

Serie Ordinaria n. 9 - Martedì 26 febbraio 2019

D.d.s. 21 febbraio 2019 - n. 2212

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Approvazione del bando anno 2019 per la Misura 10 - Sottomisura 10.1 «Pagamenti per impegni agro climatico ambientali»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
POLITICHE AGROAMBIENTALI, USO E TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 Dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto in particolare l'art. 28 «Pagamenti agro-climatico-ambientali» del sopracitato regolamento, in cui vengono descritti i criteri e le modalità secondo cui gli Stati membri rendono disponibili sul territorio un sostegno agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori, che si impegnano volontariamente ad adottare cambiamenti nei metodi di produzione o nelle pratiche agricole che contribuiscano favorevolmente all'ambiente e al clima;

Visti i regolamenti (UE):

- n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 Dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e le disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1803/2006 del Consiglio;
- n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 Dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 - in particolare il Titolo VI, Capo I relativo alla Condizionalità;
- n. 1307/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 Dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «De minimis» (GUCE L352 del 24 dicembre 2013) che per la presente sottomisura si applica ai soli soggetti che esercitano attività non agricola;
- n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- n. 639/2014 della commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
- n. 2393/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul

finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale.

Preso atto che la Giunta Regionale con Deliberazione n. X/3895 del 24 Luglio 2015 ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia a seguito della Decisione di esecuzione C(2015)4931 del 15 luglio 2015 assunta dalla Commissione Europea;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2018) 5830 del 30 agosto 2018, che approva la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C (2015) 4931 CCI 2014IT06RDRP007;

Preso atto che il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia comprende tra le Misure attivate, la citata Misura 10 - sottomisura 10.1 «Pagamenti per impegni agro climatico ambientali» e le relative operazioni (da 10.1.01 a 10.1.12), in attuazione dell'art. 28 del reg. (UE) n. 1305/2013;

Vista la comunicazione e-mail del 8 febbraio 2019 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando, di cui all'Allegato G della d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017;

Visto il parere favorevole dell'Organismo Pagatore Regionale relativo al bando anno 2019, di cui all'allegato 1 e relativi allegati da A ad L, parte integrante del presente atto, comunicato via e-mail in data 11 febbraio 2019;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura n° 6196 del 22 luglio 2015 con il quale è stato approvato l'elenco dei Dirigenti regionali pro-tempore responsabili delle singole Operazioni, tra cui le operazioni che compongono la Misura 10 - sottomisura 10.1 «Pagamenti per impegni agro climatico ambientali», aggiornato da ultimo con il d.d.u.o. n. 13415 del 21 settembre 2018;

Ritenuto opportuno fornire ai potenziali beneficiari la descrizione degli impegni e delle condizioni che regolano l'accesso ai benefici della Misura 10 - sottomisura 10.1 «Pagamenti per impegni agro climatico ambientali» per l'anno 2019 attraverso uno specifico bando di cui all'allegato 1 e relativi allegati da A ad L, composto di n. 200 pagine, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che le risorse finanziarie disponibili per le nuove domande (domande di sostegno) a valere sul presente bando ammontano ad € 20.000.000 la cui spesa graverà sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Politiche agroambientali e uso e tutela del suolo agricolo individuate dalla d.g.r. n. XI/294 del 28 giugno 2018;

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art. 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Visti gli artt. 26 e 27 del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed Enti pubblici e privati;

DECRETA

1. di approvare il bando anno 2019 della Misura 10 - sottomisura 10.1 «Pagamenti per impegni agro climatico ambientali» (D.d.S. n. 3564/2018), di cui all'allegato 1 e relativi allegati da A ad L, composto di n. 200 pagine, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. che la spesa a valere sul presente bando, pari ad € 20.000.000, graverà sul Bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale;

3. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it) - sezione bandi e www.psr.regione.lombardia.it).

Il dirigente
Roberto Carovigno



PSR
2014 2020
LOMBARDIA
L'INNOVAZIONE
METTERADICI



FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

MISURA 10

Pagamenti agro-climatico-ambientali

SOTTOMISURA 10.1

Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO

ANNO 2019

INDICE

1. **FINALITA' E OBIETTIVI**
2. **RIFERIMENTI NORMATIVI**
3. **SOGGETTI BENEFICIARI**
4. **DOTAZIONE FINANZIARIA**
5. **CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE**
6. **COSA VIENE FINANZIATO**
7. **CONDIZIONALITA'**
8. **DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DEGLI IMPEGNI**
 - 8.1 OPERAZIONE 10.1.01 - PRODUZIONI AGRICOLE INTEGRATE
 - 8.2 OPERAZIONE 10.1.02 - AVVICENDAMENTO CON LEGUMINOSE FORAGGERE
 - 8.3 OPERAZIONE 10.1.03 - CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ NELLE RISAIE
 - 8.4 OPERAZIONE 10.1.04 - AGRICOLTURA CONSERVATIVA
 - 8.5 OPERAZIONE 10.1.05 - INERBIMENTI A SCOPO NATURALISTICO
 - 8.6 OPERAZIONE 10.1.07 "MANTENIMENTO FUNZIONALE DELLE ZONE UMIDE REALIZZATE CON L'OPERAZIONE 4.4.02 E CON LE MISURE DEI PRECEDENTI PERIODI DI PROGRAMMAZIONE"
 - 8.7 OPERAZIONE 10.1.08 - SALVAGUARDIA DI CANNETI, CARICETI, MOLINIETI

8.8 OPERAZIONE 10.1.09 – SALVAGUARDIA DI COPERTURE ERBACEE SEMINATURALI

8.9 OPERAZIONE 10.1.10 - TECNICHE DI DISTRIBUZIONE DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

8.10 OPERAZIONE 10.1.11 - SALVAGUARDIA DI RAZZE ANIMALI LOCALI MINACCIATE DI ABBANDONO

8.11 OPERAZIONE 10.1.12 - SALVAGUARDIA DI VARIETÀ VEGETALI MINACCIATE DI ABBANDONO

9. ALTRE IMPORTANTI INFORMAZIONI DI MISURA

10. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

10.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

10.2 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA DI SOSTEGNO (INIZIALE) E LA DOMANDA DI PAGAMENTO

10.3 A CHI PRESENTARE LA DOMANDA

10.4 COME PRESENTARE LA DOMANDA

10.5 MODIFICHE ALLA DOMANDA GIÀ PRESENTATA

11. AMMISSIONE A FINANZIAMENTO E PREDISPOSIZIONE DEGLI ELENCHI

11.1 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

11.2 ISTRUTTORIA

11.3 CHIUSURA DELLE ISTRUTTORIE

11.4 APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

12. CONTROLLI

13. PROCEDIMENTO DI DECADENZA

14. MODALITÀ E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

15. MONITORAGGIO DEI RISULTATI

16. CUSTOMER SATISFACTION

17. RICORSI

18. SANZIONI

19. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

20. RIEPILOGO TEMPORISTICHE

21. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

22. GLOSSARIO

Il presente bando regola l'applicazione della **Misura 10 – sottomisura 10.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020** della Regione Lombardia **relativamente alla presentazione delle domande di sostegno (iniziali)/pagamento per la campagna 2019.**

A decorrere dall'anno 2019 per le operazioni 10.1.01 “Produzioni Agricole Integrate” e 10.1.02 “Avvicendamento con leguminose foraggere” non è possibile presentare domande di sostegno (iniziali).

Le suddette operazioni non sono attivabili né in forma singola né in forma combinata con altre operazioni.

In tabella si riportano le tipologie di domanda che è possibile presentare per l'anno 2019.

OPERAZIONE	2019 DOMANDA INIZIALE	2019 DOMANDA DI PAGAMENTO
10.1.01	NO	SI, SOLO SE OPERAZIONE PRESENTE IN DOMANDA ANNO PRECEDENTE
10.1.02	NO	SI, SOLO SE OPERAZIONE PRESENTE IN DOMANDA ANNO PRECEDENTE
10.1.03	SI	SI
10.1.04	SI	SI
10.1.05	SI	SI
10.1.07	SI	SI
10.1.08	SI	SI
10.1.09	SI	SI
10.1.10	SI	SI
10.1.11	SI	SI
10.1.12	SI	SI

1. FINALITA' E OBIETTIVI

La misura 10 – sottomisura 10.1 promuove l'introduzione e il mantenimento di pratiche agricole a basso impatto ambientale, proponendo modelli produttivi più attenti ad un uso sostenibile delle risorse.

Infatti promuove e incentiva una gestione ambientalmente sostenibile delle attività agricole, in termini di tutela della qualità delle acque e dei suoli agricoli, di salvaguardia della biodiversità e di valorizzazione del paesaggio agrario.

S'intende, altresì, accordare un sostegno alle attività di tutela della biodiversità attraverso la conservazione di specie e varietà vegetali e di razze animali autoctone minacciate di abbandono in modo da garantire la conservazione del patrimonio genetico di interesse lombardo.

La misura contribuisce direttamente alle seguenti focus area:

- 4.a Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;

- 4.b Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi, incentivi per l'introduzione e il mantenimento di pratiche agricole di minore impatto sulla qualità dell'acqua;
- 4.c Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi, incentivi per l'introduzione e il mantenimento di pratiche agricole a salvaguardia della qualità dei suoli agricoli;
- 5.d "Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura";
- 5.e Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale.

La natura fortemente ambientale della misura consente di perseguire gli obiettivi di carattere trasversale relativi alla sostenibilità ambientale nonché alla mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento ad esso.

La Misura contribuisce anche alla mitigazione ai cambiamenti climatici ovvero alla riduzione dei gas serra e dell'ammoniaca, e all'adattamento ai cambiamenti climatici, attraverso la salvaguardia e la conservazione delle razze animali e delle specie vegetali locali, più resilienti alle variazioni climatiche in atto.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Si riepilogano i principali riferimenti normativi e regolamentari¹ alla base del presente bando:

- Titolo III, Capo II, Articolo 28 del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare Titolo VI "Condizionalità" ed Allegato II.
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).

¹ La normativa europea è rintracciabile sul sito <http://eur-lex.europa.eu> e quella regionale sul sito <http://www.regione.lombardia.it>

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
- Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento.
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
- Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale.
- D.lgs n. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 13" come modificato dagli art. 83 comma 3-bis e 91, comma 1-bis del Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113 (cd. Decreto sicurezza), coordinato con le modifiche della Legge di conversione n. 132/2018.
- DM del 07 giugno 2018 n. 5465 Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
- DGR n. X/5418/2016 "Linee guida per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone non vulnerabili ai sensi della Direttiva nitrati 91/676/CEE.
- DGR n. X/5171/2016 "Approvazione del programma d'azione regionale per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della Direttiva nitrati 91/676/CEE".

- DGR n. 1156 del 21/01/2019 Determinazioni in ordine all'attuazione dell'art.4 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 5465 del 7 giugno 2018 recante disposizioni nazionali di applicazione del Reg. UE n. 1307/2013.
- D.d.S. n. 16475 del 14 novembre 2018 "Programma di sviluppo rurale 2014 -2020 della Lombardia. Misura 10 sottomisura 10.1 «Pagamenti per impegni agro climatico ambientali»: modalità di riduzioni ed esclusioni dal premio, in applicazione del d.m. n. 1867 del 18 gennaio 2018 avente ad oggetto «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale» anno 2018 e anni successivi».
- D.d.S. n. 12537 del 4/09/2018 "Reg. UE n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Disposizioni per la cessione di aziende (cambio beneficiario) ai sensi dell'art. 8 reg. UE n. 809/2014 relativamente all'operazione 8.1.02 Mantenimento di superfici imboschite, alla sottomisura 10.1 Pagamento per impegni agro climatico ambientali, alla Misura 11 Agricoltura Biologica, alla sottomisura 12.1 Pagamento compensativo per le zone agricole Natura2000 e alla sottomisura 13.1 Pagamento compensativo per le zone montane."
- Circolare AGEA n.9020 del 4 febbraio 2019 "Domanda unica pagamento 2019. Integrazione alle circolari AGEA prot. n. 29058 del 4 aprile 2018 e prot. N. 49231 del 8 giugno 2018 – paragrafo 2.
- Circolare AGEA prot. n. 29058 del 4 aprile 2018. DU e attuazione OMNIBUS.002.

Con riferimento all'applicazione nazionale e regionale del Regime di Condizionalità (Reg. UE n. 1306/2013) si rimanda ad emanande disposizioni regionali per l'anno 2019.

3. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare la domanda di sostegno (iniziale)/pagamento per le operazioni che costituiscono la presente sottomisura gli imprenditori agricoli nelle seguenti forme giuridiche:

- Imprese agricole individuali
- Società agricole
- Società cooperative agricole
- Enti Gestori di aree protette e di Aree Natura 2000 (esclusivamente per le operazioni 10.1.08 "Salvaguardia di canneti, cariceti, molinieti" e 10.1.09 "Salvaguardia di coperture erbacee seminaturali")

Alla operazione 10.1.07 "Mantenimento funzionale delle zone umide realizzate con l'operazione 4.4.02 e con le misure dei precedenti periodi di programmazione" per l'anno 2019 possono aderire i soli beneficiari delle seguenti misure delle precedenti programmazioni:

- azione F Misura 2078/92
- tipologia 4G della Misura F

In ogni operazione sono descritte ulteriori specifiche e vincolanti condizioni di ammissibilità previste per i beneficiari.

4. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria complessiva della sottomisura 10.1 Pagamenti per impegni agro climatico ambientali, per l'intero periodo di programmazione 2014-2020 è pari ad € 236.842.961,00.

La dotazione finanziaria complessiva della sottomisura per le domande di sostegno (iniziali) presentate nell'anno 2019 è pari a € 20.000.000 a valere sul bilancio dell'OPR.

Qualora il contributo totale delle domande ammissibili a finanziamento superi la dotazione finanziaria complessiva di cui sopra, la stessa può essere incrementata con motivazione del Responsabile di Operazione, utilizzando le eventuali risorse che si rendessero disponibili sulla Misura, per economie di spesa accertate o rimodulazioni finanziarie approvate dalla Commissione UE.

L'importo dell'indennizzo relativo ad ogni operazione, calcolato sulla base dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi al rispetto degli impegni previsti, è specificato nell'apposito paragrafo all'interno della descrizione dell'operazione.

5. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

Le operazioni di cui al presente bando sono parte del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia, attuativo del reg. (UE) n. 1305/2013, cofinanziato con risorse comunitarie (43.12 %), nazionali (39.82 %) e regionali (17.06 %).

Per le operazioni:

- 10.1.07 "Mantenimento funzionale delle zone umide realizzate con l'operazione 4.4.02 e con le misure dei precedenti periodi di programmazione";
- 10.1.08 "Salvaguardia di canneti, cariceti, molinieti";
- 10.1.09 "Salvaguardia di coperture erbacee seminaturali";

qualora il richiedente sia un soggetto di diritto pubblico che non esercita attività agricola l'indennizzo viene concesso tenendo conto di quanto indicato dal regime "De minimis" di cui al reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "De minimis".

Tipologia di aiuto

E' concesso un premio annuale per ettaro per le superfici condotte dal beneficiario presenti nel fascicolo aziendale e richieste a premio.

6. COSA VIENE FINANZIATO

La Misura 10 – sottomisura 10.1 finanzia gli impegni che i richiedenti assumono volontariamente aderendo ad una o più delle operazioni previste.

Tali impegni vanno al di là di quelli obbligatori previsti da:

- a) Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) e dai Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) di cui all'art. 94 e all'Allegato II del reg. (UE) n. 1306/2013 Titolo VI, Capo I che riporta gli obblighi di **condizionalità**.

Gli obblighi di Condizionalità sono quelli previsti dal Reg. 1306/2013 che verranno declinati, per l'anno 2019, dalle emanande disposizioni nazionali e regionali.

- b) Pertinenti **“criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima”**, di cui al reg. (UE) n. 1307/2013, art. 4 paragrafo 1 lettera c) punti ii) e iii), disciplinati a livello nazionale dal DM n. 5465/2018, integrato e modificato a livello regionale con DGR n. 1156 del 21/01/2019. Tali criteri sono descritti in allegato A al presente bando.
- b) Pertinenti **Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari** di cui al reg. (UE) n. 808/2014, Allegato I, capitolo 8, punto 10, e da altri pertinenti requisiti obbligatori nazionali. I requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari sono descritti nell'allegato A al presente bando.

Si considerano impegni di Misura sia i criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima che i Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui ai precedenti punti b) e c).

Il rispetto di tutti gli impegni di Misura, descritti al successivo paragrafo 8, e degli obblighi di cui ai sopracitati punti a), b), c) è condizione per percepire interamente il premio di Misura.

I premi annuali, ad eccezione di quello relativo alla operazione 10.1.11, sono calcolati per ettaro di superficie, sulla base dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi agli impegni e nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e tengono conto della necessità di evitare il doppio finanziamento con il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (c.d. greening) di cui all'art. 43 del reg. (UE) n. 1307/2013.

La superficie oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della Regione Lombardia.

Le superfici ricadenti in Aree Natura 2000 non sono ammissibili nel caso in cui gli impegni di Misura siano sovrapponibili, anche parzialmente, con gli eventuali obblighi previsti nei Piani di gestione delle Aree Natura 2000 medesime.

7. CONDIZIONALITA'

L'agricoltore che percepisce i premi collegati alla presente Misura è tenuto al rispetto degli obblighi di condizionalità.

Ogni elemento/vincolo di condizionalità diventa applicabile all'azienda in funzione delle caratteristiche dei terreni aziendali o delle attività agricole dell'azienda stessa.

I CGO e le BCAA che costituiscono nel loro insieme la condizionalità, sono raggruppati in 3 settori e 9 temi principali così come riportato in allegato A.

La condizionalità si applica all'intera superficie aziendale e non solamente alle superfici richieste a premio.

In caso di mancato rispetto degli impegni di condizionalità l'aiuto viene ridotto o annullato così come previsto al successivo paragrafo 12 "Controlli".

8. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DEGLI IMPEGNI

La misura 10, sottomisura 10.1, è articolata come segue:

10.1 Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali:

- | | |
|---------|---|
| 10.1.01 | Produzioni agricole integrate |
| 10.1.02 | Avvicendamento con leguminose foraggere |
| 10.1.03 | Conservazione della biodiversità nelle risaie |
| 10.1.04 | Agricoltura conservativa |
| 10.1.05 | Inerbimenti a scopo naturalistico |
| 10.1.06 | Mantenimento di strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate realizzate con le operazioni 4.4.01 e 4.4.02 (NON ATTIVATA NEL 2019) |
| 10.1.07 | Mantenimento funzionale delle zone umide realizzate con l'operazione 4.4.02 e con le misure dei precedenti periodi di programmazione |
| 10.1.08 | Salvaguardia di canneti, cariceti, molinieti |
| 10.1.09 | Salvaguardia di coperture erbacee seminaturali |
| 10.1.10 | Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento |
| 10.1.11 | Salvaguardia di razze animali locali minacciate di abbandono |
| 10.1.12 | Salvaguardia di varietà vegetali minacciate di abbandono |

8.1 OPERAZIONE 10.1.01 - PRODUZIONI AGRICOLE INTEGRATE

8.1.1 FINALITA' ED OBIETTIVI

Con questo intervento s'intende incentivare l'adozione da parte dei produttori agricoli di specifici disciplinari regionali di produzione integrata, al fine di diminuire gli impatti negativi derivanti da un utilizzo non oculato dei prodotti fitosanitari e da fertilizzazioni poco calibrate, specie nelle zone ad agricoltura più intensiva, contribuendo così in modo significativo alla conservazione della biodiversità e al miglioramento della qualità dell'acqua.

Le coltivazioni che più di altre necessitano di un uso sostenibile di prodotti fitosanitari e fertilizzanti sono quelle che impattano in modo intensivo sul territorio, per la specializzazione e la localizzazione delle colture.

Spesso gli areali di coltivazione di queste colture sono contigui ad aree ad alto valore naturale per le quali è rilevante conservare la biodiversità, tutelare le risorse idriche superficiali e profonde diffondendo pratiche agricole a basso impatto ambientale.

L'operazione contribuisce all'adattamento e alla mitigazione dei cambiamenti climatici in quanto favorisce, da un lato, l'avvicendamento e la diversificazione delle colture e, dall'altro, una minore emissione di sostanze inquinanti in atmosfera e una riduzione dei fenomeni di erosione dei terreni agricoli.

8.1.2 IMPEGNI DELL'OPERAZIONE

La durata degli impegni è di **5 anni**.

Gli impegni sottoscritti dal richiedente con la domanda di pagamento dell'anno 2018 si riferiscono **all'anno solare** (1 gennaio – 31 dicembre).

A decorrere dall'anno 2019 non è più possibile presentare domande di sostegno (iniziali) per la presente operazione né in forma singola né in combinabilità con altre operazioni.

Riepilogo Impegni principali:

- A. Rispettare i vigenti disciplinari regionali di Produzione Integrata per le singole colture ammesse a premio, che si configurano come difesa integrata volontaria;
- B. Effettuare trattamenti con macchine che rispondono a precisi parametri di funzionalità operativa, per le quali è stata rilasciata la certificazione volontaria di regolazione o taratura da parte dei centri prova autorizzati dalle Regioni;
- C. Avvalersi dell'assistenza di un consulente abilitato ai sensi della Direttiva 2009/128/CEE, iscritto all'albo regionale;
- D. Acquistare prodotti fitosanitari solo previa indicazione degli stessi da parte di un consulente abilitato (ricettazione);
- E. Per gli impianti arborei, mantenere l'inerbimento autunno-vernino dell'interfila secondo le modalità indicate nei Disciplinari regionali di Produzione Integrata – parte speciale, per le singole colture ammesse a premio;
- F. Non utilizzare fanghi di depurazione.

Riepilogo Impegni accessori (solo per la coltura del riso):

- G. Sommersione della risaia nel periodo invernale;

- H. Realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose (ad es. veccia, trifoglio) anche in consociazione (ad es. con triticale).

8.1.2.1 Descrizione degli impegni principali

Gli impegni principali dell'operazione 10.1.01 "Produzioni agricole integrate", sono i seguenti:

- A. Rispettare i vigenti disciplinari di produzione integrata**, che si configurano come difesa integrata volontaria (cfr. punto A.7.3 Decreto 22/01/2014 di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - PAN).

I disciplinari di produzione integrata comprendono:

- 1) **Norme tecniche agronomiche**, articolate in:

- Parte generale relativa a "Principi e criteri generali per le pratiche agronomiche della produzione integrata" che comprendono norme per la gestione delle successioni colturali, delle fertilizzazioni e dell'irrigazione;
- Parte speciale contenente le norme tecniche specifiche per ciascuna coltura che comprendono, tra l'altro, indicazioni relative alla successione colturale, alla fertilizzazione, ed all'irrigazione.

- 2) **Norme tecniche, difesa e diserbo**, per misura per le misure agroambientali del PSR e per i programmi operativi delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli (OCM ortofrutta - Reg. UE n. 1308/2013).

Tali disciplinari regionali, soggetti ad aggiornamenti annuali, sono conformi alle linee guida nazionali approvate dal Organismo Tecnico Scientifico del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e sono resi disponibili sul sito internet di Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it)

In caso di colture per le quali non sono previste le schede colturali nei disciplinari regionali, occorre fare riferimento, per le specifiche schede di concimazione, ai Disciplinari di produzione integrata approvati a livello nazionale.

Per quanto riguarda la **fertilizzazione** (piano di fertilizzazione, dose standard, analisi del terreno, modalità di campionamento del terreno etc.) occorre fare riferimento a quanto previsto nel capitolo 11 delle Norme tecniche agronomiche di cui al punto 1, nonché per le specifiche colture alla parte speciale.

A tal fine gli esiti delle analisi del terreno devono essere disponibili in tempo utile per la predisposizione di tale piano.

Le analisi del terreno sono sempre obbligatorie ed hanno validità di 5 anni.

In caso di superfici richieste a premio non presenti nella domanda di sostegno (iniziale) si precisa che occorre sia implementare il numero delle analisi dei terreni, ad integrazione del campionamento eseguito in occasione dell'avvio degli impegni, sia aggiornare il piano di fertilizzazione aziendale.

Il piano di concimazione deve essere predisposto e firmato dal consulente che presta assistenza all'azienda.

Non è consentito l'utilizzo di fosforo minerale nel caso in cui il fabbisogno colturale di tale elemento, determinato tramite il piano di concimazione, sia soddisfatto con lo spandimento degli effluenti di allevamento.

Gli interventi di fertilizzazione dovranno essere annotati nel registro delle distribuzioni dei fertilizzanti di cui all'allegato 12 della DGR 5171/2016 e della DGR 5418/2016. Il beneficiario è tenuto inoltre alla compilazione e aggiornamento del registro di magazzino dei fertilizzanti (diviso in inventario iniziale e finale) riportante i seguenti elementi minimi: nome fertilizzante, titolo, quantità (kg o litri), data.

Per quanto concerne il rispetto delle regole di **avvicendamento** previste dal disciplinare di produzione integrata, **il primo anno del quinquennio di avvicendamento coincide con l'anno di adesione all'operazione.**

Per quanto attiene l'**irrigazione** occorre fare riferimento alle indicazioni contenute al capitolo 13 delle Norme tecniche agronomiche di cui al punto 1, nonché alle indicazioni riportate per le singole colture nella parte speciale.

B. Effettuare i trattamenti con macchine che rispondono a precisi parametri di funzionalità operativa, per le quali è stata rilasciata la **certificazione volontaria di "regolazione o taratura"** da parte dei centri prova autorizzati dalle Regioni, secondo quanto definito dal PAN, da effettuarsi ogni 5 anni;

I controlli richiesti e le strumentazioni necessarie sono specificati al punto A.3.7 del decreto 22/1/2014 Piano di Azione Nazione per l'uso sostenibile dei fitofarmaci (PAN) non solo dal punto di vista meccanico (funzionalità dell'attrezzatura e stato di usura degli ugelli), ma anche relativamente alla distribuzione spaziale della miscela ed al calcolo della velocità di avanzamento della macchina operatrice, che deve essere in funzione delle diverse colture/condizioni aziendali. Le verifiche per il rilascio della certificazione di regolazione o taratura devono essere effettuate esclusivamente presso i centri di taratura accreditati dalle Regioni.

Il documento deve essere conservato in azienda.

Non sono valide le certificazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del decreto 22/1/2014 (PAN).

Qualora si faccia ricorso a terzi per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari, il beneficiario deve acquisire:

- copia della certificazione di "regolazione o taratura" in corso di validità dell'attrezzatura utilizzata in azienda dal contoterzista;
- fattura della prestazione professionale riportante l'indicazione dell'attrezzatura utilizzata per la quale si presenta il certificato.

C. Avvalersi **dell'assistenza di un consulente abilitato** ai sensi della Direttiva 2009/128/CEE ed iscritto all'albo regionale, per la corretta applicazione dei principi della produzione agricola integrata (determinazione dell'avversità, soglia di danno, presenza di antagonisti, piano di concimazione, ricettazione, ecc.).

Qualora il titolare dell'azienda beneficiaria dell'operazione sia in possesso dei sopracitati requisiti può svolgere il ruolo di consulente per la propria azienda.

Il consulente dovrà rilasciare all'azienda un report trimestrale riportante la descrizione dell'attività svolta con l'indicazione delle date di visita.

I beneficiari della presente operazione facenti parte di una Organizzazione Produttori Ortofrutticoli (OP) nel cui Piano Operativo sia finanziato il servizio di consulenza alle imprese associate, percepiranno un premio ridotto dell'importo relativo all'impegno C, come meglio precisato al successivo paragrafo 8.1.3 "Entità del premio annuale".

D. Acquistare i prodotti fitosanitari solo previa indicazione degli stessi da parte di un consulente abilitato (ricettazione), di cui al punto precedente.

La ricettazione ha lo scopo di condividere le scelte di difesa e diserbo tra consulente e beneficiario.

L'obbligo della ricettazione viene assolto attraverso le seguenti modalità, alternative tra loro:

a) il beneficiario ed il proprio consulente, definiscono e condividono di volta in volta le scelte di difesa e diserbo. In tal caso ogni singola decisione deve essere resa per iscritto da parte del consulente e riportare le seguenti indicazioni: avversità/infestante, tempi di intervento, i principi attivi da utilizzare, le dosi di intervento ed il numero complessivo dei trattamenti da effettuare.

b) In alternativa è possibile predisporre un piano di difesa/diserbo preventivo ad inizio campagna, da adeguare in caso in cui si ritenga necessario modificare la strategia di difesa e diserbo. La variazione del piano dovrà essere datata e firmata dal consulente.

Il piano dovrà riportare le seguenti indicazioni: avversità/infestanti chiave peculiari per l'azienda e del comprensorio in cui l'azienda opera, tempi di intervento, principi attivi, dosi di intervento e numero complessivo dei trattamenti da effettuare.

Nell'ambito del Piano possono essere individuati per ogni intervento 2 scelte alternative di principi attivi utilizzabili per i trattamenti. Tali alternative devono rispettare la strategia individuata nel Piano medesimo.

I singoli documenti relativi alle scelte di difesa (di cui al punto a) o il piano di difesa (di cui al punto b) devono essere controfirmati e timbrati dal consulente.

Le alternative di cui alle lettere a) e b) non sono sostituibili dalla semplice sottoscrizione del disciplinare di produzione integrata.

La documentazione indicata ai punti a) e b) dovrà trovare coerenza con gli acquisti di prodotti fitosanitari effettuati dall'azienda ed i trattamenti eseguiti che devono essere registrati sul sistema informativo presente in Sis.Co., o in alternativa, su altri sistemi informatici di registrazione dei trattamenti o su registri cartacei.

Le indicazioni minime che dovranno essere contenute nei registri sono le seguenti: data trattamento, avversità, coltura, quantità superficie trattata, nome del campo o riferimenti catastali o Unità di Paesaggio Aziendale (UPA)², nome del prodotto e principio attivo, quantità utilizzata (Kg o Lt), fase fenologica della coltura, data semina, data trapianto, data inizio fioritura, data raccolto, nome e firma di chi effettua il trattamento, note.

² Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle catastali che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie).

E. Mantenere l'inerbimento autunno-vernino dell'interfila negli impianti arborei (frutteti, vigneti ed oliveti) secondo le modalità che verranno indicate nei Disciplinari regionali di Produzione Integrata vigenti – parte speciale per le singole colture ammesse a premio, per l'intera durata dell'impegno.

Al di fuori del periodo autunno vernino sono consentite esclusivamente erpicature ad una profondità massima di 10 cm o le scarificature.

E' sempre vietato il sovescio.

F. NON utilizzare fanghi di depurazione.

NOTA BENE:

Il premio per la presente operazione/gruppo coltura non viene riconosciuto nei seguenti casi:

- qualora l'avvicendamento colturale non risulti rispettato per una superficie uguale o maggiore del 50 % della superficie sotto impegno (S.O.I.);
- qualora su una superficie uguale o maggiore del 50 % della superficie sotto impegno (S.O.I.) vengano utilizzati i principi attivi fitosanitari NON ammessi dai disciplinari di produzione per le singole colture

8.1.2.2 Descrizione degli impegni accessori

In aggiunta agli impegni principali sopra descritti, sulla medesima superficie, è possibile adottare **uno** dei seguenti impegni accessori:

- G – Sommersione della risaia nel periodo invernale;
- H – Realizzazione di una cover-crop autunno-vernina con leguminose (ad esempio veccia, trifoglio) anche in consociazione (ad esempio con triticale).

L'adesione agli impegni accessori deve essere indicata in domanda solamente nell'anno in cui si intendono portare a termine; tali impegni saranno pagati solo per le annualità in cui verranno richiesti.

Poiché è obbligatorio realizzare gli impegni accessori almeno due volte nel corso dell'impegno, la prima realizzazione deve avvenire entro il terzo anno di impegno e la seconda entro il quarto.

G. Sommersione della risaia nel periodo invernale

La sommersione invernale della risaia assicura il mantenimento di un ambiente favorevole alla conservazione della biodiversità animale e vegetale e al miglioramento della struttura del suolo.

L'intervento si realizza sulla superficie oggetto d'impegno con le seguenti modalità:

1. effettuare la sommersione almeno **due anni** nell'arco del periodo d'impegno;
2. mantenere l'acqua continuativamente per almeno **60 giorni** nel periodo compreso tra la raccolta del riso e la fine del mese di febbraio. Periodi successivi di sommersione possono essere effettuati secondo le disponibilità del Consorzio di Bonifica previa specifici accordi; tali periodi possono non essere consecutivi;

3. dotare le camere della risaia di una rete di solchi per sgrondare velocemente l'acqua nella fase precedente la preparazione il letto di semina;
4. ripristinare gli argini delle camere della risaia eventualmente degradati;
5. mantenere il livello dell'acqua almeno pari a **5 centimetri**;
6. tenere ed aggiornare il registro aziendale delle operazioni colturali che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA³, tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione.

Al momento della compilazione della domanda è indispensabile che il beneficiario indichi il/i Consorzio di Bonifica di riferimento e la portata d'acqua necessaria, utilizzando gli appositi campi presenti nel modulo informatico in Sis.Co..

L'attivazione di questo impegno è subordinata al parere positivo espresso dal Consorzio di Bonifica di riferimento, reso in funzione delle necessità di manutenzione della rete da esso gestita.

In caso di disponibilità dell'acqua il beneficiario dovrà effettuare la prenotazione dell'acqua iemale presso il Consorzio di Bonifica di riferimento.

NOTA BENE:

Il premio per l'impegno accessorio "**Sommersione della risaia nel periodo invernale**" non viene riconosciuto nei seguenti casi:

- qualora la sommersione non venga effettuata per almeno due anni nell'arco del periodo di impegno;
- qualora il periodo di sommersione continuativo sia inferiore o uguale a 50 giorni.

H. Realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose (ad esempio, veccia, trifoglio,) anche in consociazione (ad esempio, con il triticale).

Le leguminose favoriscono la presenza di pronubi e quindi il mantenimento della biodiversità e, attraverso il sovescio, l'accumulo di sostanza organica ed il miglioramento della fertilità del suolo nonché l'arricchimento del terreno in azoto prelevato dall'aria, risultando più efficaci di altre specie (graminacee, crucifere) al miglioramento del suolo, soprattutto in riferimento ad una coltura depauperante come il riso, che si avvantaggia maggiormente degli apporti azotati del sovescio con leguminosa.

L'intervento si realizza sulla superficie oggetto d'impegno con le seguenti modalità:

1. realizzare sulle medesime particelle, almeno per **due anni** nell'arco del periodo di impegno, una cover crop autunno vernina tramite la semina di leguminose anche in consociazione (ad esempio, con il triticale); in caso di consociazione le leguminose dovranno essere prevalenti rispetto alle altre essenze. La cover deve interessare uniformemente la superficie oggetto di impegno;

³ Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie)

2. eseguire le operazioni colturali di **cura del cotico**, con particolare attenzione ad evitare ristagni idrici (attraverso la realizzazione, ove necessario, di canali di scolo);
3. non utilizzare prodotti fitosanitari;
4. mantenere in campo la coltura **fino alla fine di febbraio**, all'avvio delle usuali operazioni di preparazione delle camere di risaia, quando si provvederà ad interrarla (sovescio);
5. tenere ed aggiornare il registro aziendale delle operazioni colturali che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA⁴, tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione.

E' oggetto di premio esclusivamente la cover crop da realizzare nell'autunno dell'anno solare in cui è stato richiesto l'impegno aggiuntivo.

Nell'anno in cui viene richiesto il premio per l'impegno aggiuntivo "cover crop" il fascicolo aziendale nel piano colturale grafico dovrà riportare, oltre la coltura principale, anche l'indicazione della cover.

NOTA BENE:

Il premio per l'impegno accessorio "Realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose" non viene riconosciuto nei seguenti casi:

- se, su una superficie maggiore o uguale al 30% della superficie sotto impegno (SOI), la cover crop autunno vernina con leguminose indicate (prevalenti) anche in consociazione non sia presente o non interessi uniformemente la SOI;
- se la cover crop non è stata seminata per almeno due anni nell'arco del periodo di impegno sulle medesime superfici, per una superficie maggiore del 20% della SOI.

8.1.2.3 Impegni pertinenti di condizionalità

Tra gli impegni di Condizionalità, di cui all'allegato A al presente bando, per l'operazione 10.1.01 ne vengono individuati alcuni più strettamente collegati agli impegni dell'operazione.

Tale sottoinsieme assume la denominazione di "impegni pertinenti di condizionalità".

La descrizione degli impegni pertinenti di condizionalità è riportata nell'allegato A al presente bando, fatte salve modifiche ed integrazioni conseguenti alle emanande disposizioni nazionali e regionali in materia di condizionalità per l'anno 2019.

8.1.2.4 Combinabilità tra operazioni/misure (Reg. UE n. 808/2014 art. 11)

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare su una stessa particella e per una medesima coltura, contestualmente agli impegni dell'operazione 10.1.01 anche gli impegni (principali e/o accessori dove esistenti) a valere su diverse Misure/operazioni.

L'operazione 10.1.01 "Produzioni agricole integrate" è combinabile esclusivamente con le seguenti operazioni della Misura 10:

- 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie"

⁴ Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie).

- 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento”
- 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie” + 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento”

La descrizione delle combinabilità e dei relativi premi è riportata nell’allegato B al presente bando. Gli impegni relativi all’operazione 10.1.01 “Produzioni agricole integrate” **NON sono combinabili** con quelli previsti dalle misure 11 “Agricoltura biologica” e 12 “Pagamenti compensativi per la aree agricole in Natura 2000”.

8.1.3 ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE

E’ concesso un pagamento annuale per la sola coltura principale, indicata nel piano colturale grafico del fascicolo aziendale.

Ai fini della presente operazione le colture ammesse sono ricondotte ai seguenti gruppi coltura: orticole, arboree (vite, fruttiferi e olivo), riso.

Per le parcelle soggette ad impegno il beneficiario riceverà un premio annuale pari a:

Coltura	Impegni principali	Impegno accessorio G - sommersione risaia	Impegno accessorio H - cover crop	Totale indennizzo
	(€/Ha)	(€/Ha)	(€/Ha)	(€/Ha)
orticole	485			485
arboree (vite, fruttiferi e olivo)	600			600
Riso	185			185
Riso	185	190		375
Riso	185		180	365

Il premio relativo alle colture orticole ed a quelle arboree viene ridotto della quota corrispondente al costo del consulente per i beneficiari soci di una Organizzazione Produttori ortofrutta, per le quali il ruolo di consulente già viene svolto dal tecnico incaricato della OP medesima.
La riduzione del premio si applica esclusivamente alle colture per le quali la OP è riconosciuta.

In tal caso l’importo del premio annuo si riduce ad € 410/ha per le colture orticole e € 425/Ha per le colture arboree, come specificato nella tabella seguente.

Gruppo Coltura	Impegni principali	Riduzione costo consulente	Totale indennizzo
	(€/Ha)	(€/Ha)	(€/Ha)
Colture orticole	485	75	410
Colture arboree	600	175	425

8.1.3.1 Collegamenti con il pagamento greening (art. 43 del Reg. UE n. 1307/2013).

La definizione dei premi dell’operazione 10.1.01 “Produzioni agricole integrate” di cui al precedente paragrafo 8.1.3 è stata effettuata in modo da non remunerare impegni corrispondenti agli obblighi

previsti dalle pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente (c.d. greening) di cui all'art. 43 del reg. (UE) n. 1307/2013; pertanto tali premi vengono percepiti interamente anche da coloro che presentano Domanda Unica e che sono soggetti al rispetto degli obblighi previsti dal greening.

8.1.4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Le condizioni di ammissibilità all'operazione 10.1.01 sono riferite ai seguenti ambiti:

- condizioni relative al richiedente;
- condizioni relative alle superfici ed alle colture;
- condizioni per le superfici vitate;
- condizioni relative agli impegni accessori.

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte in ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda di pagamento, sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo e pagamento saldo).

8.1.4.1 Condizioni relative al richiedente

Possono presentare la domanda di pagamento per l'operazione 10.1.01 gli imprenditori agricoli **già ammessi ai benefici della presente operazione negli anni 2016, 2017 o 2018**, nelle seguenti forme giuridiche:

- Imprese agricole individuali
- Società agricole
- Società cooperative agricole

I richiedenti devono possedere una partita IVA aperta alla data del 1/1/2019, così come risultante dall'anagrafe tributaria; tale requisito deve essere posseduto anche dai richiedenti con sede legale nel Comune di Livigno.

I soggetti riconosciuti come produttori biologici ai sensi della normativa vigente nell'elenco nazionale degli operatori biologici **non possono** aderire all'operazione.

Per quanto riguarda l'impegno accessorio G "Sommersione invernale della risaia", potrà aderire colui che governa direttamente la distribuzione aziendale dell'acqua derivata dal Consorzio di bonifica (tenimento isolato) e che acquisisce l'acqua a titolo oneroso.

Imprese agricole aderenti ad Organizzazioni Produttori ortofrutticole

Possono continuare ad assolvere gli impegni dell'operazione le imprese agricole:

- socie di Organizzazione Produttori ortofrutticole (OP) che non abbiano attivato la Produzione Integrata nei propri Programmi Operativi Annuali (PO);
- iscritte ad una OP, che, per le colture sotto impegno con l'operazione 10.1.01, non ha attivato la produzione integrata nei propri programmi operativi;
- socie di OP con sede fuori regione, nel rispetto delle regole previste per l'operazione 10.1.01 del PSR 2014-2020 della Lombardia;

8.1.4.2 Condizioni relative alle superfici ed alle colture

Ambito territoriale

La superficie aziendale oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della regione Lombardia.

Condizioni relative alle superfici

Le superfici ammesse a premio devono essere condotte dal richiedente alla data del 1/1/2019. La conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno.

E' obbligatorio richiedere a premio tutta la SAU aziendale investita con le colture ammesse a premio afferenti ad un medesimo gruppo coltura, per tutta la durata dell'impegno.

Nelle domande di pagamento che si riferiscono ad una domanda di sostegno (iniziale) dell'anno 2016 non sono possibili gli ampliamenti.

Le superfici interessate da una coltura obbligatoriamente richiedibile a premio ma per le quali si verifichi una delle seguenti condizioni:

1. particella catastale per la quale il richiedente non dispone di titoli di conduzione per l'intera annualità (1 gennaio – 31 dicembre);
2. particella catastale acquisita in conduzione al quarto anno di impegno per la quale si dispone di titoli di conduzione fino alla conclusione dell'intero periodo di impegno (fine del 5° anno);
3. parcella richiesta a premio nell'operazione 10.1.12 "Salvaguardia di varietà vegetali minacciate di abbandono";

si intendono comunque utili ai fini del rispetto della condizione di ammissibilità e saranno assoggettate agli impegni previsti dalla presente operazione, ma non potranno essere richieste a premio.

Le superfici di cui sopra dovranno essere selezionate dal richiedente nella apposita sezione della domanda nell'ambito degli Altri Utilizzi con riferimento ad ogni gruppo coltura richiesto a premio (Altri Utilizzi Orticole; Altri Utilizzi Arboree; Altri Utilizzi Riso).

Oltre alle casistiche di cui al paragrafo 12.2, il **gruppo coltura orticole richiesto a premio** decade totalmente qualora:

1. l'azienda coltivi orticole su superfici acquisite in conduzione al quarto o quinto anno di impegno per le quali NON dispone di titoli di conduzione fino alla conclusione dell'intero periodo di impegno.
2. la superficie inserita negli Altri Utilizzi Orticole **superi il 30 % della superficie totale sotto impegno (superficie a premio + superficie richiesta negli Altri Utilizzi Orticole)** per l'anno di domanda 2019.

Le particelle catastali non georeferenziate non possono essere richieste a premio in quanto non presenti nel PCG; esse comunque dovranno essere dichiarate in domanda in una apposita sezione.

Tali particelle catastali non georeferenziate, anche se interessate da colture ammissibili a premio, NON possono essere richieste a premio.

Sono considerate comunque valide ai fini del rispetto della condizione di ammissibilità e risultano superfici aziendali sotto impegno per la presente operazione.

Inoltre i beneficiari che aderiscono alla produzione integrata nell'ambito dei Programmi operativi (PO) delle Organizzazioni Produttori Ortofrutticoli (OP) devono, ai fini della demarcazione con l'OCM, escludere dalla SAU aziendale richiesta a premio per la presente operazione le appezzamenti interessate dalle colture oggetto di sostegno nei suddetti PO che dovranno essere selezionate dal richiedente nella apposita sezione della domanda denominata "AU - Altri Utilizzi" (Altri Utilizzi orticole; Altri Utilizzi arboree).

La superficie coltivata a **orticole** e **riso** richiesta a premio con la domanda di pagamento potrà interessare particelle diverse da quelle della domanda di sostegno (iniziale), in funzione delle successioni colturali dettate dal rispetto dei disciplinari di produzione integrata.

La **superficie minima** oggetto di impegno nell'operazione è pari a:

- colture orticole: **1 ettaro** per i comuni ISTAT di pianura; **0,5 ettari** per comuni ISTAT di collina e di montagna;
- colture arboree (vite, fruttiferi e olivo): **1 ettaro** per i comuni ISTAT di pianura; **0,5 ettari** per comuni ISTAT di collina e di montagna;
- riso: **1 ettaro** su tutto il territorio regionale.

Le aziende con superfici a premio ricadenti parzialmente in pianura e parzialmente in collina/montagna, devono soddisfare almeno una delle condizioni di ammissibilità relativamente alla superficie minima di adesione sopra indicata.

Nel caso di due o più gruppi colturali richiesti a premio, ogni gruppo deve soddisfare i requisiti di superficie minima come al punto precedente.

La classificazione ISTAT dei Comuni lombardi è consultabile al sito ISTAT <http://www.istat.it/it/archivio/6789>.

La superficie accertata, indipendentemente dagli avvicendamenti colturali, può ridursi nell'arco del periodo d'impegno di una **quota massima pari al 15 %** della superficie accertata con la domanda del primo anno di adesione⁵ purché sia sempre garantito il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'operazione.

Alcuni esempi esplicativi sull'applicazione di tale principio sono riportati nell'allegato C al presente bando.

⁵ La superficie accertata nel primo anno di impegno rappresenta la superficie su cui si calcola la riduzione massima ammissibile, indipendentemente da successive variazioni in aumento dalla superficie accertata con le domande di pagamento.

Colture ammesse a premio

L'operazione si applica alle superfici dedicate alla coltivazione di:

- **Colture orticole** ad esclusione di:
 - o orti familiari⁶.
 - o superfici coperte da apprestamenti protetti permanenti (serre e tunnel che permangono sul terreno per più di 1 anno) in cui si effettuano colture fuori terra;
- Colture arboree (**vite, fruttiferi e olivo**): tali colture sono ammesse a premio anche nei primi anni di impianto non produttivi. Non sono ammessi a premio frutteti familiari⁷.
- **Riso**.

L'elenco dei codici coltura ammessi è quello già in vigore per le domande 2018 fatti salvi gli aggiornamenti per l'anno 2019 che verranno resi disponibili da AGEA; l'elenco è disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it).

8.1.4.3 Condizioni relative alle superfici vitate

Per la determinazione delle superfici vitate ammesse a premio si fa riferimento a quelle registrate nello schedario viticolo e del potenziale produttivo⁸ istituito ai sensi del reg. (UE) n. 1308/2013 art. 145. Tali superfici sono registrate nello schedario viticolo regionale⁹ all'interno del fascicolo aziendale Sis.Co. relativo al produttore.

8.1.4.4 Condizioni relative agli impegni accessori

Gli impegni accessori:

- possono essere applicati **solo alle superfici coltivate a riso** oggetto degli impegni principali;
- possono essere adottati su una superficie inferiore rispetto a quella soggetta al rispetto degli impegni principali;
- sono alternativi tra loro quindi non possono essere adottati contemporaneamente su una stessa porzione della particella catastale;
- devono riguardare tutta la superficie di una particella catastale.

L'adesione agli impegni accessori deve essere indicata in domanda solamente nell'anno in cui si intendono portare a termine gli stessi e saranno pagati solo per le annualità in cui verranno richiesti.

Per quanto riguarda l'impegno H "Realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose (ad esempio veccia, trifoglio) anche in consociazione (ad esempio con triticale)" è oggetto di premio esclusivamente la cover crop da realizzare nell'autunno dell'anno solare in cui è stato richiesto l'impegno accessorio.

Non sono ammesse coperture vegetali ottenute con seme autoprodotta o per inerbimento spontaneo delle superfici.

⁶ A livello di domanda le superfici con codice coltura "orti familiari" non possono superare 0,2 ettari.

⁷ A livello di domanda le superfici con codice coltura "orti familiari" non possono superare 0,2 ettari.

⁸ la determinazione della superficie vitata ammessa a contributo per l'OCM vino è normata dal reg. (CE) n. 555/2008 art. 75.

⁹ Lo schedario viticolo e del potenziale produttivo è tenuto dalla Regione in ottemperanza all'art. 12 del D.L. n. 61/2010.

Per quanto riguarda l'impegno G "Sommersione invernale della risaia" non sono ammissibili a questo impegno accessorio i richiedenti che abbiano all'interno della propria azienda appostamenti fissi di caccia.

8.1.4.5 Accesso preferenziale all'operazione

Sarà garantito un accesso preferenziale all'operazione ai richiedenti in possesso dei seguenti requisiti:

- parcelle ricadenti in Rete Natura 2000, Aree protette e Zone Vulnerabili ai Nitrati;
- presenza in azienda di:
 - sistemi di controllo per una miglior razionalizzazione degli interventi fitosanitari (trappole a feromoni a controllo remoto per verificare in modo puntuale l'inizio del volo dei fitofagi e definire in modo corretto la valutazione del rischio di infestazione ed i relativi programmi di lotta;
 - capannina meteorologica con condivisione in rete dei dati rilevati per il supporto dei modelli previsionali idonei a valutare il possibile sviluppo delle malattie della coltura sotto impegno;
 - strumenti per la riduzione dei rischi di inquinamento puntiforme derivante da prodotti fitosanitari durante la fase di svuotamento e lavaggio delle attrezzature utilizzate per la distribuzione.

L'accesso preferenziale per il requisito di cui al primo punto viene concesso solo se almeno il 50 % della superficie sotto impegno ricade nelle aree interessate.

La quota del 50 % può essere raggiunta anche come sommatoria di superfici ricadenti in tipologie di aree diverse tra quelle previste.

Qualora una superficie ricada contemporaneamente in più tipologie di aree tra quelle previste, la stessa viene conteggiata una sola volta.

8.1.5 DOCUMENTAZIONE

8.1.5.1 Documentazione da allegare alla domanda

Qualora il richiedente intenda segnalare il possesso di uno o più dei requisiti preferenziali descritti al secondo punto del paragrafo 8.1.4.5 "Accesso preferenziale all'operazione" dovrà allegare idonea documentazione comprovante il possesso del requisito (file in formato pdf; titolo "accesso preferenziale operazione 10_1_01").

8.1.5.2 Documentazione da conservare in azienda

Per l'intero periodo di impegno (5 anni) il beneficiario dovrà conservare in azienda la seguente documentazione:

Per l'impegno A "Rispetto dei disciplinari di produzione integrata":

- Piano di concimazione;

Per l'impegno B "Effettuare trattamenti fitosanitari con macchine in possesso di certificazione volontaria di regolazione o taratura":

- Certificazione volontaria di regolazione o taratura delle macchine operatrici per la distribuzione dei prodotti fitosanitari in corso di validità;
- In caso di ricorso a contoterzisti:
 - copia della certificazione di regolazione o taratura in corso di validità dell'attrezzatura utilizzata in azienda dal contoterzista;

- fattura della prestazione professionale riportante l'indicazione dell'attrezzatura utilizzata per la quale si presenta il certificato

Per l'impegno C "Avvalersi dell'assistenza di un consulente":

- lettera di incarico al tecnico che presterà assistenza all'azienda per la durata del periodo di impegno;
- report trimestrale sull'attività svolta dal consulente (date di visita, descrizione attività svolta) anche qualora l'attività venga svolta dal titolare dell'azienda beneficiaria come precisato al paragrafo 8.1.2.1.

Per l'impegno D "Acquisto dei prodotti fitosanitari previa ricettazione":

- piano di intervento fitosanitario o singole documentazioni riportanti le indicazioni relative ai trattamenti di difesa da eseguire in azienda; anche qualora l'attività venga svolta dal titolare dell'azienda beneficiaria come precisato al paragrafo 8.1.2.1.

In caso di adesione ai seguenti impegni accessori, attivabili solo sulle superfici a riso:

Impegno G "Sommersione invernale della risaia":

- documento comprovante l'avvenuto pagamento dell'acqua iemale;
- registro aziendale delle operazioni colturali che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA¹⁰, tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione.

Impegno H "Realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose" (attivabile solo per le superfici a riso):

- fatture di acquisto della semente; i quantitativi di seme acquistati dovranno risultare idonei a garantire la copertura uniforme della superficie sotto impegno;
- etichette della semente utilizzata per la cover crop;
- registro aziendale delle operazioni colturali che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA¹¹, tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione.

In adempimento all'obbligo di condizionalità relativo alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari si ricorda che dovranno essere conservate in azienda: fatture di acquisto, bolle di accompagnamento e modulo di acquisto dei prodotti fitosanitari, quando previsto.

Si precisa che la compilazione e l'aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari, già obbligo derivante dalle norme di condizionalità (CGO10), può avvenire adottando alternativamente le seguenti modalità:

a) registro cartaceo;

¹⁰ Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie)

¹¹ Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie)

- b) registro dei trattamenti informatizzato, disponibile on line sul sistema informativo regionale Sis.Co.
L'utilizzo dell'applicativo prevede la registrazione dell'utente sul sistema informativo medesimo;
- c) altri registri informatizzati. In tal caso gli applicativi utilizzati dovranno comunque contenere le informazioni previste dal registro cartaceo di cui al punto a).

In caso di utilizzo dell'applicativo informatico per la gestione on line del registro dei trattamenti, o di altri strumenti informatici, verranno ritenuti validi i soli dati desunti dagli applicativi medesimi.

8.2 OPERAZIONE 10.1.02 - AVVICENDAMENTO CON LEGUMINOSE FORAGGERE

8.2.1 FINALITA' ED OBIETTIVI

L'operazione intende contrastare l'abbandono, in alcune aree della Lombardia, dei tradizionali sistemi di coltivazione che prevedono la rotazione con leguminose foraggere, in favore di sistemi più semplici in termini gestionali e più vantaggiosi economicamente, ma che depauperano i terreni agricoli, li rendono meno fertili ed esercitano una forte pressione sul suolo e sull'acqua, in quanto basati su coltivazione di cereali quali mais e cereali autunno vernini, che richiedono l'impiego di maggiori input chimici e maggiori risorse naturali (acqua).

Nel medio - lungo periodo la scomparsa degli avvicendamenti tradizionali, determinando una contrazione della superficie a leguminose foraggere a favore di altre colture intensive che richiedono un maggiore apporto di acqua, di fertilizzanti chimici e prodotti fitosanitari, può avere effetti negativi sulla biodiversità animale e vegetale, sull'accumulo di sostanza organica e sulla fertilità dei terreni agricoli, sulla loro capacità di resistere ai fenomeni di erosione e, indirettamente, sulla qualità delle acque.

La presenza delle leguminose foraggere negli avvicendamenti colturali è importante in quanto svolge anche una funzione antierosiva, grazie alla copertura del suolo per tutto l'anno.

8.2.2 IMPEGNI DELL'OPERAZIONE

La durata degli impegni è di 6 anni.

A decorrere dall'anno 2019 non è più possibile presentare domande di sostegno (iniziali) per la presente operazione né in forma singola né in forma combinata con altre operazioni.

Gli impegni sottoscritti dal richiedente con la domanda di pagamento si riferiscono all'anno solare (1 gennaio - 31 dicembre).

8.2.2.1 Descrizione degli impegni principali

Gli impegni dell'operazione 10.1.02 "Avvicendamento con leguminose foraggere" sono i seguenti:

- A. Obbligo di avvicendamento colturale con la presenza di una leguminosa foraggera di nuova realizzazione per almeno 3 anni consecutivi su una stessa particella catastale; nell'arco del periodo di 6 anni tutta la superficie oggetto d'impegno dovrà essere interessata da leguminose foraggere di nuova realizzazione.**

Per leguminosa foraggera di nuova realizzazione si intende una leguminosa foraggera realizzata dopo il 31/07 dell'anno precedente la sottoscrizione della domanda di pagamento, su una superficie interessata precedentemente da una coltura principale diversa da leguminose foraggere.

Si precisa che la leguminosa foraggera come sopra definita continua ad essere considerata "foraggera di nuova realizzazione" in ognuno dei tre anni consecutivi in cui deve rimanere in campo.

In ogni anno di impegno deve essere garantita la presenza nell'avvicendamento delle leguminose foraggere di nuova realizzazione.

La superficie oggetto d'impegno deve comprendere, oltre agli appezzamenti su cui si coltivano nel primo anno d'impegno leguminose foraggere di nuova realizzazione, anche gli appezzamenti che verranno interessate dalla presenza di leguminose foraggere di nuova realizzazione nel corso del periodo di impegno.

Nell'ambito dell'avvicendamento non è consentito coltivare mais sulla stessa superficie in due anni consecutivi.

Per quanto riguarda la decorrenza dell'obbligo di avvicendamento, il primo anno del sessennio coincide con l'anno di adesione all'operazione.

Nel corso dei 6 anni, tutta la superficie sotto impegno dovrà essere interessata da una leguminosa foraggera di nuova realizzazione e la stessa dovrà permanere sulla stessa particella catastale per almeno tre anni consecutivi.

E' possibile seminare leguminose foraggere di nuova realizzazione sulla superficie a premio nel corso dei primi quattro anni di impegno, pertanto al quinto e sesto anno di impegno non sono ammissibili leguminose foraggere di nuova realizzazione.

Per le verifiche necessarie a garantire il rispetto di tali condizioni, verranno utilizzati i dati contenuti nei fascicoli aziendali dell'anno precedente.

B. Divieto di impiego di prodotti fitosanitari su tutte le leguminose foraggere indipendentemente dall'anno di impianto. E' ammesso unicamente il diserbo durante il periodo invernale;

C. Divieto di utilizzo dei fanghi di depurazione;

D. Tenere ed aggiornare il registro aziendale delle operazioni colturali che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA¹², tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione.

NOTA BENE:

Il premio per la presente operazione non viene riconosciuto:

- se la leguminosa foraggera di nuova realizzazione rimane sulle medesime particelle catastali/parcelle meno di 3 anni consecutivi e la violazione interessi una superficie maggiore o uguale al 50% della SOI;
- se la presenza della leguminosa foraggera di nuova realizzazione ha interessato meno del 50% (compreso) della SOI durante l'intero periodo di impegno (6 anni);
- se la somma della superficie violata di cui ai precedenti punti è maggiore o uguale al 50% della SOI.

8.2.2.2 Impegni pertinenti di condizionalità

Tra gli impegni di Condizionalità, di cui all'allegato A al presente bando, per l'operazione 10.1.02 ne vengono individuati alcuni più strettamente collegati agli impegni dell'operazione.

¹² Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie)

Tale sottoinsieme assume la denominazione di “impegni pertinenti di condizionalità”.

La descrizione degli impegni pertinenti di condizionalità è riportata nell'allegato A al presente bando, fatte salve eventuali modifiche ed integrazioni conseguenti alle emanande disposizioni nazionali e regionali in materia di condizionalità per l'anno 2019.

8.2.2.3 Combinabilità tra Operazioni/Misure (reg. UE n. 808/2014 art.11)

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare su una stessa particella catastale e per una medesima coltura contestualmente agli impegni dell'operazione 10.1.02 anche gli impegni (principali e/o accessori dove esistenti) a valere su diverse Misure/operazioni.

L'operazione 10.1.02 “Avvicendamento con leguminose foraggere” è **combinabile esclusivamente** con la seguente operazione della Misura 10:

- 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento”

L'operazione è combinabile inoltre con l'operazione 12.1.05 “Gestione più sostenibile degli input chimici (prodotti fitosanitari) a tutela delle zone Natura 2000” della Misura 12 sottomisura 12.1 Pagamento compensativo per zone agricole Natura 2000.

La descrizione delle combinabilità e dei relativi premi è riportata nell'allegato B al presente bando.

Gli impegni relativi all'operazione 10.1.02 “Avvicendamento con leguminose foraggere” NON sono combinabili con quelli previsti dalla Misura 11 e dalle restanti operazioni della Misura 12 sottomisura 12.1 (12.1.01, 12.1.02, 12.1.03 e 12.1.04).

8.2.3 ENTITA' DEL PREMIO ANNUALE

E' concesso un pagamento annuale per la sola coltura principale, indicata nel piano colturale grafico del fascicolo aziendale.

Per le parcelle oggetto di impegno il beneficiario riceverà un premio annuale pari a **145 € /ha**.

8.2.3.1 Collegamenti con il pagamento greening (art. 43 del reg. UE n. 1308/2013).

Le superfici soggette agli impegni dell'operazione 10.1.02 “Avvicendamento con leguminose foraggere” potrebbero essere utilizzate per soddisfare gli obblighi della componente “Aree di interesse ecologico” (EFA) previsti dalle pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente (c.d. greening) di cui all'art. 43 del reg. (UE) n. 1307/2013.

In caso di utilizzo delle superfici oggetto di impegno per soddisfare la componente EFA del greening il premio relativo alla presente operazione non viene pagato.

8.2.4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Le condizioni di ammissibilità all'operazione 10.1.02 sono riferite ai seguenti ambiti:

- condizioni relative al richiedente;
- condizioni relative alle superfici ed alle colture

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte in ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda di pagamento sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo e pagamento saldo).

8.2.4.1 Condizioni relative al richiedente

Possono presentare domanda di pagamento per l'operazione 10.1.02 gli imprenditori agricoli **già ammessi ai benefici della presente operazione negli anni 2016, 2017 o 2018**, nelle seguenti forme giuridiche:

- Imprese agricole individuali
- Società agricole
- Società cooperative agricole

I richiedenti devono possedere una partita IVA aperta alla data del 1/1/2019, così come risultante dall'anagrafe tributaria.

8.2.4.2 Condizioni relative alle superfici ed alle colture

Ambito territoriale

La superficie aziendale oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio dei Comuni classificati ISTAT

- di pianura delle province di Cremona e Mantova
- di pianura e collina delle province di Brescia e Pavia

La classificazione ISTAT dei Comuni lombardi è consultabile al sito ISTAT <http://www.istat.it/it/archivio/6789>.

Condizioni relative alle superfici

Le superfici ammesse a premio devono soddisfare contemporaneamente le seguenti condizioni:

1. essere condotti dal richiedente alla data del 1/1/2019.
La conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno;
2. non possono cambiare nel periodo di impegno.

La **superficie minima** oggetto di impegno deve essere pari ad **1 ettaro**.

Le particelle catastali non georeferenziate non possono essere richieste a premio in quanto non presenti nel PCG; esse comunque dovranno essere dichiarate in domanda in una apposita sezione.

Qualora nelle domande di sostegno (iniziali)/pagamento degli anni precedenti fossero state richieste a premio particelle catastali ancora ad oggi non georeferenziate, si precisa comunque che tali particelle restano valide ai fini del rispetto della condizione di ammissibilità e che esse sono considerate a tutti gli effetti sotto impegno per la presente operazione.

La superficie accertata può ridursi nell'arco del periodo di impegno di una **quota massima pari al 15 %** della superficie accertata con la domanda del primo anno di adesione, purché sia sempre garantito il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'operazione.

Alcuni esempi esplicativi sull'applicazione di tale principio sono riportati nell'allegato C al presente bando.

Culture ammesse a premio

L'operazione si applica ai seminativi.

L'elenco dei codici coltura ammessi è quello già in vigore per le domande 2018 fatti salvi gli aggiornamenti per l'anno 2019 che verranno resi disponibili da AGEA; l'elenco è disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it).

8.2.4.3 Accesso preferenziale all'operazione

Sarà garantito un accesso preferenziale all'operazione ai richiedenti in possesso dei seguenti requisiti:

- parcelle richieste a premio ricadenti in Rete Natura 2000, Aree protette e Zone Vulnerabili ai nitrati.

L'accesso preferenziale viene concesso solo se almeno il 50 % della superficie sotto impegno ricade nelle aree interessate.

La quota del 50 % può essere raggiunta anche come sommatoria di superfici ricadenti in tipologie di aree diverse tra quelle previste.

Qualora una superficie ricada contemporaneamente in più tipologie di aree tra quelle previste, la stessa viene conteggiata una sola volta.

8.2.5 DOCUMENTAZIONE**8.2.5.1 Documentazione da allegare alla domanda**

Al momento della presentazione della domanda non occorre allegare alcuna documentazione.

8.2.5.2 Documentazione da conservare in azienda

Per l'intero periodo di impegno (6 anni) il beneficiario dovrà conservare in azienda la seguente documentazione:

- registro aziendale delle operazioni colturali che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA¹³, tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione.

¹³ Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie)

8.3 OPERAZIONE 10.1.03 - CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ NELLE RISAIE

8.3.1 FINALITA' ED OBIETTIVI

In Lombardia le risaie sono coltivate con la tecnica irrigua della sommersione, grazie alla considerevole disponibilità di acqua nelle aree di coltivazione, e costituiscono ambienti umidi secondari di elevato valore ecologico importanti per la conservazione di numerose specie animali. Tuttavia, la messa in asciutta delle camere (normalmente quattro volte durante il ciclo produttivo), può avere effetti negativi sulla sopravvivenza della maggior parte degli organismi acquatici, alcuni dei quali sono presenti solo nel corso della primavera.

In relazione a quanto sopra, il contributo delle risaie alla conservazione e all'incremento della biodiversità può essere migliorato se si adottano misure per la gestione dell'acqua in grado di mitigare l'effetto negativo delle periodiche asciutte sugli organismi acquatici che si sviluppano all'interno delle camere allagate.

Inoltre, mantenendo un certo quantitativo di predatori di larve di zanzare, l'azione favorisce la riduzione della presenza e della diffusione di questo insetto nei territori limitrofi alle aree risicole, normalmente contrastata con trattamenti insetticidi.

L'operazione contribuisce all'adattamento ai cambiamenti climatici attraverso un incremento della biodiversità e, con l'impegno facoltativo della copertura vegetale autunno vernina dei terreni, favorisce una riduzione dei fenomeni di erosione dei suoli.

8.3.2 IMPEGNI DELL'OPERAZIONE

La durata degli impegni è di **6 anni**.

Gli impegni sottoscritti dal richiedente con la domanda di sostegno (iniziale)/pagamento si riferiscono **all'anno solare** (1 gennaio – 31 dicembre).

Riepilogo degli impegni principali:

- A. Realizzazione e mantenimento di un fossetto per camera di risaia nel quale dovrà essere assicurata la presenza di acqua durante le asciutte;
- B. Mantenere costantemente inerbito un argine della camera soggetta ad impegno;

Riepilogo degli impegni accessori:

- C. Gestione delle stoppie;
- D. Sommersione della risaia nel periodo invernale;
- E. Realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose (ad esempio veccia, trifoglio), anche in consociazione (ad es. con triticale).

8.3.2.1 Descrizione degli impegni principali

Gli impegni dell'operazione 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie" sono i seguenti:

- A. Realizzazione e mantenimento di un fossetto per camera di risaia.** Costituire, in ogni camera di risaia oggetto di impegno, un fossetto nel quale dovrà essere assicurata la presenza di acqua durante le asciutte.

- **Posizionamento del fossetto:** all'interno della camera di risaia. La finalità del fossetto è quella di raccogliere, durante la fase di asciutta, la massima quantità di microfauna presente nell'acqua della risaia stessa. Il fossetto non deve essere contiguo ad un canale irriguo di competenza di un Consorzio di Bonifica ovvero posto ad una distanza di almeno 2 metri. Non sono ammissibili a premio le scoline ed i canali adacquatori.
- **Caratteristiche geometriche del fossetto:** deve interessare l'intera lunghezza della camera in cui è posizionato, avere sezione trapezoidale con base maggiore rivolta verso l'alto di almeno 60 cm ed profondità di almeno 40 cm, al momento della realizzazione.
- **Durata del fossetto:** deve essere presente in risaia dalla prima sommersione fino all' asciutta finale di pre-raccolta del riso.
- **Livello dell'acqua nel fossetto:** deve essere mantenuto costantemente pieno di acqua per tutto il ciclo produttivo, dal primo ingresso dell'acqua alla asciutta finale di pre-raccolta, per tutta la sua lunghezza affinché esso costituisca la zona di rifugio per la fauna acquatica durante le asciutte.
- **Manutenzione del fossetto:** per evitare interferenze negative sul ciclo biologico della fauna acquatica non possono essere effettuati interventi di manutenzione dal 15 marzo al 15 agosto, fatti salvi interventi limitati di ripristino della funzionalità idraulica dello stesso.

B. Mantenere costantemente inerbito un argine della camera soggetta ad impegno, a partire dall'inizio della stagione di coltivazione del riso e per tutta la durata della stessa. L'inerbimento può essere realizzato mediante semina o sviluppo della vegetazione spontanea, ed ha la finalità di preservare un ambiente indisturbato per la nidificazione di alcune specie di uccelli (avifauna stanziale), quali il pavoncello, la gallinella d'acqua, etc.
Nel caso in cui il fossetto della camera oggetto di impegno sia adiacente ad una strada poderale o interpoderale in luogo dell'argine può essere mantenuta inerbita e gestita con le stesse modalità indicate sopra, la relativa banchina o bordo.

Indicazioni operative

Qualora la creazione del fossetto determini l'instabilità dell'argine è importante mantenere una distanza di sicurezza tra l'argine della camera ed il fossetto.

Solchetti secondari o scoline: per favorire la raccolta della microfauna all'interno del fossetto durante il deflusso dell'acqua e/o il mantenimento dell'acqua nel fossetto durante l'asciutta, può essere utile realizzare delle scoline, ad andamento tendenzialmente perpendicolare al solco, in relazione alla dimensione e forma della camera ed alla natura del terreno.

NOTA BENE:

Qualora l'impegno di realizzare e mantenere un fossetto per camera di risaia (impegno A) risulti violato per una superficie superiore o uguale al 50 % della superficie sotto impegno (S.O.I.), per l'operazione non viene riconosciuto alcun premio.

8.3.2.2 Descrizione degli impegni accessori

In aggiunta agli impegni principali sopra descritti, sulla medesima superficie, è possibile adottare **uno** dei seguenti impegni accessori:

- C – Gestione delle stoppie;
- D – Sommersione della risaia nel periodo invernale;

- E – Realizzazione di una cover crop autunno-vernina con leguminose (ad es. veccia, trifoglio), anche in consociazione (ad esempio, con il triticale).

L'adesione agli impegni accessori deve essere indicata in domanda solamente nell'anno in cui si intendono portare a termine; tali impegni saranno pagati solo per le annualità in cui verranno richiesti.

Poiché è obbligatorio realizzare gli impegni accessori almeno due volte nel corso dell'impegno, la prima realizzazione deve avvenire entro il terzo anno di impegno e la seconda entro il quarto.

C. Gestione delle stoppie

Il mantenimento in campo delle stoppie di riso, produce un significativo effetto per l'aumento della biodiversità poiché costituiscono un ambiente di elevato interesse naturalistico, in quanto ospitano cospicue popolazioni di uccelli migratori per i quali tali ambienti risultano ottimali.

L'impegno per il richiedente è il seguente:

- **Mantenere le stoppie in campo fino alla fine di febbraio, almeno due anni nell'arco del periodo di impegno;**
- **Tenere ed aggiornare il registro aziendale delle operazioni colturali** che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA¹⁴, tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione.

Indicazioni operative

La trebbiatura meccanica del riso, al fine di ottenere stoppie che fungano da protezione per la fauna, può essere effettuata secondo le seguenti alternative:

- a) taglio dei culmi con le pannocchie. Questo metodo lascia stoppie di altezza variabile, da cui è asportata la parte terminale;
- b) "sgranatura" della spiga. Questo metodo sarebbe il più indicato ai fini del conseguimento della tutela della avifauna migratoria perché lasciando i culmi in piedi e le pannocchie svuotate costituisce una habitat di altezza ottimale.

NOTA BENE:

Il premio relativo all'impegno accessorio "**Gestione delle stoppie**" non viene riconosciuto:

- qualora la gestione delle stoppie non venga effettuata per almeno due anni nell'arco del periodo di impegno;
- qualora l'impegno di mantenere le stoppie in campo, gestite come indicato nel paragrafo "indicazioni operative", fino alla fine di febbraio, risulti violato su una superficie maggior o uguale al 30% della SOI.

¹⁴ Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie).

D. Sommersione della risaia nel periodo invernale.

La sommersione invernale della risaia assicura il mantenimento di un ambiente favorevole alla conservazione della biodiversità animale e vegetale e al miglioramento della struttura del suolo.

L'intervento si realizza sulla superficie oggetto d'impegno con le seguenti modalità:

- A. effettuare la sommersione almeno **due anni** nell'arco del periodo d'impegno;
- B. mantenere l'acqua continuativamente per almeno **60 giorni** nel periodo compreso tra la raccolta del riso e la fine del mese di febbraio. Periodi successivi di sommersione possono essere effettuati secondo le disponibilità del Consorzio di Bonifica previa specifici accordi; tali periodi possono non essere consecutivi.
- C. dotare le camere della risaia di una rete di solchi per sgrondare velocemente l'acqua nella fase precedente la preparazione il letto di semina;
- D. ripristinare gli argini delle camere della risaia eventualmente degradati;
- E. mantenere il livello dell'acqua almeno pari a **5 centimetri**;
- F. tenere ed aggiornare il registro aziendale delle operazioni colturali che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA, tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione.

Al momento della compilazione della domanda è indispensabile che il richiedente indichi il Consorzio di Bonifica di riferimento e la portata d'acqua necessaria, utilizzando gli appositi campi presenti nel modulo informatico.

L'attivazione di questo impegno è subordinata al parere positivo espresso dal Consorzio di Bonifica di riferimento, reso in funzione delle necessità di manutenzione della rete da esso gestita. Il beneficiario riceverà comunicazione in merito alla disponibilità di acqua entro fine agosto dell'anno di presentazione della domanda.

In caso di disponibilità dell'acqua il beneficiario dovrà effettuare la prenotazione dell'acqua invernale presso il Consorzio di Bonifica di riferimento.

NOTA BENE:

Il premio per l'impegno accessorio "**Sommersione della risaia nel periodo invernale**" non viene riconosciuto nei seguenti casi:

- qualora la sommersione non venga effettuata per almeno due anni nell'arco del periodo di impegno;
- qualora il periodo di sommersione continuativo sia inferiore o uguale a 50 giorni.

E. Realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose (ad esempio, veccia, trifoglio), anche in consociazione (ad esempio, con il triticale).

Le leguminose favoriscono la presenza di pronubi e quindi il mantenimento della biodiversità e, attraverso il sovescio, l'accumulo di sostanza organica ed il miglioramento della fertilità del suolo e l'arricchimento del terreno in azoto prelevato dall'aria, risultando più efficaci di altre specie (graminacee, crucifere) al miglioramento del suolo, soprattutto in riferimento ad una coltura depauperante come il riso, che si avvantaggia maggiormente degli apporti azotati del sovescio con leguminosa.

L'intervento si realizza sulla superficie oggetto d'impegno con le seguenti modalità:

- A. realizzare sulle medesime particelle, per almeno **due anni** nell'arco del periodo di impegno, una cover crop autunno vernina tramite la semina di leguminose, anche in consociazione (ad esempio, con il triticale); in caso di consociazione le leguminose dovranno essere prevalenti rispetto alle altre essenze. La cover deve interessare uniformemente la superficie oggetto di impegno;
- B. eseguire le operazioni colturali di **cura del cotico**, con particolare attenzione ad evitare ristagni idrici (attraverso la realizzazione, ove necessario, di canali di scolo);
- C. non utilizzare prodotti fitosanitari;
- D. mantenere in campo la coltura **fino alla fine di febbraio**, all'avvio delle usuali operazioni di preparazione delle camere di risaia, quando si provvederà ad interrarla (sovescio obbligatorio);
- E. tenere ed aggiornare il registro che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA, tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione.

Nell'anno in cui viene richiesto il premio per l'impegno aggiuntivo "cover crop" il fascicolo aziendale nel piano colturale grafico dovrà riportare, oltre la coltura principale, anche l'indicazione della cover.

NOTA BENE:

Il premio per l'impegno accessorio "Realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose" non viene riconosciuto nei seguenti casi:

- se, su una superficie maggiore o uguale al 30% della superficie sotto impegno (SOI), la cover crop autunno vernina con leguminose indicate (prevalenti) anche in consociazione non sia presente o non interessi uniformemente la SOI;
- se la cover crop non è stata seminata per almeno due anni nell'arco del periodo di impegno sulle medesime superfici per una superficie maggiore del 20% della SOI.

8.3.2.3 Impegni pertinenti di condizionalità

Tra gli impegni di Condizionalità, di cui all'allegato A al presente bando, per l'operazione 10.1.03 ne vengono individuati alcuni più strettamente collegati agli impegni dell'operazione.

Tale sottoinsieme assume la denominazione di "impegni pertinenti di condizionalità".

La descrizione degli impegni pertinenti di condizionalità è riportata nell'allegato A al presente bando fatte salve eventuali modifiche ed integrazioni conseguenti alle emanande disposizioni nazionali e regionali in materia di condizionalità per l'anno 2019.

8.3.2.4 Combinabilità tra Operazioni/Misure (reg. UE n. 808/2014 art.11)

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare su una stessa particella e per una medesima coltura, contestualmente agli impegni dell’operazione 10.1.03 anche gli impegni (principali e/o accessori dove esistenti) a valere su diverse Misure/operazioni.
L’operazione 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie” è combinabile esclusivamente con le seguenti operazioni della Misura 10:

- 10.1.01 “Produzioni agricole integrate”; oltre agli impegni base **si può collegare un solo impegno accessorio**.
- 10.1.04 “Agricoltura conservativa”; gli impegni accessori delle due operazioni sono tutti alternativi tra loro;
- 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento”.
- 10.1.01 “Produzioni agricole integrate”¹⁵+ 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento”;
- 10.1.04 “Agricoltura conservativa” + 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento”.

Si ricorda che a decorrere dall’anno 2019 l’operazione 10.1.01 “Produzioni agricole integrate” non può essere attivata (inizio impegno) in combinabilità con l’operazione 10.1.03. nè nell’ambito di una domanda iniziale nè in una domanda di pagamento.

L’operazione 10.1.03 è combinabile inoltre:

- con la Misura 11 “Agricoltura biologica”;
- con la Misura 11 “Agricoltura biologica” + Misura 10 op. 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento”.

La descrizione delle combinabilità e dei relativi premi è riportata nell’allegato B al presente bando.
NON è invece combinabile con la Misura 12 “Pagamenti compensativi per la aree agricole in Natura 2000”.

8.3.3 ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE

E’ concesso un pagamento annuale per la sola coltura principale (riso), indicata nel piano culturale grafico del fascicolo aziendale.
Per le parcelle oggetto di impegno il beneficiario riceverà un premio annuale pari a:

Coltura	Impegni principali (€/Ha)	Impegno accessorio C - gestione stoppie (€/Ha)	Impegno accessorio D – sommersione risaia (€/Ha)	Impegno accessorio E - cover crop (€/Ha)	Totale indennizzo (€/Ha)
Riso	125				125
Riso	125	40			165
Riso	125		190		315
Riso	125			180	305

¹⁵ Limitatamente alla coltura RISO.

8.3.3.1 Collegamenti con il pagamento greening (art. 43 del Reg. UE n. 1307/2013).

Gli impegni dell'operazione 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie" di cui al precedente paragrafo 8.3.2 sono di natura completamente diversa rispetto agli obblighi previsti dalle pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente (c.d. greening) di cui all'art. 43 del reg. (UE) n. 1307/2013.

Pertanto i premi dell'operazione 10.1.03 vengono percepiti interamente anche da coloro che presentano Domanda Unica e che sono soggetti al rispetto degli obblighi previsti dal greening.

8.3.4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Le condizioni di ammissibilità all'operazione 10.1.03 sono riferite ai seguenti ambiti:

- condizioni relative al richiedente;
- condizioni relative alle superfici ed alle colture;
- condizioni relative agli impegni accessori.

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte in ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda di sostegno (iniziale)/pagamento sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo e pagamento saldo).

8.3.4.1 Condizioni relative al richiedente

Possono presentare la domanda di sostegno (iniziale)/pagamento per l'operazione 10.1.03 gli imprenditori agricoli nelle seguenti forme giuridiche:

- Imprese agricole individuali
- Società agricole
- Società cooperative agricole

I richiedenti devono possedere una partita IVA aperta alla data del 1/1/2019, così come risultante dall'anagrafe tributaria.

Per quanto riguarda l'impegno aggiuntivo "Sommersione invernale della risaia", potrà aderire colui che governa direttamente la distribuzione aziendale dell'acqua derivata dal Consorzio di bonifica (tenimento isolato) e che acquisisce l'acqua a titolo oneroso.

8.3.4.2 Condizioni relative alle superfici ed alle colture**Ambito territoriale**

La superficie oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della regione Lombardia, classificato da ISTAT di **pianura**.

La classificazione ISTAT dei Comuni lombardi è consultabile al sito ISTAT <http://www.istat.it/it/archivio/6789>.

Condizioni relative alle superfici

Le superfici ammesse a premio devono essere condotte dal richiedente alla data del 1/1/2019. La conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno.

Sono ammissibili all'operazione 10.1.03 le superfici regionali coltivate a riso con tecniche agronomiche che prevedono la sommersione della risaia (a semina tradizionale, a semina interrata a file con successiva immersione).

Non sono ammissibili a premio le superfici occupate dai canali utilizzati per soddisfare l'obbligo greening relativo alle EFA.

Le particelle catastali non georeferenziate non possono essere richieste a premio in quanto non presenti nel PCG; esse comunque dovranno essere dichiarate in domanda in una apposita sezione.

La **superficie minima** oggetto di impegno deve essere almeno il **10% della superficie aziendale coltivata a riso** e comunque **non deve essere inferiore ad 1 ettaro**.

Durante il periodo d'impegno la superficie richiesta a premio può interessare particelle catastali diverse da quelle della domanda iniziale.

La superficie accertata può ridursi nell'arco del periodo di impegno di una **quota massima pari al 15 %** della superficie accertata con la domanda del primo anno di adesione, purché sia sempre garantito il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'operazione.

Alcuni esempi esplicativi sull'applicazione di tale principio sono riportati nell'allegato C al presente bando.

Condizioni relative alle colture

L'operazione si applica alle superfici dedicate alla coltivazione di riso.

L'elenco dei codici coltura ammessi è quello già in vigore per le domande 2018 fatti salvi gli aggiornamenti per l'anno 2019 che verranno resi disponibili da AGEA; l'elenco è disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it).

8.3.4.3 Condizioni relative agli impegni accessori

Gli impegni accessori:

- possono essere applicati **solo alle superfici coltivate a riso** oggetto degli impegni principali;
- possono essere adottati su una superficie inferiore rispetto a quella soggetta al rispetto degli impegni principali;
- sono alternativi tra loro quindi non possono essere adottati contemporaneamente su una stessa porzione della particella catastale;
- devono riguardare tutta la superficie di una particella catastale.

L'adesione agli impegni accessori deve essere indicata in domanda solamente nell'anno in cui si intendono portare a termine gli stessi e saranno pagati solo per le annualità in cui verranno richiesti.

Per quanto riguarda l'impegno accessorio E "Realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose (ad esempio, veccia, trifoglio,) anche in consociazione (ad esempio, con il triticale)" la particella catastale oggetto di impegno deve essere sempre la medesima.

E' oggetto di premio esclusivamente la cover crop da realizzare nell'autunno dell'anno solare in cui è stato richiesto l'impegno accessorio.

Non sono ammesse coperture vegetali ottenute con seme autoprodotta o per inerbimento spontaneo delle superfici.

Per quanto riguarda l'impegno D "Sommersione invernale della risaia" non sono ammissibili a questo impegno accessorio i richiedenti che abbiano all'interno della propria azienda appostamenti fissi di caccia.

8.3.4.4 Accesso preferenziale all'operazione

Sarà garantito un accesso preferenziale all'operazione ai richiedenti in possesso dei seguenti requisiti:

- parcelle richieste a premio ricadenti in Rete Natura 2000, Aree protette;
- produttori biologici riconosciuti come produttori ai sensi della normativa vigente iscritti all'elenco nazionale.

L'accesso preferenziale per il requisito di cui al primo punto viene concesso solo se almeno il 50 % della superficie sotto impegno ricade nelle aree interessate.

La quota del 50 % può essere raggiunta anche come sommatoria di superfici ricadenti in tipologie di aree diverse tra quelle previste.

Qualora una superficie ricada contemporaneamente in più tipologie di aree tra quelle previste, la stessa viene conteggiata una sola volta.

8.3.5 DOCUMENTAZIONE

8.3.5.1 Documentazione da allegare alla domanda

Al momento della presentazione della domanda non è necessario allegare alcuna documentazione.

8.3.5.2 Documentazione da conservare in azienda

Per l'intero periodo di impegno (6 anni) il beneficiario dovrà conservare in azienda la seguente documentazione:

registro aziendale delle operazioni colturali che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA¹⁶, tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione.

In caso di adesione all'impegno aggiuntivo D "Sommersione invernale della risaia":

- documento comprovante l'avvenuto pagamento dell'acqua iemale.

In caso di adesione all'impegno aggiuntivo E "Realizzazione di una cover crop autunno-vernina con leguminose":

- Fatture di acquisto della semente; i quantitativi di seme acquistati dovranno risultare idonei a garantire la copertura della superficie sotto impegno;
- Etichette della semente utilizzata per la cover crop.

¹⁶ Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie).

8.4 OPERAZIONE 10.1.04 - AGRICOLTURA CONSERVATIVA

8.4.1 FINALITA' ED OBIETTIVI

I terreni agricoli sono normalmente soggetti ad arature profonde e lavorazioni periodiche e rimangono privi di copertura vegetale per alcuni periodi nel corso dell'anno; questa modalità convenzionale di coltivazione dei terreni comporta una serie di effetti negativi, quali emissione di CO₂, alti consumi energetici, riduzione della biodiversità e della sostanza organica, aumento dell'erosione e inquinamento delle acque.

La coltivazione dei terreni con tecniche di agricoltura conservativa è un'alternativa ai metodi tradizionali e consente di contrastare in modo efficace il degrado dei suoli, migliorandone la struttura, la resistenza all'erosione e al compattamento e la capacità di assorbire e trattenere l'acqua.

L'agricoltura conservativa consente di ottimizzare l'uso delle riserve fossili e contrastare la riduzione della sostanza organica; la fertilità del suolo è gestita attraverso il mantenimento del residuo colturale (mulching), le rotazioni colturali e la lotta alle infestanti, mentre l'effetto del rimescolamento meccanico degli strati è sostituito con le azioni naturali ad opera della fauna tellurica, degli apparati radicali delle piante e dei microorganismi presenti nel terreno, riducendo così al minimo le azioni meccaniche.

L'operazione vuole sostenere l'impresa agricola che adotta questa tecnica di coltivazione, quando è alto il rischio di errori, riconoscendole i maggiori costi e i mancati ricavi fino al raggiungimento delle condizioni agronomiche e pedologiche del nuovo equilibrio.

Tra le esternalità positive dell'operazione che contribuiscono all'obiettivo trasversale "mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici" si sottolineano in particolare:

- lo stoccaggio del carbonio nel terreno (attraverso l'incremento della sostanza organica stabile dei suoli);
- la riduzione dei fenomeni di erosione del suolo;
- l'aumento della capacità di ritenzione idrica dei suoli, che determina un risparmio idrico.

8.4.2 IMPEGNI DELL'OPERAZIONE

L'operazione si articola in due interventi:

Intervento 1 – introduzione di tecniche di semina diretta su sodo

a) Introduzione di tecniche di semina diretta su sodo da agricoltura convenzionale;

Con il presente intervento si intende sostenere l'agricoltore che adotta il metodo della semina diretta su sodo, quindi effettuata senza aratura del terreno e senza le operazioni complementari di preparazione del letto di semina. Tale cambiamento nella tecnica di produzione comporta un periodo di adattamento, durante il quale l'agricoltore è soggetto a maggiori costi e minori ricavi rispetto alle normali e consolidate prassi di coltivazione.

b) Introduzione di tecniche di semina diretta su sodo da tecniche di minima lavorazione (da PSR 2007-13).

Con questo intervento si vuole favorire il passaggio alle tecniche di semina diretta su sodo per quegli agricoltori che, avendo già in uso la coltivazione dei terreni con il metodo della minima lavorazione, che prevede lavorazioni meno impattanti rispetto alle convenzionali tecniche di coltivazione, intendono fare un ulteriore passo verso tecniche ancora più attente all'ambiente e favorevoli al mantenimento delle caratteristiche dei suoli in termini di struttura, riduzione dell'erosione e del compattamento nonché della diminuzione della sostanza organica.

Intervento 2 - introduzione di tecniche di minima lavorazione.

Con il presente intervento si intende sostenere l'agricoltore che intende adottare il metodo della minima lavorazione, ovvero lavorazioni meno impattanti rispetto all'aratura convenzionale, eseguite senza il rivoltamento dello strato attivo del terreno. Tale cambiamento nella tecnica di produzione comporta un periodo di adattamento, durante il quale l'agricoltore è soggetto a maggiori costi e minori ricavi rispetto alle normali e consolidate prassi di coltivazione.

La durata degli impegni è di **6 anni**.

Gli impegni sottoscritti dal richiedente con la domanda di sostegno (iniziale)/pagamento si riferiscono **all'anno solare** (1 gennaio – 31 dicembre).

Durante il periodo di impegno non è possibile passare da un intervento all'altro né cambiare la tipologia (1a e 1b) nell'ambito dell'intervento 1.

Riepilogo impegni principali - Intervento 1(semina diretta su sodo)

- A. Effettuare la non lavorazione o semina diretta su sodo (no tillage o sod seeding),
- B. Divieto di rimescolamento degli strati del profilo attivo del terreno;
- C. Mantenere in loco i residui colturali e/o le stoppie delle colture principali praticate per avere uno strato di materiale vegetale a scopo protettivo (mulching) e apporto di sostanza organica;
- D. Non utilizzare fanghi di depurazione.

Riepilogo impegni principali - Intervento 2 (minima lavorazione)

- A. Divieto di lavorazione del terreno a profondità superiori ai 20 cm;
- B. Divieto di rimescolamento degli strati del profilo attivo del terreno;
- C. Mantenere in loco i residui colturali e/o delle stoppie delle colture principali praticate per avere uno strato di materiale vegetale a scopo protettivo (mulching) e di apporto di sostanza organica;
- D. Non utilizzare fanghi di depurazione.

Riepilogo impegni accessori - Intervento 1 e intervento 2

- E. Realizzazione di una cover crop estiva o autunno vernina.

8.4.2.1 Descrizione degli impegni principali

Intervento 1 - Introduzione di tecniche di semina diretta su sodo:

a) da agricoltura convenzionale

b) da tecniche di minima lavorazione

- A. Effettuare la non lavorazione o semina diretta su sodo** (no tillage o sod seeding), che consiste nella deposizione del seme nel terreno con il solo impiego di apposite macchine seminatrici, senza alterarne la struttura preesistente, eccetto che per una fascia ristretta di larghezza massima di **8-10 cm** in corrispondenza di ogni fila di semina.

Qualora si faccia ricorso a terzi, le fatture relative alle operazioni colturali dovranno riportare la seguente dicitura: "Semina effettuata con seminatrice da sodo conformemente alle indicazioni del bando di misura 10 (op. 10.1.04) del PSR 2014-2020".

Alla fattura dovrà essere allegata una dichiarazione congiunta del terzista e del beneficiario, completa di data e firma, che indichi quali particelle catastali sono state lavorate.

Tale documentazione dovrà essere presente in azienda.

- B. Divieto di rimescolamento degli strati del profilo attivo del terreno.**

Solo in caso di condizioni pedoclimatiche particolarmente sfavorevoli (anossia radicale, eccessivo compattamento del suolo o evidenti fenomeni di ristagno) è concesso il ricorso all'uso di decompattatori conservativi che non provochino l'inversione degli strati di terreno.

Il beneficiario è tenuto a comunicare preventivamente alla UTR Struttura Agricoltura, Foreste, caccia e pesca competente per territorio/Amministrazione Provinciale di Sondrio – Settore Agricoltura, ambiente, caccia e pesca - l'intenzione di ricorrere a tali lavorazioni, indicando le motivazioni e le particelle interessate; in merito alla richiesta viene espresso un parere entro 10 giorni.

Per ridurre al minimo le zone in cui può crearsi compattamento, è data facoltà al beneficiario di individuare apposite **corsie di transito** all'interno dei campi o lungo le capezzagne, sulle quali è possibile intervenire con decompattatori conservativi senza l'autorizzazione di cui sopra. Tali operazioni devono essere in ogni caso eseguite solo quando assolutamente necessarie.

Le corsie, della larghezza massima di 5 mt, devono essere identificate su una cartografia aziendale in modo da essere facilmente individuate nelle operazioni di controllo.

- C. Mantenere in loco i residui colturali e/o delle stoppie delle colture principali praticate per avere uno strato di materiale vegetale a scopo protettivo (mulching) e di apporto di sostanza organica.**

E' consentita la trinciatura dei residui colturali.

E' consentita l'asportazione parziale delle paglie e degli stocchi purché ne resti un quantitativo sufficiente a garantire la copertura del terreno.

- D. Non utilizzare fanghi di depurazione.**

NOTA BENE:

Qualora non venga rispettato l'impegno di effettuare la non lavorazione o semina diretta su sodo (impegno A) su una superficie maggiore o uguale al 50 % della superficie sotto impegno (S.O.I.)¹⁷, il premio per detta operazione/gruppo coltura non viene riconosciuto.

Intervento 2 - introduzione di tecniche di minima lavorazione.**A. Divieto di lavorazione del terreno a profondità superiori ai 20 cm (minima lavorazione).**

Nei primi 20 cm di terreno lavorato è fatto divieto di effettuare lavorazioni che ne provochino l'inversione degli strati (es. divieto di aratura rovesciante, di livellamento laser, ecc.).

Si considera equiparata alla minima lavorazione, per le sole colture sarchiate con interfila superiore a 40 cm, la tecnica dello **"strip till"**, con lavorazione del terreno per la preparazione alla semina, eseguita in bande di dimensioni **non superiori a 20 cm** di larghezza così che sulla rimanente porzione di suolo permangano tutti i residui colturali. La semina viene successivamente effettuata all'interno delle "strisce" lavorate.

B. Divieto di rimescolamento degli strati del profilo attivo del terreno

Solo in caso di condizioni pedoclimatiche particolarmente sfavorevoli (anossia radicale, eccessivo compattamento del suolo o evidenti fenomeni di ristagno) è concesso il ricorso all'uso di decompattatori conservativi che non provochino l'inversione degli strati di terreno.

Il beneficiario è tenuto a comunicare preventivamente alla UTR Struttura Agricoltura, Foreste, caccia e pesca competente per territorio/Amministrazione Provinciale di Sondrio – Settore Agricoltura, ambiente, caccia e pesca - l'intenzione di ricorrere a tali lavorazioni, indicando le motivazioni e le particelle interessate; in merito alla richiesta viene espresso un parere entro 10 giorni.

Per ridurre al minimo le zone in cui può crearsi compattamento, è data facoltà al beneficiario di individuare apposite **corsie di transito** all'interno dei campi o lungo le capezzagne, sulle quali è possibile intervenire con decompattatori conservativi senza l'autorizzazione di cui sopra. Tali operazioni devono essere in ogni caso eseguite solo quando assolutamente necessarie.

Le corsie, della larghezza massima di 5 mt, devono essere identificate su una cartografia aziendale in modo da essere facilmente individuate nelle operazioni di controllo.

C. Mantenere in loco i residui colturali e/o delle stoppie delle colture principali praticate per avere uno strato di materiale vegetale a scopo protettivo (mulching) e di apporto di sostanza organica.

E' consentita la trinciatura dei residui colturali.

E' consentita l'asportazione parziale delle paglie e degli stocchi purché ne resti un quantitativo sufficiente a garantire la copertura del terreno.

D. Divieto di utilizzo dei fanghi di depurazione.

¹⁷ Per SOI riferita all'operazione si intende la sommatoria della SOI dell'intervento 1 a + intervento 1 b + intervento 2

Per le colture estive a file, nel caso l'agrotecnica lo richiedesse, **è ammesso un intervento meccanico di sarchiatura/rincalzatura dell'interfila** purché vengano rispettati i seguenti principi:

- Rottura della crosta superficiale del terreno ed eventuale spostamento dal centro dell'interfila, senza inversione degli strati, che garantisca la copertura non totale del residuo colturale presente in superficie;
- Profondità di lavorazione non superiore a 5 cm rispetto al piano di campagna.

Sono compatibili con la tecnica di minima lavorazione:

- a) la realizzazione di piccole cordolature di contenimento dell'acqua in caso di irrigazione per scorrimento;
- b) l'applicazione localizzata di geodisinfestanti (qualora necessari);
- c) la concimazione minerale localizzata contestuale alla sarchiatura, in modo da ottenere un riduzione delle perdite di azoto in atmosfera;
- d) la posa di manichette per l'irrigazione a goccia mirate al risparmio idrico.

Le operazioni colturali di cui ai precedenti punti b), c), d) devono essere effettuate contestualmente alla sarchiatura/rincalzatura, in modo da arrecare il minor disturbo possibile al terreno (profondità non superiore a 5 cm e divieto di inversione degli strati di terreno).

Qualora si faccia ricorso all'opera di terzi per le operazioni di semina e pre-semina, le fatture relative dovranno riportare la seguente dicitura: "Lavorazioni effettuate conformemente alle indicazioni del bando di Misura 10 (op. 10.1.04) del PSR 2014-2020".

Alla fattura dovrà essere allegata una dichiarazione congiunta del terzista e del beneficiario che indichi quali particelle catastali sono state lavorate.

Tale documentazione dovrà essere presente in azienda.

NOTA BENE:

Qualora non venga rispettato il sopracitato impegno A su una superficie maggiore o uguale al 50 % della superficie sotto impegno (S.O.I.)¹⁸, il premio per detta operazione/gruppo coltura non viene riconosciuto.

8.4.2.2 Descrizione degli impegni accessori

In aggiunta agli impegni principali sopra descritti, sulla medesima superficie, è possibile adottare l'impegno accessorio di seguito descritto.

L'impegno accessorio è applicabile sia all'intervento 1 "Introduzione di tecniche di semina diretta su sodo [lettere a) da agricoltura convenzionale e b) da minima lavorazione] che all'intervento 2 "Introduzione di tecniche di minima lavorazione".

L'adesione all'impegno accessorio deve essere indicata in domanda solamente nell'anno in cui si intende portare a termine; tale impegno sarà pagato solo per le annualità in cui verrà richiesto.

Poiché è obbligatorio realizzare l'impegno accessorio almeno due volte nel corso dell'impegno, la prima realizzazione deve avvenire entro il terzo anno di impegno e la seconda entro il quarto.

¹⁸ Per SOI riferita all'operazione si intende la sommatoria della SOI dell'intervento 1 a + intervento 1 b + intervento 2

E. Realizzazione di una cover crop estiva o autunno vernina.

L'impegno è così articolato:

- seminare almeno **2 anni** nell'arco del periodo di impegno, entro trenta giorni dalla raccolta della coltura principale, una cover crop e mantenerla almeno fino a trenta giorni prima della semina della successiva coltura; in caso di cover autunno-vernina non è comunque possibile terminare la cover prima della fine di febbraio.
- non effettuare trattamenti fitosanitari; è consentito l'uso di dissecanti, esclusivamente prima della semina della coltura principale successiva, per la devitalizzazione in loco a fine ciclo della cover crop;
- al termine del periodo di coltivazione, la cover crop dovrà essere terminata meccanicamente o chimicamente. E' vietato raccogliere ed asportare la cover crop, che non potrà pertanto essere utilizzata in alcun modo, nemmeno con sfalci intermedi e nemmeno come materiale da utilizzare per scopi energetici;
- tenere ed aggiornare il registro delle operazioni colturali che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA¹⁹, tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione.

E' oggetto di premio esclusivamente la cover crop da realizzare nell'anno solare in cui è stato richiesto l'impegno aggiuntivo.

Nell'anno in cui viene richiesto il premio per l'impegno aggiuntivo "cover crop" il fascicolo aziendale nel piano colturale grafico dovrà riportare, oltre la coltura principale, anche l'indicazione della cover.

NOTA BENE:

Il premio per l'impegno accessorio "Realizzazione di una cover crop estiva o autunno vernina" non viene riconosciuto:

- qualora la cover non copra uniformemente una superficie maggiore o uguale al 30 % della superficie sotto impegno (SOI);

- qualora la cover crop non venga ripetuta per almeno due anni nell'arco del periodo di impegno, sulla medesima porzione di territorio (parcella/particella catastale), e tale violazione interessi una superficie maggiore del 20 %.

8.4.2.3 Impegni pertinenti di condizionalità

Tra gli impegni di Condizionalità, di cui all'allegato A al presente bando, per l'operazione 10.1.04 ne vengono individuati alcuni più strettamente collegati agli impegni dell'operazione.

Tale sottoinsieme assume la denominazione di "impegni pertinenti di condizionalità".

¹⁹ Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie).

La descrizione degli impegni pertinenti di condizionalità è riportata nell'allegato A al presente bando fatte salve eventuali modifiche ed integrazioni conseguenti alle emanande disposizioni nazionali e regionali in materia di condizionalità per l'anno 2019.

8.4.2.4 Combinabilità tra Operazioni/Misure (reg. UE n. 808/2014 art.11)

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare su una stessa particella e per una medesima coltura, contestualmente agli impegni dell'operazione 10.1.04 anche gli impegni (principali e/o accessori dove esistenti) a valere su diverse Misure/operazioni.

L'operazione 10.1.04 "Agricoltura conservativa" è combinabile esclusivamente con le seguenti operazioni della Misura 10:

- 10.1.03 Conservazione della biodiversità nelle risaie
- 10.1.10 Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento
- 10.1.03 Conservazione della biodiversità nelle risaie + 10.1.10 Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento

L'operazione è combinabile inoltre con l'operazione 12.1.05 "Gestione più sostenibile degli input chimici (prodotti fitosanitari) a tutela delle zone Natura 2000" della Misura 12 sottomisura 12.1 Pagamento compensativo per zone agricole Natura 2000.

La descrizione delle combinabilità e dei relativi premi è riportata nell'allegato B al presente bando.

Gli impegni relativi all'operazione 10.1.04 "Agricoltura conservativa" NON sono combinabili con quelli previsti dalle misure 11 "Agricoltura biologica" e dalle restanti operazioni della Misura 12 sottomisura 12.1 "Pagamento compensativo per zone agricole Natura 2000" (12.1.01, 12.1.02, 12.1.03 e 12.1.04).

8.4.3 ENTITA' DEL PREMIO ANNUALE

E' concesso un pagamento annuale per la sola coltura principale, indicata nel piano colturale grafico del fascicolo aziendale.

Per le parcelle soggette ad impegno il beneficiario riceverà un premio annuale pari a:

Intervento	Impegni principali (€/ha)	Impegno accessorio E Cover crop (€/ha)	Totale indennizzo (€/ha)
1 a) Introduzione di tecniche di semina diretta su sodo da agricoltura convenzionale	240		240
1 a) Introduzione di tecniche di semina diretta su sodo da agricoltura convenzionale	240	180	420
1 b) Introduzione di tecniche di semina diretta su sodo da tecniche di minima lavorazione	55		55
1 b) Introduzione di tecniche di semina diretta su sodo da tecniche di minima lavorazione	55	180	235
2. Introduzione di tecniche di minima lavorazione	185		185
2. Introduzione di tecniche di minima lavorazione	185	180	365

8.4.3.1 Collegamenti con il pagamento greening (art. 43 del Reg. UE n. 1307/2013).

Gli impegni dell'operazione 10.1.04 "Agricoltura conservativa" di cui al precedente paragrafo 8.4.2 sono di natura completamente diversa rispetto agli impegni corrispondenti agli obblighi previsti dalle pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente (c.d. greening) di cui all'art. 43 del reg. (UE) n. 1307/2013.

Pertanto i premi dell'operazione 10.1.04 vengono percepiti interamente anche da coloro che presentano Domanda Unica e che sono soggetti al rispetto degli obblighi previsti dal greening.

8.4.4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Le condizioni di ammissibilità all'operazione 10.1.04 sono riferite ai seguenti ambiti:

- condizioni relative al richiedente;
- condizioni relative alle superfici ed alle colture;
- condizioni relative agli impegni accessori.

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte in ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda di sostegno (iniziale)/pagamento, sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo e pagamento saldo).

8.4.4.1 Condizioni relative al richiedente

Possono presentare la domanda di sostegno (iniziale)/pagamento per l'operazione 10.1.04 gli imprenditori agricoli nelle seguenti forme giuridiche:

- Imprese agricole individuali
- Società agricole
- Società cooperative agricole

I richiedenti devono possedere una partita IVA aperta alla data del 1/1/2019, così come risultante dall'anagrafe tributaria; tale requisito deve essere posseduto anche dai richiedenti con sede legale nel Comune di Livigno.

8.4.4.2 Condizioni relative alle superfici ed alle colture

Ambito territoriale

La superficie aziendale oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della regione Lombardia.

Condizioni relative alle superfici

Le superfici ammesse a premio devono essere condotte dal richiedente alla data del 1/1/2019. La conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno.

Le particelle catastali non georeferenziate non possono essere richieste a premio in quanto non presenti nel PCG; esse comunque dovranno essere dichiarate in domanda in una apposita sezione.

Qualora nelle domande di sostegno (iniziali)/pagamento degli anni precedenti fossero state richieste a premio particelle catastali ancora ad oggi non georeferenziate, quindi non richiedibili a premio, si precisa comunque che tali particelle restano valide ai fini del rispetto della condizione di ammissibilità e che esse sono considerate a tutti gli effetti sotto impegno per la presente operazione.

La **superficie minima** da porre sotto impegno per aderire all'azione non deve essere inferiore al **10% della SAU a seminativo** e comunque non deve essere inferiore ad **1 ha**.

La SAU di riferimento per il suddetto calcolo del 10 % non comprende le superfici che hanno già beneficiato del premio per l'analogo intervento relativo alla misura 214 azione M "Introduzione di tecniche di agricoltura conservativa".

Tale indicazione è da considerarsi valida anche in caso di adesione contemporanea, seppur su superfici aziendali diverse, alla tecnica di semina su sodo ed alla minima lavorazione.

Non sono ammissibili a premio le superfici che hanno beneficiato dei premi della Misura 214 "Pagamenti Agroambientali" – azione M "Introduzione di tecniche di agricoltura conservativa" del PSR 2007-13, ad eccezione delle superfici che, dopo aver concluso l'impegno per la minima lavorazione, vengano richieste a premio per l'intervento 1b "Introduzione di tecniche di semina diretta su sodo da minima lavorazione" della presente operazione.

Per garantire l'efficacia ambientale dell'azione, le particelle catastali sottoposte ad impegno **dovranno restare le stesse nei 6 anni di impegno**. *Le particelle dovranno essere richieste a premio per tutta la superficie catastale condotta, ad eccezione di:*

- *particelle occupate parzialmente da elementi/colture a ciclo poliennale quali colture arboree, siepi, filari, fasce tampone boscate, prato permanente etc.;*
- *particelle la cui superficie sia divisa in più parti da elementi fisici quali canali, strade, fabbricati etc.*

La specifica di cui al punto precedente (in corsivo) viene gestita già a livello di piano colturale grafico con la generazione di appezzamenti differenti fra loro

La superficie accertata può ridursi nell'arco del periodo di impegno di una **quota massima pari al 15 %** della superficie accertata con la domanda del primo anno di adesione, purché sia sempre garantito il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'operazione.

Alcuni esempi esplicativi sull'applicazione di tale principio sono riportati nell'allegato C al presente bando.

Colture ammesse a premio

L'operazione si applica alle superfici dedicate alla coltivazione di seminativi, ad esclusione dei terreni lasciati a riposo.

Per l'intervento 1 (Semina su sodo) non sono ammesse a premio gli appezzamenti coltivati a riso.

L'elenco dei codici coltura ammessi è quello già in vigore per le domande 2018 fatti salvi gli aggiornamenti per l'anno 2019 che verranno resi disponibili da AGEA; l'elenco è disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it).

Sono ammessi a premio solo i prati monofiti e polifiti da vicenda di nuovo impianto realizzati nell'anno di presentazione della domanda di sostegno (iniziale)/pagamento. La durata massima dei **prati monofiti e polifiti da vicenda**, inclusi i medicaia, è di **3 anni** a decorrere dall'anno di impianto. Alla scadenza della durata massima di 3 anni deve essere seminata una coltura annuale.

8.4.4.3 Condizioni relative agli impegni accessori

L'impegno accessorio:

- può essere applicato solo alle superfici oggetto degli impegni principali;
- può essere adottato su una superficie inferiore rispetto a quella soggetta al rispetto degli impegni principali;
- deve riguardare tutta la superficie di una particella catastale.

L'adesione agli impegni accessori deve essere indicata in domanda solamente nell'anno in cui si intendono portare a termine gli stessi e saranno pagati solo per le annualità in cui verranno richiesti.

Per quanto riguarda l'impegno accessorio F "Realizzazione di una cover crop estiva o autunno vernina" si considerano cover crop unicamente le colture estive o autunno vernine seminate; non sono quindi ammesse coperture vegetali ottenute con seme autoprodotta o per inerbimento spontaneo delle superfici, né il ricaccio spontaneo della coltura precedente.

8.4.4.4 Accesso preferenziale all'operazione

Sarà garantito un accesso preferenziale all'operazione ai richiedenti in possesso dei seguenti requisiti:

- parcelle richieste a premio ricadenti in Aree Natura 2000, Aree protette e Zone Vulnerabili ai nitrati.

8.4.5 DOCUMENTAZIONE

8.4.5.1 Documentazione da allegare alla domanda

Al momento della presentazione della domanda non è necessario allegare alcuna documentazione.

8.4.5.2 Documentazione da conservare in azienda

Durante il periodo d'impegno (6 anni) il beneficiario dovrà conservare in azienda:

- **registro aziendale delle** operazioni colturali che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA²⁰, tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione;
- **fatture** relative a prestazioni di contoterzisti per l'effettuazione delle operazioni colturali di cui agli interventi 1 e/o 2, Le fatture dovranno riportare l'apposita dicitura segnalata negli impegni sopra descritti;
- **dichiarazione** congiunta del terzista e del beneficiario che indichi quali particelle catastali sono state lavorate;
- nel caso di adozione delle corsie di transito: **planimetria** catastale (scala 1:2.000) relativa alle particelle in cui sono ubicate le medesime;
- etichette della semente utilizzata per la cover crop;
- fatture di acquisto della semente utilizzata per la cover.

²⁰ Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie)

8.5 OPERAZIONE 10.1.05 - INERBIMENTI A SCOPO NATURALISTICO

8.5.1 FINALITA' ED OBIETTIVI

L'inerbimento di porzioni di superfici aziendali a seminativo attraverso la semina di un miscuglio di essenze a fioritura scalare favorisce una maggiore continuità alla presenza di pronubi durante la stagione di coltivazione e la costituzione di un habitat idoneo alla conservazione della biodiversità vegetale ed alla salvaguardia della fauna selvatica.

Gli inerbimenti realizzati con l'operazione infatti costituiscono ambienti che si connotano come importanti zone rifugio e riproduzione della fauna selvatica, andati scomparendo con lo sfruttamento dei terreni a fini produttivi.

L'operazione consente di modificare una pratica colturale in essere, contribuendo così a contrastare, nelle aree di pianura, la banalizzazione del paesaggio agrario intensamente coltivato.

8.5.2 IMPEGNI DELL'OPERAZIONE

La durata degli impegni è di **6 anni**.

Gli impegni sottoscritti dal richiedente con la domanda di sostegno (iniziale)/pagamento si riferiscono **all'anno solare** (1 gennaio – 31 dicembre).

8.5.2.1 Descrizione degli impegni principali

Gli impegni dell'operazione 10.1.05 "Inerbimenti a scopo naturalistico", sono i seguenti:

- A. Realizzare strutture lineari inerbite per scopi naturalistici su una superficie pari almeno al 10% dei seminativi aziendali richiesti a premio.**

La superficie deve essere distribuita in strutture lineari inerbite, poste ai margini delle superfici coltivate a seminativo (esclusi terreni lasciati a riposo, erbai e prati avvicendati) e su superfici diverse da quelle già soggette al vincolo di condizionalità "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua".

Son richiedibili a premio gli interi appezzamenti interessati dalle strutture lineari inerbite e solo quota parte degli appezzamenti a seminativo ad essi adiacenti, limitatamente alla quota di superficie appartenente alla stessa particella catastale su cui insiste anche la struttura lineare inerbita.

L'ampiezza della fascia inerbita deve avere larghezza minima di 3mt purché tale struttura non diventi prevalente rispetto al seminativo adiacente e conservi la caratteristica di "corridoio". La lunghezza minima delle fasce inerbite è pari a 100 metri, anche realizzata su particelle contigue.

Le fasce inerbite possono essere anche discontinue tra loro.

- B. Seminare annualmente un miscuglio** composto almeno per il 90% dalle seguenti essenze: trifogli, medica, lupinella, ginestrino, sulla. Non è ammesso l'impiego di miscugli provenienti da autoproduzione, né l'impiego di miscugli composti da altre essenze.
- C. Mantenere l'inerbimento** fino al **30 novembre** di ogni anno;
- D. Eseguire tutte le operazioni di cura e protezione del cotico** che mirano ad ottenere il buon sviluppo della composizione floristica del miscuglio, ed al contenimento delle specie infestanti, come gli interventi di erpicatura, rullatura, etc.. Tali operazioni dovranno essere annotate sul registro aziendale delle operazioni colturali. A fine ciclo la superficie inerbita dovrà essere sovesciata.

- E. Divieto di sfalcio prima del 31 agosto** di ogni anno della superficie inerbita; successivamente a tale data è possibile sfalciare le superfici sotto impegno ed asportare il prodotto.
- F. Divieto di utilizzo dei fanghi** di depurazione;
- G. Aggiornare il registro aziendale delle operazioni colturali** che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA²¹, tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione.

NOTA BENE:

Il premio per la presente operazione non viene riconosciuto, anche in caso di presenza della struttura lineare inerbita, nei seguenti casi:

- qualora il miscuglio dell'inerbimento è composto da solo 2 essenze tra quelle previste dal presente bando;
- oppure
- qualora il miscuglio dell'inerbimento, seminato con tutte le essenze previste, interessi una superficie inferiore o uguale al 50% della SOI.

8.5.2.2 Impegni pertinenti di condizionalità

Tra gli impegni di Condizionalità, di cui all'allegato A al presente bando, per l'operazione 10.1.05 ne vengono individuati alcuni più strettamente collegati agli impegni dell'operazione.

Tale sottoinsieme assume la denominazione di "impegni pertinenti di condizionalità".

La descrizione degli impegni pertinenti di condizionalità è riportata nell'allegato A al presente bando fatte salve eventuali modifiche ed integrazioni conseguenti alle emanande disposizioni nazionali e regionali in materia di condizionalità per l'anno 2019.

8.5.2.3 Combinabilità tra Operazioni/Misure (reg. UE n. 808/2014 art.11)

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare su una stessa particella e per una medesima coltura, contestualmente agli impegni dell'operazione 10.1.05 anche gli impegni (principali e/o accessori dove esistenti) a valere su diverse Misure/operazioni.

Gli impegni relativi all'operazione 10.1.05 "Inerbimenti a scopo naturalistico" **NON sono combinabili:**

- con nessun'altra operazione della Misura 10;
- con le misure 11 "Agricoltura biologica" e 12 "Pagamenti compensativi per le aree agricole in Natura 2000".

8.5.4 ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE

E' concesso un pagamento annuale per la sola coltura principale, indicata nel campo rotazione primaria del fascicolo aziendale, sull'intera superficie del mappale oggetto di realizzazione della fascia inerbita.

²¹ Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie)

Per le parcelle soggette ad impegno il beneficiario riceverà un premio annuale pari a **€150/ha**.

8.5.4.1 Collegamenti con il pagamento greening (art. 43 del Reg. UE n. 1307/2013).

Le superfici soggette agli impegni dell'operazione 10.1.05 "Inerbimenti a scopo naturalistico" di cui al precedente paragrafo 8.5.2 potrebbero essere utilizzate per soddisfare gli obblighi "Diversificazione delle colture" e/o "Aree di interesse ecologico" previsti dalle pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente (greening) di cui all'art. 43 del reg. (UE) n. 1307/2013.

In caso di utilizzo delle superfici oggetto di impegno per soddisfare una o entrambe le componenti greening, il premio relativo alla presente operazione non viene pagato.

8.5.5 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Le condizioni di ammissibilità all'operazione 10.1.05 sono riferite ai seguenti ambiti:

- condizioni relative al richiedente;
- condizioni relative alle superfici ed alle colture.

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte in ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda di sostegno (iniziale)/pagamento, sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipato e pagamento saldo).

8.5.5.1 Condizioni relative al richiedente

Possono presentare la domanda di sostegno (iniziale)/pagamento per l'operazione 10.1.05 gli imprenditori agricoli nelle seguenti forme giuridiche:

- Imprese agricole individuali
- Società agricole
- Società cooperative agricole

I richiedenti devono possedere una partita IVA aperta alla data del 1/1/2019, così come risultante dall'anagrafe tributaria.

8.5.5.2 Condizioni relative alle superfici ed alle colture

Ambito territoriale

La superficie aziendale oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della regione Lombardia limitatamente ai comuni classificati ISTAT di pianura e collina.

La classificazione ISTAT dei Comuni lombardi è consultabile al sito ISTAT <http://www.istat.it/it/archivio/6789>.

Condizioni relative alle superfici

Le superfici ammesse a premio devono essere condotte dal richiedente alla data del 1/1/2019. La conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno.

La **superficie minima** a seminativo richiesta a premio è pari a **0,5 ettari**.

Nel corso del periodo di impegno la superficie richiesta a premio può interessare particelle catastali diverse.

Le particelle catastali non georeferenziate non possono essere richieste a premio in quanto non presenti nel PCG; esse comunque dovranno essere dichiarate in domanda in una apposita sezione.

La superficie accertata può ridursi nell'arco del periodo di impegno di una **quota massima pari al 15 %** della superficie accertata con la domanda del primo anno di adesione, purché sia sempre garantito il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'operazione.

Alcuni esempi esplicativi sull'applicazione di tale principio sono riportati nell'allegato C al presente bando.

Colture ammesse a premio

L'operazione si applica alle superfici dedicate alla coltivazione di seminativi, ad esclusione di terreni lasciati a riposo, erbai e prati avvicendati.

Si precisa che per ogni particella catastale richiesta a premio devono essere selezionati almeno due utilizzi di cui uno identificato dai codici sopra indicati.

I codici coltura da utilizzare alternativamente per indicare le strutture inerbite a scopo naturalistico sono i seguenti:

4 livelli (domanda grafica)

OCCUP. DEL SUOLO - CODICE	OCCUPAZIONE DEL SUOLO - DESCRIZIONE	DESTINA ZIONE - codice	DESTINAZIONE - descrizione	CODICE USO	DESCRIZIONE USO	QUALITA '-CODICE	QUALITA'- DESCRIZIONE	Macrouso - codice	Macrouso - descrizione
214	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE	000	0	049	TERRENO SEMINATO SENZA FINI PRODUTTIVI IMMEDIATI	033	COLTURE A PERDERE PER LA FAUNA	040	Superfici seminabili
214	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE	000		049	TERRENO SEMINATO SENZA FINI PRODUTTIVI IMMEDIATI	038	SPECIE MELLIFERE	040	Superfici seminabili
214	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE	014	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	049	TERRENO SEMINATO SENZA FINI PRODUTTIVI IMMEDIATI	033	COLTURE A PERDERE PER LA FAUNA	040	Superfici seminabili
214	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE	014	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	049	TERRENO SEMINATO SENZA FINI PRODUTTIVI IMMEDIATI	038	SPECIE MELLIFERE	040	Superfici seminabili

2 livelli (domanda alfanumerica)

CODICE PRODOTTO	CODICE USO	DESTINAZIONE PRODUTTIVA	USO
333	009	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE	TERRENO SEMINATO SENZA FINI PRODUTTIVI IMMEDIATI-COLTURE A PERDERE PER LA FAUNA
333	010	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE	TERRENO SEMINATO SENZA FINI PRODUTTIVI IMMEDIATI-SPECIE MELLIFERE
214	009	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE-EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	TERRENO SEMINATO SENZA FINI PRODUTTIVI IMMEDIATI-COLTURE A PERDERE PER LA FAUNA
214	010	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE-EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	TERRENO SEMINATO SENZA FINI PRODUTTIVI IMMEDIATI-SPECIE MELLIFERE

8.5.5.3 Accesso preferenziale all’operazione

Sarà garantito un accesso preferenziale all’operazione ai richiedenti in possesso dei seguenti requisiti:

- parcelle richieste a premio ricadenti in Aree Natura 2000, Aree protette e Zone Vulnerabili ai nitrati;
- produttori biologici riconosciuti ai sensi della normativa vigente iscritti all’elenco nazionale.

L’accesso preferenziale per il requisito di cui al primo punto viene concesso solo se almeno il 50 % della superficie sotto impegno ricade nelle aree interessate.

La quota del 50 % può essere raggiunta anche come sommatoria di superfici ricadenti in tipologie di aree diverse tra quelle previste.

Qualora una superficie ricada contemporaneamente in più tipologie di aree tra quelle previste, la stessa viene conteggiata una sola volta.

8.5.6 DOCUMENTAZIONE

8.5.6.1 Documentazione da allegare alla domanda

Al momento della presentazione della domanda non è necessario allegare alcuna documentazione.

8.5.6.2 Documentazione da conservare in azienda

Per l’intero periodo di impegno (6 anni) il beneficiario dovrà conservare in azienda la seguente documentazione:

- **fattura** di acquisto del seme (miscuglio) utilizzato per la realizzazione dell’inerbimento;
- **cartellino della semente** acquistata, riportante la composizione del miscuglio;

- **cartellini delle singole sementi acquistate** per comporre a livello aziendale il miscuglio secondo le indicazioni previste dal bando, e registrazione del quantitativo totale del miscuglio seminato per ettaro e singole quantità delle essenze utilizzate;
- **registro aziendale delle operazioni colturali** che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA²², tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione;
- **planimetria catastale** delle particelle oggetto di impegno (scala 1:2.000) in cui dovrà essere evidenziata la collocazione delle fasce inerbite.

²² Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie)

8.6 OPERAZIONE 10.1.07 “MANTENIMENTO FUNZIONALE DELLE ZONE UMIDE REALIZZATE CON L’OPERAZIONE 4.4.02 E CON LE MISURE DEI PRECEDENTI PERIODI DI PROGRAMMAZIONE”

8.6.1 FINALITA’ ED OBIETTIVI

L’intervento è finalizzato al mantenimento degli elementi di discontinuità del paesaggio agrario, che in molte aree della regione risulta troppo semplificato a causa dell’agricoltura intensiva molto sviluppata in questi anni.

Il mantenimento delle zone umide realizzate con il sostegno dell’operazione 4.4.02 del presente PSR e con le analoghe misure dei precedenti periodi di programmazione si concretizza in interventi diretti a garantire l’approvvigionamento idrico della zona umida, in modo da impedirne l’interramento e assicurarne la funzione di zona rifugio per la fauna acquatica e l’avifauna che qui trovano ambienti idonei per la sopravvivenza.

È inoltre importante effettuare la manutenzione della componente vegetale caratterizzante tali ambienti, realizzata con essenze autoctone. La manutenzione garantisce un corretto sviluppo della vegetazione, favorendo così la riproduzione e la vita di specie floristiche e faunistiche aumentando la biodiversità animale e vegetale e contribuendo alla diversificazione del paesaggio rurale.

Gli ambienti da mantenere sono:

- zone umide ad acque basse;
- zone umide ad acque profonde;
- zone umide a lanche nel bosco,

realizzati con riferimento a:

1. reg. CEE n. 2078/1992 – tipologia F
2. misura F – tipologia 4G del PSR 2000/2006,
3. operazione 4.4.02 -Realizzazione aree umide PSR 2014-2020 (non richiedibile per l’anno 2019)

e con le limitazioni riportate nel successivo paragrafo 8.6.4.2

8.6.2 IMPEGNI DELL’OPERAZIONE

La durata degli impegni è di **7 anni**.

Gli impegni sottoscritti dal richiedente con la domanda di sostegno (iniziale)/pagamento si riferiscono **all’anno solare** (1 gennaio – 31 dicembre).

8.6.2.1 Descrizione degli impegni principali

Gli impegni dell’operazione 10.1.07 “Mantenimento funzionale delle zone umide realizzate con l’operazione 4.4.02 e con le misure dei precedenti periodi di programmazione”, sono i seguenti:

- A. Effettuare nelle zone umide interventi di manutenzione attiva** per quanto riguarda l’approvvigionamento idrico.

Il mantenimento di adeguati livelli idrici è garantito dalla risistemazione superficiale dei terreni, al fine di garantire la corretta circolazione dell'acqua all'interno della zona umida.

B - Mantenimento della vegetazione arborea ed arbustiva con riferimento alle specie ammissibili previste dall'intervento, mantenendo la densità di impianto e sostituendo le fallanze.

NOTA BENE:

Il premio non viene riconosciuto per la presente operazione qualora la zona umida sia completamente priva di acqua.

8.6.2.2 Impegni pertinenti di condizionalità

Tra gli impegni di Condizionalità, di cui all'allegato A al presente bando, per l'operazione 10.1.07 ne vengono individuati alcuni più strettamente collegati agli impegni dell'operazione.

Tale sottoinsieme assume la denominazione di "impegni pertinenti di condizionalità".

La descrizione degli impegni pertinenti di condizionalità è riportata nell'allegato A al presente bando fatte salve eventuali modifiche ed integrazioni conseguenti alle emanande disposizioni nazionali e regionali in materia di condizionalità per l'anno 2019.

8.6.2.3 Combinabilità tra operazioni/misure (reg. UE n. 808/2014 art.11)

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare su una stessa particella e per la stessa coltura, contestualmente agli impegni dell'operazione 10.1.07 anche gli impegni (principali e/o accessori dove esistenti) a valere su diverse Misure/operazioni.

Gli impegni relativi all'operazione 10.1.07 "Mantenimento funzionale delle zone umide realizzate con l'operazione 4.4.02 e con le misure dei precedenti periodi di programmazione" **NON sono combinabili:**

- con le altre operazioni della Misura 10;
- con la misura 11 "Agricoltura biologica";
- con la misura 12 "Pagamenti compensativi per le aree agricole Natura 2000".

8.6.3 ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE

Per le parcelle soggette ad impegno il beneficiario riceverà un premio annuale pari a **€450/ha**.

Per i beneficiari pubblici gestori del territorio che non esercitano attività agricola il contributo è erogato ai sensi del regime "de minimis" non agricolo di cui al Reg (UE) n. 1407/2013, della commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

Costituisce condizione di ammissibilità la presentazione unitamente alla domanda di contributo della dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 di cui all'allegato G al presente bando che informi su eventuali aiuti "de minimis", ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti;

Il regime de minimis prevede l'erogazione di un contributo massimo di € 200.000,00 per soggetto, nell'arco di tre esercizi finanziari; la verifica viene effettuata considerando l'anno della ammissione a finanziamento e i due anni precedenti.

Se un'impresa è destinataria di aiuti ai sensi di più regolamenti "de minimis", a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente. In ogni caso l'importo totale degli aiuti "de minimis" ottenuti nel triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Inoltre il responsabile dell'operazione individuato ai sensi del decreto n. 13415 del 21 settembre 2018 "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Individuazione dei responsabili delle Operazioni - Aggiornamento" effettuerà tutte le verifiche di cui al DM 115/2017, in particolare per quanto riguarda l'accertamento del massimale de minimis concedibile sul Registro nazionale degli aiuti di stato.

Se dalle verifiche in fase istruttoria il beneficiario non si trovasse nella posizione di ricevere in tutto o in parte il contributo, lo stesso viene negato sulla base della normativa unionale.

Si ricorda che i contributi per la presente operazione non sono cumulabili con altri contributi derivanti da altre fonti di finanziamento se riguardanti gli stessi costi ammissibili.

Il contributo da concedere è registrato ai fini dei controlli e del rispetto delle disposizioni unionali sul Registro nazionale degli aiuti di stato.

Inoltre si rammenta che se un'impresa opera in più settori rientranti nel campo di applicazione di regolamenti diversi, si devono distinguere le attività e/o i costi e dichiarare per quali di questi si richiede l'agevolazione in de minimis.

8.6.3.1 Collegamenti con il pagamento greening (art. 43 del Reg. UE n. 1307/2013).

Gli impegni dell'operazione 10.1.07 "Mantenimento funzionale delle zone umide realizzate con l'operazione 4.4.02 e con le misure dei precedenti periodi di programmazione" di cui al precedente paragrafo 8.6.2 sono di natura completamente diversa rispetto agli impegni corrispondenti agli obblighi previsti dalle pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente (c.d. greening) di cui all'art. 43 del reg. (UE) n. 1307/2013.

Pertanto i premi dell'operazione 10.1.07 vengono percepiti interamente anche da coloro che presentano Domanda Unica e che sono soggetti al rispetto degli obblighi previsti dal greening.

8.6.4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Le condizioni di ammissibilità all'operazione 10.1.07 sono riferite ai seguenti ambiti:

- condizioni relative al richiedente;
- condizioni relative alle superfici ed alle colture.

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte in ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda di sostegno (iniziale)/pagamento sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo e pagamento saldo).

8.6.4.1 Condizioni relative al richiedente

Per l'annualità 2019 possono presentare la domanda di sostegno (iniziale)/pagamento per l'operazione 10.1.07 i soli beneficiari delle seguenti misure:

- azione F Misura 2078/92
- tipologia 4G della Misura F

I richiedenti devono possedere una partita IVA aperta alla data del 1/1/2019, così come risultante dall'anagrafe tributaria.

Per le domande relative alle zone umide realizzate con le misure dei precedenti periodi di programmazione il primo anno d'impegno decorre dalla domanda di sostegno (iniziale) presentata con l'operazione 10.1.07.

Per le domande relative alle zone umide realizzate con l'operazione 4.4.02 il primo anno d'impegno decorre dall'anno solare successivo a quello della conclusione del collaudo dell'intervento (non richiedibili nell'anno 2019).

8.6.4.2 Condizioni relative alle superfici ed alle colture

Ambito territoriale

La superficie aziendale oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio di regione Lombardia con riferimento alle zone classificate ISTAT come di pianura o collina.

Condizioni relative alle superfici

E' obbligatorio richiedere a premio:

- le superfici collaudate e gissate per l'operazione 4.4.02 (non richiedibili per l'anno 2019);
- le superfici riferite ai precedenti periodi di programmazione (azione F del regolamento CEE n. 2078/1992; tipologia 4G della misura F) così come riportato nella seguente tabella che abbiano mantenuto la finalità non produttiva.

Riepilogo condizioni di ammissibilità - Zone umide finanziate con le precedenti programmazioni (azione F del Reg. CEE n.2078/92; tipologia 4 G della misura F).	
LOCALIZZAZIONE	Comuni lombardi classificati ISTAT di pianura o collina
SUPERFICI RICHIEDIBILI PREMIO	A Esclusivamente superfici accertate in una domanda di pagamento presentata nell'anno 2018 e con impegno terminato nel 2018.
	Le superfici realizzate e collaudate con il Reg. CEE n. 2078/1992 - tipologia F - possono essere richieste a premio per l'operazione 10.1.07 solo se a corredo dell'area umida realizzata (area ad essa limitrofa), l'intervento originariamente richiesto ha previsto l'impianto contestuale di complessi cespuglieto-radura (altro intervento previsto dal Reg. CEE n. 2078/1992 - tipologia F).
DIMENSIONI COMPLESSIVE INTERVENTO	La superficie massima ammissibile è quella accertata con l'ultima domanda di pagamento, presentata nell'anno 2018.

AREA ALLAGATA	Min. 75% area di intervento (zona allagata + zona macchia radura) per almeno 6 mesi l'anno (da maggio ad ottobre). Profondità massima dell'acqua pari a 2 metri.
AREA MACCHIA RADURA	Nella parte emersa (zona macchia radura) la vegetazione arbustiva ed arborea deve coprire tra il 20% ed il 30 % della superficie

Le superfici ammesse a premio devono soddisfare contemporaneamente le seguenti condizioni:

1. Essere correttamente georeferenziate nel sistema GIS;
2. Essere ricomprese nei territori di pianura e collina ISTAT della regione Lombardia;
3. La conduzione deve essere assicurata dal 1 gennaio dell'anno in cui viene presentata la domanda di sostegno (iniziale) fino alla fine del periodo di impegno.

Relativamente alle precedenti programmazioni, gli UTR dovranno effettuare un sopralluogo sul 100% delle domande pervenute relativamente alla presente operazione per verificare l'ammissibilità dell'area umida a suo tempo realizzata.

Durante il periodo d'impegno:

- la superficie richiesta a premio con la domanda di pagamento **non può interessare particelle catastali** diverse da quelle della domanda di sostegno (iniziale);
- **la superficie accertata della domanda di pagamento non può diminuire** rispetto alla superficie accertata della domanda di sostegno (iniziale).

Culture ammesse a premio

L'operazione si applica alle superfici dedicate alla creazione delle zone umide realizzate con l'operazione 4.4.02 (non richiedibili per l'anno 2019) e con le misure dei precedenti periodi di programmazione.

L'elenco dei codici coltura ammessi per la presente operazione sono quelli sotto indicati, fatti salvi gli aggiornamenti per l'anno 2019 che verranno resi disponibili da AGEA.

Domanda grafica

OCCUPAZIONE DEL SUOLO - CODICE	OCCUPAZIONE DEL SUOLO - DESCRIZIONE	DESTINAZIONE - codice	DESTINAZIONE - descrizione	CODICE USO	DESCRIZIONE USO	QUALITA'- CODICE	QUALITA'- DESCRIZIONE	Macrouso - codice	Macrouso - descrizione
156	USO NON AGRICOLO - ALTRO	000	0	057	ZONA UMIDA / PRATO UMIDO PER RIPRISTINO DI BIOTOP	019	Canneti - Phragmites australis	920	Uso non agricolo - Altro (aree occupate da acque)
156	USO NON AGRICOLO - ALTRO	000	0	057	ZONA UMIDA / PRATO UMIDO PER RIPRISTINO DI BIOTOP	020	Cariceti	920	Uso non agricolo - Altro (aree occupate da acque)
214	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE	000	0	048	TERRENO COPERTO DA VEGETAZIONE SPONTANEA	032	INTERVENTI DI RIPRISTINO DI HABITAT O BIOTOP	040	Superfici seminabili

214	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE	014	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	048	TERRENO COPERTO DA VEGETAZIONE SPONTANEA	032	INTERVENTI DI RIPRISTINO DI HABITAT O BIOTOPI	040	Superfici seminabili
-----	--	-----	-----------------------------------	-----	--	-----	---	-----	----------------------

2 livelli (domanda alfanumerica)

CODICE PRODOTTO	CODICE USO	DESTINAZIONE PRODUTTIVA	USO
156	004	USO NON AGRICOLO - ALTRO	ZONA UMIDA / PRATO UMIDO PER RIPRISTINO DI BIOTOPI- Canneti - Phragmites australis
156	005	USO NON AGRICOLO - ALTRO	ZONA UMIDA / PRATO UMIDO PER RIPRISTINO DI BIOTOPI - Cariceti -
333	005	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE	TERRENO COPERTO DA VEGETAZIONE SPONTANEA- INTERVENTI DI RIPRISTINO DI HABITAT O BIOTOPI
214	005	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE-EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	TERRENO COPERTO DA VEGETAZIONE SPONTANEA- INTERVENTI DI RIPRISTINO DI HABITAT O BIOTOPI

8.6.4.3 Accesso preferenziale all'operazione

Non sono previsti criteri di accesso preferenziale.

8.6.5 DOCUMENTAZIONE

8.6.5.1 Documentazione da allegare alla domanda

Al momento della presentazione della domanda non è necessario allegare alcuna documentazione, salvo per i richiedenti Enti gestori del territorio che devono allegare i moduli di autocertificazione – percepiamento di ulteriori fondi” e/o “dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti di stato/de minimis, in formato PDF (allegati G ed H del presente bando) a firma del legale rappresentante dell'Ente. La firma dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

8.6.5.2 Documentazione da conservare in azienda

Per l'intero periodo di impegno il beneficiario dovrà conservare in azienda il **registro aziendale delle operazioni colturali** che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA²³, tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione.

²³ Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie).

8.7 OPERAZIONE 10.1.08 - SALVAGUARDIA DI CANNETI, CARICETI, MOLINIETI

8.7.1 FINALITA' ED OBIETTIVI

L'intervento è finalizzato alla conservazione degli habitat di interesse comunitario H 6410 e di altri habitat (Corine biotopes) 53.111; 53.2151; 53.218; 53.2192; 53.14; 53.112; 53.131; 53.132; 53.2121; 53.2122; 53.213; 53.2141; 53.2142 di particolare importanza per la nidificazione e l'alimentazione della fauna ornitica.

La vegetazione palustre del canneto è dominata dalla cannuccia di palude (*Phragmites australis*) o da grandi carici (*Carex sp. Pl.*) e da *Hibiscus palustris* L.; il corteggio floristico del cariceto e del moliniето vede la presenza di *Carex Elata all.* e *Molinia caerulea (L.) Moench*, ma anche di *Genziana pneumonanthe L.*, *Hypericum tetrapterum Fries*, *Allium angulosus L.*, *Parnassia palustris L.*, *Selinum carvifolia L.*

Il mantenimento di questi habitat è comunque legato all'operazione di falciatura regolarmente effettuata ed è ipotizzabile una loro evoluzione abbastanza rapida verso forme arbustive ed arboree igrofile qualora tali pratiche cessino improvvisamente.

Nelle zone umide il processo di interrimento si verifica in quanto le superfici che fiancheggiano il corpo idrico diventano progressivamente meno umide a causa dei depositi organici che si accumulano e si conservano per l'elevato grado di saturazione idrica di questi ambienti, formando strati torbosi di diversa consistenza. La transazione classica della zona umida, che si trasforma in torbiera e quindi in terreno coltivabile, vede dapprima l'accumulo di sostanza organica derivante dal canneto, su cui prende piede il cariceto, per poi passare ad una popolazione arborea di salici ed ontani che si radicano su un terreno ancora più rialzato per successive stratificazioni.

Per rallentare il suddetto processo di interrimento, che in tempi relativamente brevi determina la scomparsa della vegetazione igrofila ed una progressiva riduzione della zona umida, è necessario ridurre la quantità di residui vegetali che annualmente cadono sulla superficie del suolo torboso alla fine del proprio processo vegetativo; si rende pertanto necessario favorire un "equilibrio artificiale", con interventi che garantiscono il necessario apporto idrico ed eliminando, attraverso la raccolta dei residui organici, la biomassa naturale.

La conservazione di questi habitat, ad alto valore ecologico e prioritari per la biodiversità, dipende essenzialmente da una gestione attiva, che riesca a contemperare diverse esigenze: rimozione periodica della biomassa per evitarne l'accumulo, minimo impatto sulla flora e sulla fauna esistenti.

8.7.2 IMPEGNI DELL'OPERAZIONE

La durata degli impegni è di **6 anni**.

Gli impegni sottoscritti dal richiedente con la domanda di sostegno (iniziale)/pagamento si riferiscono **all'anno solare** (1 gennaio – 31 dicembre).

8.7.2.1 Descrizione degli impegni principali

Gli impegni dell'operazione 10.1.08 "Salvaguardia di canneti, cariceti e molinieti", sono i seguenti:

- A. Effettuare il taglio annuale** delle superfici a canneto, cariceto e molinieto, ed asportare la vegetazione;
- B. Assicurare la sommersione delle superfici** a canneto, cariceto e molinieto in particolari periodi dell'anno.

Il mantenimento di adeguati livelli idrici è garantito dalla manutenzione diretta delle strutture (es. paratoie o chiavichette) deputate a regolare il livello delle acque (quando presenti), dalla rimozione dei sedimenti e/o dal rimodellamento delle sponde delle aree umide in cui sono presenti canneti, cariceti e molinieti, nonché dal taglio, con relativa asportazione, della vegetazione riparia emergente lungo gli argini dei canali.

Tutti gli impegni sopra descritti dovranno essere rispettati secondo le modalità definite nel piano annuale predisposto per ogni azienda dall'Ente gestore delle aree protette o aree Natura 2000 in cui ricadono le superfici assoggettate ad impegno.

- C. Tenere ed aggiornare il registro aziendale** delle operazioni colturali che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA²⁴, tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione.

NOTA BENE:

Il premio per la presente operazione non viene riconosciuto se il taglio annuale delle superfici a canneto cariceto e molinieto non è stato effettuato su una superficie maggiore o uguale al 30% della superficie dichiarata nel piano annuale come interessata al taglio.

8.7.2.2 Impegni pertinenti di condizionalità

Tra gli impegni di Condizionalità, di cui all'allegato A al presente bando, per l'operazione 10.1.08 ne vengono individuati alcuni più strettamente collegati agli impegni dell'operazione.

Tale sottoinsieme assume la denominazione di "impegni pertinenti di condizionalità".

La descrizione degli impegni pertinenti di condizionalità è riportata nell'allegato A al presente bando fatte salve eventuali modifiche ed integrazioni conseguenti alle emanande disposizioni nazionali e regionali in materia di condizionalità per l'anno 2019.

8.7.2.3 Combinabilità tra operazioni/misure (reg. UE n. 808/2014 art.11)

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare su una stessa particella e per una medesima coltura, contestualmente agli impegni dell'operazione 10.1.08 anche gli impegni (principali e/o accessori dove esistenti) a valere su diverse Misure/operazioni.

²⁴ Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie)

Gli impegni relativi all'operazione 10.1.08 "Salvaguardia di canneti, cariceti e molinieti" sono combinabili con:

- **operazione 12.1.02** "Conservazione di canneti, cariceti, molinieti" della **Misura 12** "Pagamenti compensativi per le aree agricole Natura 2000"

La descrizione delle combinabilità e dei relativi premi è riportata nell'allegato B al presente bando.

Gli impegni relativi all'operazione 10.1.08 **NON sono combinabili**:

- con le altre operazioni della Misura 10;
- con le altre operazioni della Misura 12;
- con la misura 11 "Agricoltura biologica".

8.7.3 ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE

E' concesso un pagamento annuale per la sola coltura principale, indicata nel piano colturale grafico del fascicolo aziendale.

Per le parcelle soggette ad impegno il beneficiario riceverà un premio annuale pari a **€450/ha**.

Per i beneficiari pubblici quali gli Enti Gestori di aree protette e di Aree natura 2000 il contributo è erogato ai sensi del regime "de minimis" non agricolo di cui al Reg (UE) n. 1407/2013, della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

Costituisce condizione di ammissibilità la presentazione unitamente alla domanda di contributo della dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 di cui all'allegato G al presente bando.

Il regime de minimis prevede l'erogazione di un contributo massimo di € 200.000, per soggetto, nell'arco di tre esercizi finanziari; la verifica viene effettuata considerando l'anno di ammissione a finanziamento e i due anni precedenti.

Inoltre il responsabile dell'operazione individuato ai sensi del decreto n. 13415 del 21 settembre 2018 "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Individuazione dei responsabili delle Operazioni - Aggiornamento" effettuerà tutte le verifiche di cui al DM 115/2017, in particolare per quanto riguarda l'accertamento del massimale de minimis concedibile sul Registro nazionale degli aiuti di stato.

Se dalle verifiche in fase istruttoria risultasse che il beneficiario non si trovasse nella posizione di ricevere in tutto o in parte il contributo, lo stesso viene negato sulla base della normativa unionale.

Si ricorda che i contributi per la presente operazione non sono cumulabili con altri contributi derivanti da altre fonti di finanziamento se riguardanti gli stessi costi ammissibili.

Il contributo da concedere è registrato ai fini dei controlli e del rispetto delle disposizioni unionali sul Registro nazionale degli aiuti di stato.

Inoltre si rammenta che se un'impresa opera in più settori rientranti nel campo di applicazione di regolamenti diversi, si devono distinguere le attività e/o i costi e dichiarare per quali di questi si richiede l'agevolazione in de minimis.

8.7.3.1 Collegamenti con il pagamento greening (art. 43 del Reg. UE n. 1307/2013).

Gli impegni dell'operazione 10.1.08 "Salvaguardia di canneti, cariceti e molinieti" di cui al precedente paragrafo 8.7.2 sono di natura completamente diversa rispetto agli impegni corrispondenti agli obblighi previsti dalle pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente (c.d. greening) di cui all'art. 43 del reg. (UE) n. 1307/2013.

Pertanto i premi dell'operazione 10.1.08 vengono percepiti interamente anche da coloro che presentano Domanda Unica e che sono soggetti al rispetto degli obblighi previsti dal greening.

8.7.4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Le condizioni di ammissibilità all'operazione 10.1.08 sono riferite ai seguenti ambiti:

- condizioni relative al richiedente;
- condizioni relative alle superfici ed alle colture.

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte in ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda di sostegno (iniziale)/pagamento sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo e pagamento saldo).

8.7.4.1 Condizioni relative al richiedente

Possono presentare la domanda di sostegno (iniziale)/pagamento per l'operazione 10.1.08 :

- Imprese agricole individuali
- Società agricole
- Società cooperative agricole
- Enti Gestori di aree protette e di Aree natura 2000.

I richiedenti devono possedere una partita IVA aperta alla data del 1/1/2019, così come risultante dall'anagrafe tributaria.

8.7.4.2 Condizioni relative alle superfici ed alle colture

Ambito territoriale

La superficie aziendale oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della regione Lombardia, **limitatamente alle aree protette o aree Natura 2000.**

Condizioni relative alle superfici

Le superfici ammesse a premio devono soddisfare contemporaneamente le seguenti condizioni:

1. Essere correttamente georeferenziate nel sistema GIS;
2. Essere ricomprese in un'Area Protetta o Area Natura 2000;
3. Essere condotte dal richiedente alla data del 1/1/2019. La conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno;
4. Ricadere nella cartografia degli habitat di interesse comunitario H 6410 e altri habitat (Corine biotopes) 53.111; 53.2151; 53.218; 53.2192; 53.14; 53.112; 53.131; 53.132; 53.2121; 53.2122; 53.213; 53.2141; 53.2142;

Le particelle catastali non georeferenziate non possono essere richieste a premio in quanto non presenti nel PCG; esse comunque dovranno essere dichiarate in domanda in una apposita sezione.

Qualora nelle domande di sostegno (iniziale)/pagamento degli anni precedenti fossero state richieste a premio particelle catastali ancora ad oggi non georeferenziate, quindi non richiedibili a premio, si precisa comunque che tali particelle restano valide ai fini del rispetto della condizione di ammissibilità e che esse sono considerate a tutti gli effetti sotto impegno per la presente operazione.

La **superficie minima** oggetto d'impegno nell'operazione deve essere pari a **0,5 ettari**.

Durante il periodo d'impegno:

- la superficie richiesta a premio **non può interessare particelle** diverse da quelle della domanda di sostegno (iniziale);
- **la superficie accertata della domanda di pagamento non può diminuire** rispetto alla superficie accertata della domanda di sostegno (iniziale).

Culture ammesse a premio

L'operazione si applica alle superfici interessate dalla presenza di canneti, cariceti e molinieti classificati come habitat, specificati al precedente paragrafo.

L'elenco dei codici coltura ammessi è quello già in vigore per le domande 2018 fatti salvi gli aggiornamenti per l'anno 2019 che verranno resi disponibili da AGEA; l'elenco è disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it).

8.7.5 DOCUMENTAZIONE

8.7.5.1 Documentazione da allegare alla domanda

Al momento della presentazione della domanda non è necessario allegare alcuna documentazione salvo per i richiedenti Enti gestori del territorio che devono allegare i moduli di autocertificazione – percepiamento di ulteriori fondi” e/o “dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti di stato/de minimis, in formato PDF (allegato G ed H), a firma del legale rappresentante dell'Ente. La firma dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

8.7.5.2 Documentazione da conservare in azienda

Per l'intero periodo di impegno il beneficiario dovrà conservare in azienda la seguente documentazione:

- **Piano annuale** predisposto dall'Ente gestore delle aree protette o aree Natura 2000;
- **Registro aziendale delle operazioni culturali** che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA²⁵, tipo di operazione culturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione culturale, note, firma di chi esegue l'operazione;
- **Planimetria catastale** delle particelle sotto impegno (scala 1:2.000) riportante l'ubicazione delle superfici dove vengono effettuati gli interventi di manutenzione attiva (impegni A e B) per l'anno di riferimento.

²⁵ Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie)

8.8 OPERAZIONE 10.1.09 - SALVAGUARDIA DI COPERTURE ERBACEE SEMINATURALI

8.8.1 FINALITA' ED OBIETTIVI

L'intervento è finalizzato alla conservazione e al ripristino di un ambiente semi naturale identificato come Habitat 6210 (Formazioni erbose secche semi naturali su substrato calcareo), ritenuto "prioritario" in presenza di orchidee e di altri ambienti riconducibili all'habitat medesimo.

Oltre all'elevato valore legato alla biodiversità floristica, questo habitat, presente nelle fasce pedemontane (collina, alta pianura) di alcune province del territorio lombardo (Mantova, Bergamo, Brescia), è importante anche come spazio aperto per la sosta e l'alimentazione della fauna selvatica (lepri e fagiani); è inoltre rappresentativo della biodiversità di paesaggi che contraddistinguono gli ecosistemi collinari e pedemontani, riconoscibili proprio dall'alternanza di coltivi e vigneti spazati, nelle zone più acclivi e non utilizzabili per le colture, da lembi di bosco e praterie naturali sui versanti più xerici.

L'habitat comprende coperture erbacee secche; si tratta di praterie con lo strato erbaceo dominato da emicriptofite, con neofite e piccole camefite. La presenza di uno strato legnoso, alto e/o basso arbustivo, è determinato solitamente dalla sospensione dell'uso pastorale da molto tempo. La componente floristica è molto ricca, accoglie o potenzialmente è accogliente per diverse specie di orchidee quali *Anacamptis pyramidalis*, *Epipactis atropurpurea* ed altre. Inoltre, sono generalmente presenti anche le seguenti specie, citate nell'elenco della flora autoctona protetta della Regione Lombardia (l.r. 31/3/2008 n. 10 e DGR 7736/2008): *Carex liparocarpus*, *Pulsatilla montana*, *Dianthus carthusianorum*, *Dianthus sylvestris*, *Gladiolus italicus* e *Muscari botryoides*.

Se non si interviene con una gestione attiva, l'habitat, ad elevato valore ecologico, evolve verso il rovetto, l'arbusteto e il bosco, generalmente composto da specie esotiche infestanti (Ailanto, Robinia, Amorfa, ecc.), con conseguente perdita definitiva di questo elemento del paesaggio e di vere e proprie rarità botaniche e spazi di interesse faunistico. Non si tratta, infatti di un habitat che ha raggiunto il proprio equilibrio evolutivo (climax), ma di una fase transitoria che tende verso l'instaurazione di formazioni arbustive ed arboree. In assenza di gestione, quindi, queste coperture evolvono verso la colonizzazione, fino a diventare bosco; le modalità e le tempistiche di questa successione dipendono da numerose variabili ambientali e possono essere controllate da una gestione di tipo conservativo.

I soprassuoli che si sono sviluppati in queste aree, a causa dell'abbandono delle tradizionali pratiche di gestione (sfalcio e pascolo), sono costituiti generalmente da formazioni rade e stentate, che non si prestano nemmeno all'utilizzo per legna da ardere.

L'operazione rappresenta un sostegno per la conservazione delle pratiche di gestione necessarie alla conservazione degli habitat altrimenti a rischio di scomparsa. La gestione di tali habitat non ha finalità di carattere produttivo.

8.8.2 IMPEGNI DELL'OPERAZIONE

La durata degli impegni è di 6 anni.

Gli impegni sottoscritti dal richiedente con la domanda di sostegno (iniziale)/pagamento si riferiscono all'anno solare (1 gennaio - 31 dicembre).

8.8.2.1 Descrizione degli impegni principali

Gli impegni dell'operazione 10.1.09 "Salvaguardia di coperture erbacee semi naturali" sono i seguenti:

- A. divieto di effettuare lavorazioni del terreno, interventi irrigui e concimazioni;**
- B. effettuare lo sfalcio annuale dopo il 30 settembre e fino al 30 novembre**, salvo diverse tempistiche previste dall'Ente Gestore, **con asportazione obbligatoria dei residui degli sfalci**. Tali residui, come specificato nella descrizione generale dell'operazione, non hanno alcun valore dal punto di vista produttivo ed economico, a causa della particolare composizione floristica.
In alternativa allo sfalcio, con le medesime tempistiche, può essere effettuato un pascolo con ovini e/o caprini, dato il valore pabulare molto ridotto per la scarsa produttività e per la media o bassa qualità foraggera delle principali specie costituenti l'habitat;
- C. effettuare tagli/estirpi per contenere le specie erbacee, arbustive ed arboree estranee all'habitat** con conseguente sgombero della biomassa.
- D. tenere ed aggiornare il Registro aziendale delle operazioni colturali** che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA²⁶, tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione.

NOTA BENE:

Il premio per la presente operazione non viene riconosciuto, nei seguenti casi:

- qualora non sia rispettato il divieto di effettuare lavorazioni del terreno, interventi irrigui e concimazioni su una superficie uguale o maggiore del 30 % della superficie sotto impegno (S.O.I.);
oppure
- qualora lo sfalcio annuale (pratica alternativa al pascolo) non sia stato effettuato su superficie superiore o uguale al 30% della SOI;
oppure,
- non vi sia evidenza di pascolamento sull'intera SOI, qualora come pratica alternativa non sia stato scelto lo sfalcio annuale.

8.8.2.2 Impegni pertinenti di condizionalità

Tra gli impegni di Condizionalità, di cui all'allegato A al presente bando, per l'operazione 10.1.09 ne vengono individuati alcuni più strettamente collegati agli impegni dell'operazione.

Tale sottoinsieme assume la denominazione di "impegni pertinenti di condizionalità".

La descrizione degli impegni pertinenti di condizionalità è riportata nell'allegato A al presente bando fatte salve eventuali modifiche ed integrazioni conseguenti alle emanande disposizioni nazionali e regionali in materia di condizionalità per l'anno 2019.

8.8.2.3 Combinabilità tra Operazioni/Misure (reg. UE n. 808/2014 art.11)

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare su una stessa particella e per una medesima coltura, contestualmente agli impegni dell'operazione 10.1.09 "Salvaguardia di coperture erbacee

²⁶ Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie).

semi naturali” anche gli impegni (principali e/o accessori dove esistenti) a valere su diverse Misure/operazioni.

Gli impegni relativi all’operazione 10.1.09 “Salvaguardia di coperture erbacee semi naturali” sono combinabili con:

- **operazione 12.1.03** Conservazione di coperture erbacee semi naturali” della **Misura 12** “Pagamenti compensativi per le aree agricole Natura 2000”

La descrizione delle combinabilità e dei relativi premi è riportata nell’allegato B al presente bando.

Gli impegni relativi all’operazione 10.1.09 **NON sono combinabili**:

- con le altre operazioni della Misura 10;
- con le altre operazioni della Misura 12;
- con la misura 11 “Agricoltura biologica” .

8.8.3 ENTITA’ DEL PREMIO ANNUALE

E’ concesso un pagamento annuale per la sola coltura principale, indicata nel piano colturale grafico del fascicolo aziendale.

Per le parcelle oggetto di impegno il beneficiario riceverà un premio annuale pari a **205€/ha**.

Per i beneficiari pubblici quali gli Enti Gestori di aree protette e di Aree natura 2000 il contributo è erogato ai sensi del regime “de minimis” non agricolo di cui al Reg (UE) n. 1407/2013, della commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.

Costituisce condizione di ammissibilità la presentazione unitamente alla domanda di contributo della dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 di cui all’allegato G al presente bando.

Il regime de minimis prevede l’erogazione di un contributo massimo di € 200.000, per soggetto, nell’arco di tre esercizi finanziari; la verifica viene effettuata considerando l’anno di ammissione a finanziamento e i due anni precedenti.

Inoltre il responsabile dell’operazione individuato ai sensi del decreto n. 13415 del 21 settembre 2018 “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Individuazione dei responsabili delle Operazioni – Aggiornamento” effettuerà tutte le verifiche di cui al DM 115/2017, in particolare per quanto riguarda l’accertamento del massimale de minimis concedibile sul Registro nazionale degli aiuti di stato.

Se dalle verifiche in fase istruttoria risultasse che il beneficiario non si trovasse nella posizione di ricevere in tutto o in parte il contributo, lo stesso viene negato sulla base della normativa unionale.

Si ricorda che i contributi per la presente operazione non sono cumulabili con altri contributi derivanti da altre fonti di finanziamento se riguardanti gli stessi costi ammissibili.

Il contributo da concedere è registrato ai fini dei controlli e del rispetto delle disposizioni unionali sul Registro nazionale degli aiuti di stato.

Inoltre si rammenta che se un’impresa opera in più settori rientranti nel campo di applicazione di regolamenti diversi, si devono distinguere le attività e/o i costi e dichiarare per quali di questi si richiede l’agevolazione in de minimis.

8.8.4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Le condizioni di ammissibilità all'operazione 10.1.09 sono riferite ai seguenti ambiti:

- condizioni relative al richiedente;
- condizioni relative alle superfici ed alle colture

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte in ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda di sostegno (iniziale)/pagamento sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo e pagamento saldo).

8.8.4.1 Condizioni relative al richiedente

Possono presentare domanda di sostegno (iniziale)/pagamento per l'operazione 10.1.09 gli imprenditori agricoli nelle seguenti forme giuridiche:

- Imprese agricole individuali
- Società agricole
- Società cooperative agricole
- Enti Gestori di aree protette e di Aree natura 2000

I richiedenti devono possedere una partita IVA aperta alla data del 1/1/2019, così come risultante dall'anagrafe tributaria.

8.8.4.2 Condizioni relative alle superfici ed alle colture

Ambito territoriale

La superficie aziendale oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della regione Lombardia.

Condizioni relative alle superfici

Le superfici ammesse a premio devono soddisfare contemporaneamente le seguenti condizioni:

1. Essere correttamente georeferenziate nel sistema GIS con relativo perimetro;
2. Essere condotte dal richiedente alla data del 1/1/2019. La conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno.
3. Ricadere nella cartografia dell'habitat di interesse comunitario H 6210 "Formazioni erbose secche semi naturali su substrato calcareo".

Le particelle catastali non georeferenziate non possono essere richieste a premio in quanto non presenti nel PCG; esse comunque dovranno essere dichiarate in domanda in una apposita sezione.

Qualora nelle domande di sostegno (iniziale)/pagamento degli anni precedenti fossero state richieste a premio particelle catastali ancora ad oggi non georeferenziate, quindi non richiedibili a premio, si precisa comunque che tali particelle restano valide ai fini del rispetto della condizione di ammissibilità e che esse sono considerate a tutti gli effetti sotto impegno per la presente operazione.

Qualora l'habitat considerato fosse ricompreso all'interno di Rete Natura 2000 o di un Area Protetta, l'operazione è ammissibile solo se gli impegni previsti dall'operazione stessa non sono considerati dai Piani di Gestione come impegni cogenti.

La **superficie minima** oggetto d'impegno nell'operazione deve essere pari a **0,5 ettari**, anche costituita da particelle non accorpate.

Durante il periodo d'impegno:

- la superficie richiesta a premio **non può interessare particelle** diverse da quelle della domanda di sostegno (iniziale);
- **la superficie accertata della domanda di pagamento non può diminuire** rispetto alla superficie accertata della domanda di sostegno (iniziale).

Colture ammesse a premio

L'operazione si applica alle superfici dedicate alla coltivazione di formazioni erbose classificate come Habitat H6210, specificata al precedente paragrafo.

L'elenco dei codici coltura ammessi è quello già in vigore per le domande 2018 fatti salvi gli aggiornamenti per l'anno 2019 che verranno resi disponibili da AGEA; l'elenco è disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it).

8.8.5 DOCUMENTAZIONE

8.8.5.1 Documentazione da allegare alla domanda

Al momento della presentazione della domanda non occorre allegare alcuna documentazione salvo per i richiedenti Enti gestori del territorio che devono allegare i moduli di autocertificazione – “percepimento di ulteriori fondi” e/o “dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti di stato/de minimis, in formato PDF (allegato G ed H del presente bando), a firma del legale rappresentante dell'Ente. La firma dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

8.8.5.2 Documentazione da conservare in azienda

Per l'intero periodo di impegno (6 anni) il beneficiario dovrà conservare in azienda la seguente documentazione:

- **Registro aziendale delle operazioni colturali** che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA²⁷, tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione;
- **Planimetria catastale** delle particelle oggetto di impegno (scala 1:2.000) riportante l'ubicazione delle superfici dove vengono effettuati gli impegni A, B e C per l'anno di riferimento.

²⁷ Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie)

8.9 OPERAZIONE 10.1.10 - TECNICHE DI DISTRIBUZIONE DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

8.9.1 FINALITA' ED OBIETTIVI

Dalla bibliografia risulta che le attività zootecniche sono responsabili di una significativa parte delle emissioni di ammoniaca (NH_3), le quali interferiscono sia con i processi di acidificazione sia con la formazione secondaria del particolato atmosferico, con conseguente impatto sul cambiamento climatico.

La diffusione di pratiche agronomiche di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili attraverso l'uso di macchinari che permettono l'iniezione diretta degli effluenti sia in presemina che in copertura può contribuire in modo significativo a ridurre le emissioni di ammoniaca in atmosfera, minimizzando al contempo le perdite degli elementi nutritivi per lisciviazione e ruscellamento.

Poiché il problema dell'inquinamento dell'aria con ammoniaca di derivazione agricola è particolarmente presente nelle zone ad alta intensità di bestiame, l'operazione viene attuata nelle aziende zootecniche con superfici ricadenti nei territori classificati come Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN).

L'operazione contribuisce alla mitigazione dei cambiamenti climatici favorendo la riduzione delle emissioni in atmosfera di ammoniaca e metano, riducendo il rischio di perdite di azoto per lisciviazione e ruscellamento.

8.9.2 IMPEGNI DELL'OPERAZIONE

La durata degli impegni è di **6 anni**.

Gli impegni sottoscritti dal richiedente con la domanda si riferiscono all'**anno solare** (1 gennaio – 31 dicembre).

Riepilogo impegni principali:

- A. effettuare la distribuzione degli effluenti zootecnici non palabili con macchine che permettono l'iniezione diretta e dotate di strumentazione GPS e tracciare le particelle oggetto di distribuzione, attraverso l'elaborazione di mappe di coltivazione;
- B. non utilizzare fanghi di depurazione.
- C. predisporre, anche in caso di esonero ai sensi della normativa regionale attuativa della Direttiva Nitrati, la Comunicazione nitrati comprensiva del Piano di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti.

8.9.2.1 Descrizione degli impegni principali

Gli impegni principali dell'operazione 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento", sono i seguenti:

- A. effettuare la **distribuzione degli effluenti zootecnici aziendali non palabili**, trattati (con processi di separazione, concentrazione, trattamento di digestione anaerobica) e non trattati, **tramite l'uso di macchine che permettono l'iniezione diretta** e dotate di strumentazione

costituita da un **sistema di posizionamento GPS** con registrazione dei dati e da un software GIS che consenta la proiezione cartografica dei dati.

La distribuzione sulle superfici oggetto di impegno deve avvenire sia nel periodo di presemina che in copertura, nel rispetto della normativa regionale attuativa della Direttiva Nitrati di cui alla DGR n. 5171/2016 ed alla dgr 5418/2016 in particolare per quanto riguarda i divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzo degli effluenti di allevamento, nonché nel rispetto dei limiti quantitativi di azoto al campo (170 kg/ha/anno per le zone vulnerabili ai nitrati e 340 kg/ha/anno per le zone non vulnerabili).

Tutte le fertilizzazioni aziendali riferite alla superficie sotto impegno, effettuate con effluente zootecnico non palabile devono essere eseguite con questa modalità.

Ai fini della presente operazione sono ammissibili a contributo le seguenti modalità di distribuzione:

- distribuzione sotto-superficiale a solco chiuso
- distribuzione sotto-superficiale a solco aperto

In caso di adesione contemporanea, per le stesse superfici, all'operazione 10.1.04 "Agricoltura conservativa" dovranno essere utilizzati cantieri di lavoro che non provochino l'inversione degli strati del terreno e che rispettino le condizioni ed i vincoli descritti per l'adesione all'operazione medesima.

Le particelle oggetto di distribuzione devono essere tracciate attraverso l'elaborazione di mappe di coltivazione prodotte dalla strumentazione GPS con registrazione dei dati e software GIS che consente la proiezione cartografica dei dati.

Qualora si faccia ricorso a terzi per la distribuzione degli effluenti zootecnici non palabili con le metodologie previste dalla presente operazione, le fatture relative alle prestazioni rese dal contoterzista dovranno riportare la seguente dicitura: "Distribuzione di effluenti zootecnici non palabili effettuata con tecniche conformi al bando di Misura 10 op. 10.1.10 del PSR 2014-2020".

Tale fattura dovrà riportare inoltre i quantitativi distribuiti in volume, la capacità della macchina utilizzata ed il numero di viaggi effettuati.

Alla fattura dovrà essere allegata la mappa di distribuzione elaborata dal GPS che indichi quali particelle sono state lavorate.

B. Non utilizzare fanghi di depurazione.

C. Predisporre, anche in caso di esonero ai sensi della normativa regionale attuativa della Direttiva Nitrati, la **Comunicazione nitrati comprensiva del Piano di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti**.

Si ricorda che gli interventi di fertilizzazione dovranno essere annotati nel registro delle distribuzioni di fertilizzanti di cui all'allegato 12 della DGR 5171/2016 e della DGR 5418/2016. Il beneficiario è tenuto inoltre alla compilazione e aggiornamento del registro di magazzino dei fertilizzanti (diviso in inventario iniziale e finale) riportante i seguenti elementi minimi: nome fertilizzante, titolo, quantità (kg o litri), data.

In aggiunta alle informazioni del sopraccitato allegato 12 per le operazioni di fertilizzazione eseguite sulle superfici oggetto di impegno, devono essere registrati: la capacità in volume della macchina utilizzata per lo spandimento ed il numero di viaggi effettuati.

NOTA BENE:

Il premio per la presente operazione non viene riconosciuto nei seguenti casi:

- se gli obblighi di cui al sopra richiamato impegno A) non risultino rispettati su una superficie uguale o maggiore al 50 % della superficie sotto impegno (S.O.I.)²⁸;

oppure

- in caso di totale assenza della documentazione rilasciata dal contoterzista attestanti le lavorazioni effettuate con macchinari idonei.

8.9.2.2 Impegni pertinenti di condizionalità

Tra gli impegni di Condizionalità, di cui all'allegato A al presente bando, per l'operazione 10.1.10 ne vengono individuati alcuni più strettamente collegati agli impegni dell'operazione.

Tale sottoinsieme assume la denominazione di "impegni pertinenti di condizionalità".

La descrizione degli impegni pertinenti di condizionalità è riportata nell'allegato A al presente bando fatte salve eventuali modifiche ed integrazioni conseguenti alle emanande disposizioni nazionali e regionali in materia di condizionalità per l'anno 2019.

8.9.2.3 Combinabilità tra Operazioni/Misure (reg. UE n. 808/2014 art.11)

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare su una stessa particella e per una medesima coltura, contestualmente agli impegni dell'operazione 10.1.10 anche gli impegni (principali e/o accessori dove esistenti) a valere su diverse Misure/operazioni.

L'operazione 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento" è combinabile esclusivamente con le seguenti operazioni della Misura 10:

- 10.1.01 Produzioni agricole integrate;
- 10.1.02 Avvicendamento con leguminose foraggiere;
- 10.1.03 Conservazione della biodiversità nelle risaie;
- 10.1.04 Agricoltura conservativa;
- 10.1.12 Salvaguardia di varietà vegetali minacciate di abbandono - intervento 1 (varietà agrarie e ortive);
- 10.1.01 Produzioni agricole integrate + 10.1.03 Conservazione della biodiversità nelle risaie;
- 10.1.03 Conservazione della biodiversità nelle risaie + 10.1.04 Agricoltura conservativa;

²⁸ La SOI è rappresentata sia dalle superfici richieste a premio (in ZVN ed eventuale ZO) sia dall'eventuale superficie dichiarata nella sezione speciale ("AUZVN" altri utilizzi ricadenti in ZVN), al netto delle superfici ove vige il divieto assoluto di spandimento e/o di quelle superfici su cui può non essere effettuato lo spandimento (terreni a riposo, terreni a foraggiare avvicendate con leguminose, erbai annuali con leguminose, legumi secchi, prato permanente e prato avvicendato).

Si ricorda che a decorrere dall'anno 2019 l'operazione 10.1.01 "Produzioni agricole integrate" non può essere attivata (inizio impegno) in combinabilità con l'operazione 10.1.10. nè nell'ambito di una domanda iniziale nè in una domanda di pagamento.

L'operazione 10.1.10 è inoltre combinabile con la Misura 11 "Agricoltura biologica" e con la Misura 12 sottomisura 12.1 operazione 12.1.05 "Gestione più sostenibile degli input chimici (prodotti fitosanitari) a tutela delle zone Natura 2000".

Gli impegni relativi all'operazione 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento" NON sono combinabili con le restanti operazioni della Misura 10, della Misura 12 sottomisura 12.1 "Pagamento compensativo per zone agricole Natura 2000" (12.1.01, 12.1.02, 12.1.03 e 12.1.04).

La descrizione delle combinabilità e dei relativi premi è riportata nell'allegato B al presente bando.

8.9.3 ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE

E' concesso un premio annuale per la sola coltura principale, indicata nel piano colturale grafico del fascicolo aziendale.

Per le parcelle soggette ad impegno il beneficiario riceverà un premio annuale pari a **105€/ha**.

8.9.3.1 Collegamenti con il pagamento greening (art. 43 del Reg. UE n. 1307/2013).

Gli impegni dell'operazione 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento" di cui al precedente paragrafo 8.9.2 sono di natura completamente diversa dagli impegni corrispondenti agli obblighi previsti dalle pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente (c.d. greening) di cui all'art. 43 del reg. (UE) n. 1307/2013.

Pertanto i premi connessi vengono percepiti interamente anche da coloro che presentano Domanda Unica e che sono soggetti al rispetto degli obblighi previsti dal greening.

8.9.4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Le condizioni di ammissibilità all'operazione 10.1.10 sono riferite ai seguenti ambiti:

- condizioni relative al richiedente;
- condizioni relative alle superfici ed alle colture.

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte in ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda, sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo, pagamento saldo).

8.9.4.1 Condizioni relative al richiedente

Possono presentare la domanda di sostegno (iniziale)/pagamento per l'operazione 10.1.10 gli imprenditori agricoli nelle seguenti forme giuridiche:

- Imprese agricole individuali
- Società agricole
- Società cooperative agricole

I richiedenti devono possedere una partita IVA aperta alla data del 1/1/2019, così come risultante dall'anagrafe tributaria.

Possono accedere all'operazione solo le **aziende zootecniche** che soddisfano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- allevare bovini e/o bufalini e/o suini;
- essere identificate da un codice di anagrafe zootecnica attivo almeno alla data ultima prevista dal divieto invernale di spandimento e.a. in applicazione della normativa regionale della Direttiva Nitrati (28 febbraio 2019);
- soddisfare un rapporto UB/ettaro superficie sotto impegno almeno pari a 1 UB/HA per aziende con allevamento di bovini/bufalini e 2 UB/HA per aziende con allevamenti suinicoli. In caso di aziende con entrambe le tipologie di allevamento (suini e bovini/bufalini) deve essere garantito un rapporto pari ad almeno 1,5 UB/ha di superficie sotto impegno.

8.9.4.2 Condizioni relative alle superfici ed alle colture

Ambito territoriale

La superficie aziendale oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della regione Lombardia classificato come Zona Vulnerabile ai Nitrati (ZVN); per le sole aziende con terreni che ricadono in parte in ZVN e in parte in zona non vulnerabile ai nitrati (ZNVN) l'operazione è estendibile anche a questi ultimi.

Condizioni relative alle superfici

Le superfici ammesse a premio devono ricadere in territorio regionale classificato come Zona Vulnerabile ai nitrati (ZVN); possono essere richieste a premio anche superfici ricadenti in Zone non Vulnerabili ai nitrati purchè in domanda siano richieste a premio anche superfici ricadenti in ZVN.

E' obbligatorio richiedere a premio tutta la SAU aziendale ricadente in ZVN; possono essere escluse dalla superficie richiesta a premio quelle interessate da specifiche colture di cui al successivo paragrafo "Colture ammesse a premio"; le superfici aziendali ricadenti in zona non vulnerabile ai nitrati possono essere chieste anche parzialmente.

Le particelle per le quali il richiedente non dispone di titoli di conduzione per l'intera annualità (1 gennaio - 31 dicembre) si intendono comunque utili ai fini del rispetto della condizione di ammissibilità "richiedere tutta la SAU aziendale ricadente in ZVN" ma non potranno essere richieste a premio pur essendo assoggettate al rispetto degli impegni di operazione ed ai relativi controlli.

Tali particelle **devono** essere selezionate dal richiedente nella apposita sezione della domanda nell'ambito degli Altri Utilizzi (Altri Utilizzi ZVN).

Inoltre in questa stessa sezione della domanda devono essere collocate anche le superfici aziendali ricadenti in ZVN ove vige il divieto assoluto di spandimento come disciplinato dal recepimento regionale della Direttiva Nitrati.

Infine in questa stessa sezione **possono** essere collocate le superfici aziendali ricadenti in ZVN sulle quali il richiedente sceglie di non attivare l'impegno in quanto interessate da terreni lasciati a riposo, terreni coltivati a foraggiere avvicendate con leguminose, erbai annuali con leguminose, legumi secchi, prato permanente e prato avvicendato.

Le particelle catastali non georeferenziate non possono essere richieste a premio in quanto non presenti nel PCG; esse comunque dovranno essere dichiarate in domanda in una apposita sezione.

Qualora nelle domande di sostegno (iniziale)/pagamento degli anni precedenti fossero state richieste a premio particelle catastali ancora ad oggi non georeferenziate, quindi non richiedibili a premio, si precisa comunque che tali particelle restano valide ai fini del rispetto della condizione di ammissibilità e che esse sono considerate a tutti gli effetti sotto impegno per la presente operazione qualora interessate dallo spandimento di effluenti di allevamento.

Durante il periodo d'impegno la superficie accertata **può** ridursi di una **quota massima pari al 15 %** della superficie accertata con la domanda del primo anno di adesione, purché sia sempre garantito il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'operazione.

Alcuni esempi esplicativi sull'applicazione di tale principio sono riportati nell'allegato C al presente bando.

Colture ammesse a premio

L'operazione si applica alle superfici dedicate alla coltivazione di superfici identificate da appositi codici coltura. Possono essere esclusi i terreni lasciati a riposo, terreni coltivati a foraggiere avvicendate con leguminose, erbai annuali con leguminose, legumi secchi, prato permanente e prato avvicendato.

L'elenco dei codici coltura ammessi è quello già in vigore per le domande 2018 fatti salvi gli aggiornamenti per l'anno 2019 che verranno resi disponibili da AGEA; l'elenco è disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it).

Altre condizioni di ammissibilità

E' ammessa la distribuzione di digestato agrozootecnico ottenuto da matrice con prevalenza di effluente di allevamento.

8.9.4.3 Accesso preferenziale all'operazione

Sarà garantito un accesso preferenziale all'operazione ai richiedenti in possesso dei seguenti requisiti:

- superfici richieste a premio ricadenti in Aree Natura 2000;
- Iscrizione all'elenco regionale degli operatori biologici.

L'accesso preferenziale per il requisito di cui al primo punto viene concesso solo se almeno il 50 % della superficie sotto impegno ricade nelle aree interessate.

La quota del 50 % può essere raggiunta anche come sommatoria di superfici ricadenti in tipologie di aree diverse tra quelle previste.

Qualora una superficie ricada contemporaneamente in più tipologie di aree tra quelle previste, la stessa viene conteggiata una sola volta.

8.9.5 DOCUMENTAZIONE

8.9.5.1 Documentazione da allegare alla domanda

Al momento della presentazione della domanda non è necessario allegare alcuna documentazione.

8.9.5.2 Documentazione da conservare in azienda

Fermo restando l'obbligatorietà dei registri delle fertilizzazioni e trattamenti fitosanitari e dei relativi magazzini, per l'intero periodo di impegno (6 anni) il beneficiario dovrà conservare in azienda la seguente documentazione:

- **registro aziendale** delle operazioni colturali che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA²⁹, tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione.
- **mappe di distribuzione** degli effluenti non palabili, prodotte da GPS;
- **fatture** relative a prestazioni di contoterzisti per l'effettuazione delle operazioni di iniezione diretta degli effluenti di allevamento, riportante la seguente dicitura: "Distribuzione di effluenti zootecnici effettuata per iniezione diretta, conformemente bando di misura 10 del PSR 2014-2020". Tale fattura dovrà riportare inoltre i quantitativi distribuiti in volume, la capacità della macchina utilizzata ed il numero di viaggi effettuati.

²⁹ Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie)

8.10 OPERAZIONE 10.1.11 - SALVAGUARDIA DI RAZZE ANIMALI LOCALI MINACCIATE DI ABBANDONO

8.10.1 FINALITA' ED OBIETTIVI

Con la presente azione s'intende contribuire alla salvaguardia della biodiversità animale e mantenere vitale in alcune aree della regione un modello di agricoltura sostenibile, attraverso un sostegno per l'allevamento di animali appartenenti a razze locali a limitata diffusione e minacciate di abbandono, storicamente allevate nel territorio lombardo, iscritte ad un Registro Anagrafico o a un Libro genealogico.

Tali razze, meno produttive ma più resistenti ai cambiamenti climatici rispetto ad altre, sono destinate ad essere abbandonate se non si garantisce agli allevatori il raggiungimento di un adeguato livello di reddito.

L'intervento è volto al mantenimento della consistenza, nelle zone di origine e diffusione, degli animali appartenenti alle razze locali di specie animali a rischio di abbandono, indicate nell'allegato D al presente bando.

8.10.2 IMPEGNI DELL'OPERAZIONE

La durata degli impegni è di **6 anni**.

Gli impegni sottoscritti dal richiedente con la domanda di sostegno (iniziale)/pagamento si riferiscono all'**anno solare** (1 gennaio – 31 dicembre).

8.10.2.1 Descrizione degli impegni principali

Gli impegni principali dell'operazione 10.1.11 "Salvaguardia di razze animali locali minacciate di abbandono", sono i seguenti:

- A. Allevare in purezza i capi della razza oggetto di premio** ovvero programmare e realizzare gli accoppiamenti solo tra soggetti appartenenti alla medesima razza. A tal fine i maschi in età fertile non iscritti a Libro Genealogico o Registro Anagrafico della razza richiesta a premio devono essere, se presenti, opportunamente segregati.
- B. Durante il periodo di impegno le UB richieste a premio con la domanda di sostegno (iniziale) non possono ridursi. Pertanto in ogni anno di impegno il numero delle UB deve essere confermato o aumentato.**
- C. Tenere le registrazioni aziendali delle fecondazioni** in monta naturale e in fecondazione artificiale indicando la paternità di ogni soggetto nato, secondo quanto previsto dal Disciplinare del Libro Genealogico o Registro Anagrafico della razza/specie a cui i soggetti appartengono.
- D. Allevare nell'ambito del gregge una sola delle razze caprine o ovine** tra quelle da salvaguardare.

NOTA BENE:

Il premio per il gruppo coltura (identificato con la specie animale da salvaguardare) non viene riconosciuto qualora:

- in allevamento esistono maschi in età fertile non iscritti al registro anagrafico o al libro genealogico della razza E se non è assicurata la segregazione degli stessi;
- le UB richieste con la domanda di sostegno (iniziale) sono diminuite di una quota maggiore o uguale al 30%;
- nell'ambito di un gregge viene allevata più di una razza caprina o ovina tra quelle da salvaguardare.

8.10.2.2 Impegni pertinenti di condizionalità

Tra gli impegni di Condizionalità, di cui all'allegato A al presente bando, per l'operazione 10.1.11 ne vengono individuati alcuni più strettamente collegati agli impegni dell'operazione.

Tale sottoinsieme assume la denominazione di "impegni pertinenti di condizionalità".

La descrizione degli impegni pertinenti di condizionalità è riportata nell'allegato A al presente bando fatte salve eventuali modifiche ed integrazioni conseguenti alle emanande disposizioni nazionali e regionali in materia di condizionalità per l'anno 2019.

8.10.2.3 Combinabilità tra operazioni/misure (reg. UE n. 808/2014 art.11)

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare su una stessa particella e per una medesima coltura, contestualmente agli impegni dell'operazione 10.1.11 anche gli impegni (principali e/o accessori dove esistenti) a valere su diverse Misure/operazioni.

L'operazione 10.1.11 "Salvaguardia di razze animali locali minacciate di abbandono", non essendo correlato alle superfici, è combinabile con TUTTE le operazioni:

- della Misura 10 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali";
- della Misura 11 "Agricoltura biologica";
- della Misura 12 "Pagamenti compensativi per le aree agricole Natura 2000".

8.10.3 ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE

E' concesso un pagamento annuale per Unità di Bestiame (UB) pari a:

- **400€/UB per Bovini, ovini e caprini;**
- **235 €/UB per Equini**

Le UB sono calcolate secondo la seguente tabella di conversione degli animali allevati in Unità di Bestiame (estratto da allegato II al Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione):

Tipo animale	Unità Bestiame (UB)
Equini, Tori, vacche e altri bovini di oltre 2 anni, equini di oltre 6 mesi	1,0
Bovini da sei mesi a due anni	0,6
Bovini di meno di sei mesi	0,4
Caprini	0,15
Ovini	0,15

8.10.3.1 Collegamenti con il pagamento greening (art.43 del Reg. UE n. 1307/2013).

Poiché la presente operazione riguarda il mantenimento di animali **non si ravvisa rischio** di doppio finanziamento rispetto agli impegni previsti dalle pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente (c.d. greening) di cui all'art. 43 del reg. (UE) n. 1307/2013.

8.10.4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Le condizioni di ammissibilità all'operazione 10.1.11 sono riferite ai seguenti ambiti:

- condizioni relative al richiedente;
- condizioni relative all'allevamento ed agli animali.

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte in ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda, sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo e pagamento saldo).

8.10.4.1 Condizioni relative al richiedente

Possono presentare la domanda di sostegno (iniziale)/pagamento per l'operazione 10.1.11 gli imprenditori agricoli nelle seguenti forme giuridiche:

- Imprese agricole individuali
- Società agricole
- Società cooperative agricole

I richiedenti devono soddisfare i seguenti requisiti:

- possedere una partita IVA aperta alla data del 1/1/2019, così come risultante dall'anagrafe tributaria; tale requisito deve essere posseduto anche dai richiedenti con sede legale nel Comune di Livigno;
- essere conduttori di un allevamento con un codice attivo di anagrafe zootecnica attivato alla data del 1/01/2019;
- essere conduttore di un allevamento aderente al Libro Genealogico/Registro Anagrafico delle razze per cui si richiede il premio, alla data del 1/1/2019.

8.10.4.2 Condizioni relative all'allevamento ed agli animali

Per aderire all'operazione devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- L'allevamento di ogni razza deve essere **ubicato nelle "aree di diffusione" della relativa razza**, come indicato nell'allegato D al presente bando;
- I capi richiesti a premio devono essere detenuti dal richiedente dal 1/1/2019;
- I capi richiesti a premio devono essere **iscritti al Registro Anagrafico o Libro Genealogico della razza alla data del 1/1/2019**. A tal fine sono considerati ammissibili anche i capi iscritti a Registro Anagrafico o Libro Genealogico in via provvisoria.

In caso di riduzione dei capi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, i beneficiari possono fare ricorso all'articolo 4 del Reg. (UE) n. 640/2014; in tale caso non è richiesto il rimborso del sostegno ricevuto negli anni precedenti.

Il numero **minimo di UB** per aderire all'operazione è pari a **3 per i bovini, 1 per gli equini, 1,5 per ovini e 1,5 per caprini**.

8.10.5 DOCUMENTAZIONE

8.10.5.1 Documentazione da allegare alla domanda

Al momento della presentazione della domanda è necessario allegare la seguente documentazione:

- Per gli allevamenti iscritti al Libro Genealogico: elenco soggetti L.G. Banca dati Associazione Nazionale di Razza/specie (file pdf; nome “Elenco capi iscritti LG”);
- Per gli allevamenti iscritti al Registro Anagrafico: elenco soggetti R.A. Banca dati Associazione Nazionale di Razza/specie (file pdf; nome “Elenco capi iscritti RA”).

8.10.5.2 Documentazione da conservare in azienda

Per l'intero periodo di impegno (6 anni) il beneficiario dovrà conservare in azienda la seguente documentazione:

- Per gli allevamenti iscritti al Libro Genealogico: elenco dei numeri di matricola dei soggetti presenti nell'allevamento durante l'ultimo controllo funzionale.
- Per gli allevamenti iscritti al Registro Anagrafico: elenco aggiornato delle matricole dei soggetti iscritti al registro medesimo.

8.11 OPERAZIONE 10.1.12 - SALVAGUARDIA DI VARIETÀ VEGETALI MINACCIATE DI ABBANDONO

8.11.1 FINALITÀ ED OBIETTIVI

Con l'operazione 10.1.12 viene sostenuta la coltivazione di quelle varietà vegetali erbacee e arboree indicate nell'allegato E al presente bando, storicamente presenti sul territorio lombardo e la cui coltivazione rischia di scomparire in favore di varietà di moderna costituzione, più produttive e redditizie.

L'intervento è pertanto volto ad incentivare la coltivazione di specie e varietà vegetali tipiche di alcune aree della regione, attualmente quasi del tutto abbandonate e favorire l'incremento della biodiversità vegetale, una maggiore resilienza ai cambiamenti climatici e il recupero di produzioni locali che in passato hanno contribuito a far conoscere le zone di origine.

8.11.2 IMPEGNI DELL'OPERAZIONE

La durata degli impegni è di **6 anni**.

Gli impegni sottoscritti dal richiedente con la domanda di sostegno (iniziale)/pagamento si riferiscono **all'anno solare** (1 gennaio – 31 dicembre).

L'operazione è composta da due interventi:

Intervento 1 – Coltivazione di varietà agrarie ed ortive da conservazione

Intervento 2 – Coltivazione di varietà arboree e di vite a rischio di abbandono

8.11.2.1 Descrizione degli impegni principali

Intervento 1 – Coltivazione di varietà agrarie ed ortive da conservazione

Gli impegni dell'operazione 10.1.12 "Intervento 1 – coltivazione di varietà agrarie e ortive da conservazione" sono i seguenti:

- A. coltivare varietà agrarie e ortive iscritte nel registro nazionale varietale** – sezione varietà da conservazione, per la Lombardia, come da allegato E al presente bando.
- B. essere in possesso della certificazione di conformità del materiale di propagazione**, conforme alla vigente normativa sementiera, per ogni varietà da conservazione coltivata e per **ogni anno in cui si acquista** materiale di propagazione;
- C. Effettuare**, in caso di automoltiplicazione aziendale del materiale di propagazione, l'analisi per la **valutazione delle caratteristiche originarie** (omogeneità e stabilità) della varietà (certificazione di conformità), che attesti il mantenimento delle caratteristiche originarie nel materiale automoltiplicato.

La certificazione di conformità deve essere effettuata **al primo ed al terzo anno** di impegno presso gli Enti preposti.

Negli anni in cui il beneficiario effettua l'automoltiplicazione dovrà selezionare l'apposito campo in fase di presentazione della domanda.

Intervento 2 – Coltivazione di varietà arboree e di vite a rischio di abbandono

- A.** coltivare le varietà di vite riportate nell'allegato E al presente bando, storicamente presenti nel territorio lombardo, rispondenti per conformità genetica e qualifica sanitaria alla normativa vigente;

Nel caso di impianti esistenti fa fede la certificazione di identità varietale o la denuncia di impianto allo schedario viticolo;

- B.** impiegare, in caso di impianti ex novo di vite, materiale di propagazione provvisto di certificazione di identità varietale e rispondente alla normativa sanitaria vigente.

La certificazione di identità varietale è rilasciata dai centri di pre-moltiplicazione del materiale di propagazione.

NOTA BENE:

Qualora l'impegno di coltivare varietà agrarie e ortive iscritte nel registro nazionale varietale per la Lombardia o l'impegno di coltivare varietà di vite iscritte nel registro nazionale varietale, (impegno A dell'intervento 1 e 2) non risulti rispettato vengono applicate le penalità previste dall'art.19 del reg. UE n. 640/2014.

8.11.2.2 Impegni pertinenti di condizionalità

Tra gli impegni di Condizionalità, di cui all'allegato A al presente bando, per l'operazione 10.1.12 ne vengono individuati alcuni più strettamente collegati agli impegni dell'operazione.

Tale sottoinsieme assume la denominazione di "impegni pertinenti di condizionalità".

La descrizione degli impegni pertinenti di condizionalità è riportata nell'allegato A al presente bando fatte salve eventuali modifiche ed integrazioni conseguenti alle emanande disposizioni nazionali e regionali in materia di condizionalità per l'anno 2019.

8.11.2.3 Combinabilità tra Operazioni/Misure (reg. UE n. 808/2014 art.11)

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare su una stessa particella e per una medesima coltura, contestualmente agli impegni dell'operazione 10.1.12 anche gli impegni (principali e/o accessori dove esistenti) a valere su diverse Misure/operazioni.

L'operazione 10.1.12 "Salvaguardia di varietà vegetali locali minacciate di abbandono" è combinabile esclusivamente con la seguente operazione della Misura 10:

10.1.10 Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento.

La descrizione delle combinabilità e dei relativi premi è riportata nell'allegato B al presente bando.

L'operazione 10.1.12 Salvaguardia di varietà vegetali minacciate di abbandono, **NON E' combinabile** con:

- Misura 11 "Agricoltura biologica";
- Misura 12 "Pagamenti compensativi per le aree agricole Natura 2000".

8.11.3 ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE

E' concesso un pagamento annuale per la sola coltura principale, indicata piano colturale grafico del fascicolo aziendale.

Per le parcelle soggette ad impegno il beneficiario riceverà un premio annuale, differenziato per intervento e per coltura, pari a:

Intervento 1	Indennizzo (€/ha)
Cipolla Rossa di Breme	155
Zucca Cappello da prete mantovana	192
Mais spinato di Gandino	175

Intervento 2	Indennizzo (€/ha)
Vite (varietà: Groppello di Mocasina, Invernenga, Maiolina, Mornasca, Schiava Nera)	900

8.11.3.1 Collegamenti con il pagamento greening (art. 43 del Reg. UE n. 1307/2013).

Gli impegni dell'operazione 10.1.12 "Salvaguardia di varietà vegetali locali minacciate di abbandono" di cui al precedente paragrafo 8.11.2 sono di natura completamente diversa rispetto agli impegni corrispondenti agli obblighi previsti dalle pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente (c.d. greening) di cui all'art. 43 del reg. (UE) n. 1307/2013.

Pertanto i premi dell'operazione 10.1.12 vengono percepiti interamente anche da coloro che presentano Domanda Unica e che sono soggetti al rispetto degli obblighi previsti dal greening.

8.11.5 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Le condizioni di ammissibilità all'operazione 10.1.12 sono riferite ai seguenti ambiti:

- condizioni relative al richiedente;
- condizioni relative alle superfici ed alle colture.

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte in ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda, sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo, pagamento saldo).

8.11.5.1 Condizioni relative al richiedente

Possono presentare domanda di sostegno (iniziale)/pagamento per l'operazione 10.1.12 gli imprenditori agricoli nelle seguenti forme giuridiche:

- Imprese agricole individuali
- Società agricole
- Società cooperative agricole

I richiedenti devono possedere una partita IVA aperta alla data del 1/1/2019, così come risultante dall'anagrafe tributaria.

8.11.5.2 Condizioni relative alle superfici ed alle colture

Ambito territoriale

La superficie aziendale oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della regione Lombardia, limitatamente ai territori di origine e diffusione di ogni coltura, indicati nell'allegato E al presente bando.

Condizioni relative alle superfici

Le superfici ammesse a premio devono essere condotte dal richiedente alla data del 1/1/2019. La conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno.

Le particelle catastali non georeferenziate non possono essere richieste a premio in quanto non presenti nel PCG; esse comunque dovranno essere dichiarate in domanda in una apposita sezione.

La **superficie minima** oggetto d'impegno deve essere pari a **2.500 mq**; tale quantità può essere raggiunta cumulando le superfici coltivate con varietà differenti, sia erbacee che arboree.

Durante il periodo d'impegno:

- La superficie richiesta a premio con la domanda di pagamento può interessare particelle diverse da quelle della domanda di sostegno (iniziale);
- La superficie accertata può ridursi nell'arco del periodo di impegno di una **quota massima pari al 15 %** della superficie accertata con la domanda del primo anno di adesione, purché sia sempre garantito il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'operazione.

Alcuni esempi esplicativi sull'applicazione di tale principio sono riportati nell'allegato C al presente bando.

Colture ammesse a premio

Sono ammissibili a pagamento le varietà vegetali agrarie e ortive iscritte nel registro nazionale varietale – sezione varietà da conservazione e le varietà di vite iscritte al registro nazionale varietale storicamente coltivate sul territorio lombardo.

L'operazione si applica alle superfici dedicate alla coltivazione delle varietà sotto indicate, identificate con appositi codici coltura:

Intervento 1- Coltivazione di varietà agrarie e ortive da conservazione

Cipolla rossa di Breme, Zucca Cappello del prete mantovana, Mais Spinato di Gandino.

Intervento 2 – Coltivazione di varietà arboree e di vite a rischio di abbandono

Varietà di vite: Groppello di Mocasina, Invernenga, Maiolina, Mornasca, Schiava Nera.

L'elenco dei codici coltura ammessi è quello già in vigore per le domande 2018 fatti salvi gli aggiornamenti per l'anno 2019 che verranno resi disponibili da AGEA; l'elenco è disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it).

8.11.6 DOCUMENTAZIONE**8.11.6.1 Documentazione da allegare alla domanda**

Al momento della presentazione della domanda è necessario allegare:

Per Intervento 1 - Coltivazione di varietà agrarie ed ortive da conservazione:

Certificazione di conformità del materiale di propagazione impiegato (file formato .pdf; titolo "certificazione conformità materiale vegetale").

Per intervento 2 Coltivazione di varietà arboree e di vite a rischio di abbandono:

Certificazione di identità varietale del materiale di propagazione impiegato (file formato .pdf; titolo "certificazione di identità varietale"). La certificazione è obbligatoria in caso di nuovi impianti.

8.11.6.2 Documentazione da conservare in azienda

Durante il periodo di impegno (6 anni) il beneficiario dovrà conservare in azienda la seguente documentazione:

Per Intervento 1 Coltivazione di varietà agrarie ed ortive da conservazione

- Certificazione di conformità del materiale di propagazione per ogni varietà coltivata (da prodursi ogni anno qualora non si ricorra all'automoltiplicazione aziendale).

Per intervento 2 Coltivazione di varietà arboree e di vite a rischio di abbandono

- Certificazione di identità varietale del materiale di propagazione impiegato.

9. ALTRE IMPORTANTI INFORMAZIONI DI MISURA

9.1 Ampliamenti

Durante il periodo d'impegno (5, 6 o 7 anni a seconda delle operazioni) è consentito ampliare le superfici richieste a premio rispetto a quelle già sotto impegno.

L'ampliamento verificatosi successivamente alla presentazione della domanda di Misura 10 per un dato anno diventa efficace ai fini del pagamento del premio a partire dall'annualità successiva.

In caso di ampliamento della superficie richiesta a premio, la scadenza degli impegni rimane comunque fissata a partire dall'anno di prima adesione all'operazione.

Per assicurare l'efficacia e la finalità ambientale degli impegni, l'ampliamento della superficie sotto impegno, che può quindi essere ammessa al pagamento, è consentito a condizione che la durata degli impegni sulla superficie così rideterminata e richiesta a premio sia pari ad almeno 3 anni rispetto alla scadenza dell'operazione.

Per le domande di sostegno (iniziali) di Misura 10 presentate ed ammesse a finanziamento nel 2016, il 2019 rappresenta l'ultimo anno utile per effettuare un ampliamento di superficie richiedibile a premio, fatta eccezione per l'operazione 10.1.01, come si evidenzia dalla seguente tabella:

Anno di inizio impegno	Ultimo anno utile per ampliamenti (4°anno)
2016: Operazione 10.1.01 (durata impegno 5 anni)	2018. Dal 4° anno non è più possibile effettuare ampliamenti Il 2019 rappresenta il 4° anno
2016: Per tutte le altre operazioni (durata impegno 6 anni) NB - Nel 2016 nessuna operazione di durata di 7 anni è stata attivata.	2019 Dal 5° anno di impegno quindi non è possibile fare ampliamenti di superfici richiedibili a premio.

Non si considerano ampliamenti le superfici acquisite tramite autorizzazione al cambio beneficiario.

9.2 Adesione a nuove operazioni

Durante il periodo d'impegno è consentito anche **aderire a nuove operazioni**, in aggiunta a quelle attivate attraverso la domanda di sostegno (iniziale).

In questo caso, la scadenza degli impegni relativi alle **nuove operazioni** decorre a partire dal **primo anno** di adesione a ciascuna di esse.

A decorrere dall'anno 2019 non è consentita, nemmeno in aggiunta ad operazioni già attivate, l'adesione ex novo alle operazioni 10.1.01 "Produzioni agricole integrate" e 10.1.02 "Avvicendamento con leguminose foraggere".

9.3 Trasformazione degli impegni da Misura 10 verso altre operazioni/Misure PSR (Reg. UE n. 807/2014 artt. 14 e 15)

A decorrere dall'anno 2018 non sono più possibili trasformazioni di impegno da Misura 10 a Misura 11.

9.4 Adeguamenti di impegni in corso (reg. (UE) n. 1305/2013 art. 48 Clausola di revisione)

È prevista una clausola di revisione per gli interventi realizzati con la Misura 10 al fine di permetterne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti negli stessi articoli, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti.

La clausola di revisione contempla altresì gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013 in caso di modifica di tali pratiche.

È prevista una clausola di revisione per gli interventi realizzati con la Misura 10 la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo (2021 – 2027).

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa e gli Stati membri non hanno l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

10. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

10.1 Presentazione delle domande

Nei paragrafi successivi vengono descritte le tipologie di domanda e le relative scadenze di presentazione.

Nel caso in cui le date indicate coincidano con un giorno non lavorativo, il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Per l'anno 2019 i soggetti richiedenti individuati negli specifici paragrafi di ogni operazione possono presentare le seguenti tipologie di domanda:

- **domanda di sostegno (iniziale)** da parte di coloro che non hanno mai aderito alla Misura 10 sottomisura 10.1 e che intendono partecipare ad essa ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013. Tale domanda vale anche come domanda di pagamento del premio relativo al primo anno d'impegno;
- **domanda di pagamento** da parte di coloro che sono stati ammessi ai benefici della Misura 10 sottomisura 10.1 nell'anno 2016, 2017 o 2018, necessaria per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Coloro che risulteranno ammessi ai benefici della Misura, nei successivi anni di impegno dovranno presentare una **domanda di pagamento**, nei termini fissati dai successivi bandi, così come i soggetti già beneficiari dei contributi previsti dalla presente Misura per l'anno 2016, 2017 o 2018.

I dati indicati nelle domande di sostegno (iniziale)/pagamento sono resi ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, artt. 46 e 47 e costituiscono “dichiarazione sostitutiva di certificazione” e “dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà”.

10.2 Quando presentare la domanda di sostegno (iniziale) e la domanda di pagamento

La domanda di sostegno (iniziale) e la domanda di pagamento (conferma) devono essere presentate esclusivamente per via informatica, seguendo le modalità descritte al successivo paragrafo 10.4, a partire dal **6 marzo 2019** ed entro il **15 maggio 2019 entro le ore 24:00:00** come previsto dall'articolo 13 del Reg. (UE) 809/2014 e dall'art. 12 del reg. (UE) n. 640/2014.

La domanda si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo da parte di Regione Lombardia, generato dal sistema informativo.

Presentazione tardiva della domanda

Ai sensi del reg. (UE) n. 640/2014 art.13, comma 1, in caso di presentazione in ritardo della domanda elettronica:

- si applica una riduzione del contributo pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile;
- se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto o sostegno.

Nel caso in cui le date indicate coincidano con un giorno non lavorativo, il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Ne consegue che il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica con riduzione è il **10 giugno 2019 ore 24:00:00**.

10.3 A chi presentare la domanda

La domanda di sostegno (iniziale)/pagamento, informatizzata, deve essere inviata a Regione Lombardia, con le modalità descritte al successivo paragrafo 10.4, indicando l'ambito territoriale (Uffici Territoriali Regionali UTR/Provincia di Sondrio) in cui è situata la maggior parte della superficie agricola utilizzata (S.A.U.) sottoposta ad impegno.

In caso di un'azienda con superfici contigue ricadenti in regioni diverse la domanda dovrà essere presentata alla Regione competente, in base al criterio della quota prevalente della superficie aziendale.

Affinché si possano considerare contigue due superfici agricole, tra queste non ne deve esistere una terza, anch'essa agricola, condotta da un'altra azienda.

Gli Uffici territoriale regionali (UTR) sono i seguenti:

- Ufficio Territoriale Regionale di Bergamo (provincia di Bergamo);
- Ufficio Territoriale Regionale di Brescia (provincia di Brescia);
- Ufficio Territoriale Regionale Brianza (provincia di Monza Brianza, provincia di Lecco);
- Ufficio Territoriale Regionale Città Metropolitana (provincia di Milano, provincia di Lodi);
- Ufficio Territoriale Regionale Insubria (provincia di Como, provincia di Varese);
- Ufficio Territoriale Regionale di Pavia (provincia di Pavia);
- Ufficio Territoriale Regionale Val Padana (provincia di Cremona, provincia di Mantova);

Per la Provincia di Sondrio si farà riferimento alla Amministrazione Provinciale - Settore Agricoltura.

10.4 Come presentare la domanda

10.4.1 Fascicolo aziendale

Prima di compilare la domanda, il richiedente è tenuto ad aggiornare il proprio fascicolo aziendale alfanumerico informatizzato, completo di indirizzo PEC, codice IBAN e partita IVA e a compilare la consistenza grafica (CG) ed il piano colturale grafico (PCG) individuando gli appezzamenti aziendali condotti.

Per appezzamento si intende l'insieme di una o più particelle catastali, nella loro rappresentazione grafica, contigue tra loro aventi lo stesso utilizzo e condotte dallo stesso soggetto.

Il Fascicolo Grafico è composto da due componenti principali:

- **Consistenza Terreni Grafica (CG):** nella quale sono rappresentate le isole aziendali e gli usi del suolo stabili. Le isole aziendali sono porzioni di territorio contigue, condotte da uno stesso produttore, individuate in funzione delle particelle catastali risultanti nella consistenza territoriale del

fascicolo aziendale. Queste entità sono generate automaticamente dal sistema a partire dalle particelle condotte (dati del Fascicolo Aziendale) e le relative rappresentazioni geospaziali (dati del GIS)

- **Piano di Coltivazione Grafico (PCG):** nel quale è possibile definire l'occupazione del suolo, destinazione, uso, qualità e varietà, data inizio e data fine coltivazione, oltre alle informazioni riferite all'indicazione di coltura principale e alla pratica di mantenimento. Si precisa che la dichiarazione dell'occupazione del suolo è obbligatoria ed il livello di dettaglio della dichiarazione è subordinato alla tipologia di informazioni ritenute necessarie per la richiesta di premio per i diversi regimi di aiuto.

Nel caso in cui diverse colture, rilevanti per i vari regimi di aiuto, si susseguano sulla stessa area, le stesse devono essere specificamente indicate in funzione dell'epoca di semina.

10.4.2 Presentazione della domanda

Le domande devono essere presentate in modalità grafica, dopo aver chiuso e consolidato il PCG del fascicolo aziendale, utilizzando esclusivamente il Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co) entro il termine di chiusura previsto dal presente bando.

In domanda sono riproposti gli appezzamenti del PCG che il richiedente/beneficiario deve associare al gruppo coltura prescelto.

L'associazione tra appezzamento ed il gruppo coltura viene definita "**parcella**".

Se durante la compilazione della domanda grafica, venisse consolidata una modifica al fascicolo aziendale - Sezione Terreni, con conseguente chiusura del PCG ad una data posteriore a quella dell'apertura della domanda, ancora in corso, il richiedente è tenuto a compilare ex novo la domanda di sostegno (iniziale)/pagamento, al fine di recepire le modifiche del PCG divenute definitive.

Le particelle catastali non georeferenziate non possono rientrare nel PCG ma devono essere comunque dichiarate in domanda; qualora fossero interessate da colture ammissibili a premio per una data operazione, NON possono essere richieste a premio.

I soggetti interessati possono presentare domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e presentazione, dei soggetti delegati prescelti (Organizzazioni Professionali, Centri di Assistenza Agricola, liberi professionisti).

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, scaricata in formato PDF e sottoscritta da uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo e derivanti dalla lista di tutti i soci e titolari di cariche o qualifiche presenti in visura camerale.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea n. 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic Identification Authentication and Signature – Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti).

Successivamente il file firmato digitalmente deve essere caricato a sistema come allegato.

Ad avvenuta sottoscrizione, caricamento ed invio del file firmato il sistema genererà un numero di protocollo valido ai fini della presentazione della domanda stessa.

Il numero di protocollo NON è scritto all'interno del PDF firmato, ma è associato al file.

Non è ammessa la firma autografa della domanda con successivo caricamento del file.

La domanda di sostegno (iniziale) o di pagamento s'intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo, generato dal sistema informativo della Regione Lombardia entro le **ore 24:00:00 del 15 maggio 2019**.

In caso di mancata assegnazione del protocollo o di assegnazione del protocollo oltre la scadenza di chiusura del bando, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata.

La presentazione della domanda entro la data e l'orario stabiliti come scadenza di presentazione è di esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della stessa, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con il sistema Si.Sco., difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti, o qualsiasi altro motivo.

E' esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non sia presentata entro la scadenza stabilita.

Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di connettersi al Sistema Sis.Co. entro un termine adeguato rispetto ai tempi necessari per il consolidamento del PCG, per la compilazione e protocollazione della domanda, tenendo conto del numero e della dimensione dei documenti da allegare alla stessa.

Scaduti i termini, i procedimenti di domanda di sostegno (iniziale) o di pagamento chiusi, ma non firmati, NON sono considerati validi e la domanda non risulta presentata.

I servizi che gestiscono la protocollazione applicano regole e controlli di validità della firma digitale e della sua certificazione.

Con l'attribuzione del numero di protocollo si avvia il procedimento amministrativo; contestualmente è prevista una comunicazione informatica al richiedente che attesta l'avvenuta presentazione della domanda di sostegno (iniziale) o di pagamento, che vale come comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge n. 241/90.

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi del D.P.R. n.642/72 art. 21 bis.

Le superfici non richieste a premio e non inserite nella sezione Altri Utilizzi "speciali" previsti da alcune operazioni **devono essere selezionate come Altri Utilizzi (AU)**. Non viene effettuata alcuna attribuzione automatica ad AU delle superfici non selezionate a premio.

10.5 Modifiche alla domanda già presentata

Le variazioni ad una domanda di sostegno (iniziale)/pagamento già chiusa a Sis.Co. si effettuano attraverso la presentazione di una **domanda di modifica** che sostituisce interamente la domanda precedente.

Le domande di modifica della Misura 10 devono essere presentate esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente in Sis.Co..

Se la domanda di modifica non è chiusa e protocollata entro i termini previsti nei successivi paragrafi, la stessa si considera non presentata e, ai fini dell'istruttoria, resta valida la domanda già presentata.

Le domande di modifica devono essere presentate entro le ore 24:00:00 dei giorni previsti per le diverse tipologie, ad eccezione della domanda in riduzione per cui viene indicata diversa specifica data.

Ai sensi dei regolamenti (UE) n. 809/2014 e 640/2014 è possibile presentare le tipologie di domanda di seguito descritte.

10.5.1 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014

Il richiedente può presentare una o più domande di modifica alla domanda già presentata al fine di poter aggiungere o modificare le parcelle rispetto all'ultima domanda presentata.

Per il 2019, il periodo per la presentazione di tali domande di modifica, è **compreso tra il 16 ed il 31 maggio 2019**.

10.5.2 Presentazione tardiva – domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) n. 809/2014

Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) n. 640/2014 la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) n. 809/2014 oltre il termine del 15 maggio 2019, comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo **dal 1 giugno sino al 10 giugno 2019**.

Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del 10 giugno 2019, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda di sostegno (iniziale)/pagamento, sono **irricevibili**.

10.5.3 Domanda in riduzione [domanda di ritiro ai sensi dell'art. 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014]

La domanda di sostegno (iniziale)/pagamento può essere ritirata, in tutto (rinuncia) o in parte (riduzione) presentando apposita domanda di ritiro presente in Sis.Co.

La domanda di ritiro parziale della domanda di sostegno (iniziale)/pagamento deve essere presentata entro e non oltre il **19 luglio 2019 ore 12:00:00**.

Tale domanda non può essere ritenuta ammissibile nei casi in cui all'agricoltore sia stata inoltrata una qualsiasi comunicazione relativa al controllo in loco o al riscontro di irregolarità sulla domanda di sostegno (iniziale)/pagamento.

La domanda di ritiro totale (rinuncia) può essere presentata in qualsiasi momento.

Sulle superfici oggetto di ritiro parziale/totale si procederà al recupero dei contributi eventualmente già erogati al beneficiario.

10.5.4 Cessione azienda (cambio beneficiario) ai sensi dell'art. 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014

E' possibile effettuare la cessione totale o parziale dell'azienda e dei relativi impegni (c.d. cambio di beneficiario totale o parziale) solo se è stata ammessa a finanziamento la domanda di sostegno (iniziale)/pagamento a cui si intende subentrare.

Per le modalità, le procedure e le conseguenze in caso di mancato mantenimento degli impegni assunti, si rinvia al decreto n. 12537 del 4 settembre 2018 (pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 37 del 14 settembre 2018 e sul portale web di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it) sezione Bandi) nonché ad eventuali sue successive modifiche.

10.5.5 Errore palese ai sensi dell'art. 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014

Gli errori palesi, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, sono errori di compilazione della domanda di sostegno (iniziale) o di pagamento, compiuti in buona fede dal richiedente che possono essere individuati agevolmente, nella domanda di sostegno (iniziale) o di pagamento.

Si considerano errori palesi:

- gli errori di compilazione, che risultano evidenti in base ad un esame minimale di una domanda, quale ad esempio è la presenza di un codice statistico o bancario errato;
- gli errori derivanti da verifiche di coerenza che vengono evidenziati durante il controllo incrociato tra la domanda e banche dati esterne.

La richiesta di riconoscimento dell'errore palese è presentata dal richiedente tramite Sis.Co.. Nel modulo informatizzato di richiesta dovranno essere chiaramente precisati gli errori che si intendono correggere in riferimento alla domanda già validata. Il richiedente potrà allegare alla richiesta i documenti a supporto della propria richiesta.

L'autorizzazione alla presentazione della domanda di correzione di errore palese, dopo valutazione, è rilasciata/non rilasciata:

- dal Responsabile di Operazione dopo la data di chiusura per la presentazione della domanda di sostegno (iniziale) e fino alla data di pubblicazione del decreto di approvazione dell'elenco delle domande ammissibili a finanziamento;
- dall'Organismo Pagatore Regionale dopo la data del decreto di approvazione dell'elenco delle domande ammissibili a finanziamento.

L'esito della valutazione comunicato al richiedente tramite PEC.

L'errore palese NON può essere riconosciuto dopo l'erogazione del primo pagamento.

In caso di accoglimento della richiesta è possibile per il beneficiario presentare in Sis.Co. la domanda di correzione errore palese che corregge e sostituisce l'ultima domanda di sostegno (iniziale)/pagamento valida.

E' possibile presentare solo una domanda di correzione di errore palese nell'intero periodo di impegno.

10.5.6 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali ai sensi dell'art. 4 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 -

Qualora ricorrano cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali, il beneficiario può presentare, anche al di fuori dei termini temporali sopra elencati (ovvero in qualsiasi momento dell'anno in cui si verifichi l'evento) e senza l'applicazione delle riduzioni, un'apposita richiesta.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono riconosciute le seguenti categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- a. decesso del beneficiario;
- b. incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c. espropriazione della totalità o di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile alla data di presentazione della domanda;
- d. calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda;
- e. distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- f. epizootia o fitopatia che colpisca la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario.

La possibilità di invocare le cause di forza maggiore sussiste solo a condizione che l'esistenza della causa, unitamente alla documentazione ad essa relativa, sia comunicata all'Organismo Pagatore Regionale (OPR) **entro 15 (quindici) giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui**

l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore.

La richiesta di riconoscimento delle cause di forza maggiore è presentata tramite Sis.Co. allegando lo specifico modulo di cui all'allegato F al presente bando e la documentazione idonea a comprovare la sussistenza delle cause di forza maggiore.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali importi già liquidati al beneficiario.

A conclusione delle opportune verifiche l'Organismo Pagatore Regionale comunica al richiedente l'eventuale accoglimento della richiesta.

11. AMMISSIONE A FINANZIAMENTO E PREDISPOSIZIONE DEGLI ELENCHI

11.1 Responsabile del procedimento

Ai sensi della disciplina vigente l'ammissione ai contributi è disposta con provvedimento del dirigente regionale della Struttura competente, Responsabile di Operazione, individuato con decreto dell'Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, che assume la funzione di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'articolo 4 della legge 241/1990.

11.2 Istruttoria

Ai sensi della disciplina vigente l'istruttoria delle domande di sostegno (iniziale) presentate a valere sul presente bando spetta a Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi che si avvale degli UTR Struttura Agricoltura, Foreste, caccia e pesca competenti per territorio/Amministrazione Provinciale di Sondrio – Settore Agricoltura, ambiente, caccia e pesca.

L'istruttoria prevede lo svolgimento di controlli e attività amministrative che comprendono:

- il controllo tecnico-amministrativo della completezza e della validità della documentazione presentata;
- la verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità e dei limiti definiti nel presente bando;
- la valutazione del possesso dei requisiti stabiliti per l'accesso preferenziale all'aiuto ;
- un sopralluogo, se necessario;
- la redazione del verbale di ammissibilità o di non ammissibilità della domanda e delle relative check list approvate dal Responsabile delle Operazioni con apposito atto.

Il Responsabile delle Operazioni effettua le verifiche propedeutiche alla concessione del De minimis, per i soggetti che non esercitano attività agricola, tramite il controllo delle autocertificazioni rilasciate dal beneficiario e tramite le verifiche sul Registro Nazionale degli aiuti di stato di cui all'art. 52 legge 234/2012 e DM 115/2017. Dell'esito dei suddetti controlli ne viene dato atto nel provvedimento di ammissione a finanziamento.

Per l'operazione 10.1.07 è previsto anche un controllo in loco per verificare l'ammissibilità degli interventi finanziati con le precedenti programmazioni.

Il Responsabile delle Operazioni, con l'obiettivo di assicurare omogeneità di comportamento nelle modalità di valutazione delle domande di sostegno (iniziali) e di applicazione del bando, in particolare per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità e i requisiti stabiliti, può avvalersi di un Gruppo Tecnico di Supporto alla Valutazione (di seguito Gruppo Tecnico), costituito da:

1. Responsabile delle Operazioni

2. Dirigenti Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca degli Uffici Territoriali (UTR) e della Provincia di Sondrio – Settore Agricoltura, di seguito denominati “i Dirigenti”

Il Responsabile delle Operazioni e i Dirigenti sono supportati nell'espletamento delle attività di propria competenza rispettivamente da un referente tecnico di Operazione e da funzionari responsabili delle istruttorie di ammissibilità.

I Dirigenti comunicano al Responsabile delle Operazioni i nominativi dei funzionari incaricati delle istruttorie ed il nominativo del referente che coordina dette istruttorie.

A conclusione dell'esame delle istruttorie, il Responsabile delle Operazioni dà incarico ai Dirigenti di inviare ai richiedenti il verbale istruttorio con esito dell'istruttoria comunicando inoltre, nel caso, la possibilità di presentare memorie integrative ai sensi della Legge n. 241/90.

Tali memorie, eventualmente corredate da documenti, devono essere presentate tramite PEC al Dirigente UTR/Provincia di Sondrio entro 10 giorni dal ricevimento del verbale.

Di tali osservazioni è dato conto nel verbale conclusivo che deve motivare in ordine al loro accoglimento o non accoglimento.

I verbali di istruttoria conclusivi proposti formeranno oggetto di valutazione da parte del Gruppo Tecnico che ne definisce l'esito definitivo.

Dell'esito di tale esame è data idonea comunicazione via PEC ai soggetti che hanno presentato osservazioni.

11.3 Chiusura delle istruttorie

Il verbale istruttorio, comprensivo dell'esame di eventuali osservazioni costituisce atto endo procedimentale e per questo non è direttamente impugnabile, consistendo nel resoconto dell'istruttoria compiuta e della proposta di valutazione della domanda presentata che diventa definitiva solo a seguito dell'adozione del decreto a cura del Responsabile delle Operazioni.

11.4 Approvazione degli esiti istruttori e ammissione a finanziamento

A seguito della riunione del Gruppo Tecnico, valutate tutte le domande di sostegno (iniziali) e gli esiti delle istruttorie di ammissibilità, vengono predisposti i seguenti elenchi:

- domande ammesse a finanziamento, con l'indicazione delle superfici soggette ad impegno e dell'importo totale ammesso a contributo;
- domande con esito istruttorio negativo.

Il Responsabile delle Operazioni approva con proprio provvedimento tali elenchi entro il 30 settembre 2019.

I termini di conclusione del procedimento sono determinati nel rispetto dell'art. 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della complessità del procedimento.

I contributi riguardanti i soggetti che esercitano attività non agricola sottoposti al regime De minimis devono essere conferiti a cura del Responsabile delle Operazioni nel Registro Nazionale degli aiuti di stato secondo le modalità previste nel DM 115/2017 prima dell'assunzione del provvedimento di ammissione a finanziamento delle domande di sostegno (iniziali).

Dell'avvenuto inserimento nel suddetto Registro viene dato atto nel provvedimento di ammissione a finanziamento delle domande di sostegno (iniziali).

Il provvedimento, a cura del Responsabile delle Operazioni, è:

- pubblicato sul BURL , diventa efficace dalla data di pubblicazione, e rappresenta la comunicazione ai richiedenti ai sensi dell'art.7 della L. 241/90;

- pubblicato sul sito internet della Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi (www.psr.regione.lombardia.it).

11.4.1 Assegnazione CUP – codice unico di progetto

Per ogni domanda con esito istruttorio positivo, ammessa a finanziamento viene rilasciato, ai sensi di quanto stabilito dalla Deliberazione n. 24/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), in attuazione della legge n. 144 del 17 maggio 1999 e smi, un Codice Unico di Progetto (CUP) che accompagna ciascuna domanda di contributo dall'approvazione del provvedimento di ammissione a finanziamento fino al suo completamento. Ai sensi di quanto stabilito al comma 2.2 della citata Deliberazione, il codice CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici.

12. CONTROLLI

Le disposizioni seguenti attengono alla competenza dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR) per quanto concerne le domande di pagamento³⁰. Esse sono state redatte in conformità alle disposizioni di OPR che, solo ai fini di una continuità delle informazioni ai beneficiari sono riportate nel presente bando.

L'erogazione dei contributi è disposta dal Dirigente responsabile dell'Organismo Pagatore Regionale che assume per la gestione delle domande di pagamento la funzione di Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 4 della legge 241/1990.

Le liquidazioni di contributi a favore di soggetti pubblici a cui si applica il regime "De minimis" sono conferite prima dell'assunzione del provvedimento di pagamento, nel Registro nazionale degli aiuti di stato, di cui all'art. 52 della legge 234/2012 e del DM 115/2017, a cura del dirigente responsabile di procedimento OPR. Tale procedimento viene effettuato prima di ogni tranche di pagamento (anticipo, stato avanzamento, saldo). Dell'avvenuto inserimento nel suddetto Registro viene dato atto nei provvedimenti di liquidazione specificando gli eventuali esiti/conseguenze in ordine alle verifiche di cui sopra.

Le domande di sostegno (iniziali) e di pagamento sono sottoposte ai seguenti controlli, effettuati dall'Organismo Pagatore Regionale (OPR) prima del pagamento:

- controlli amministrativi³¹: il 100% delle domande di sostegno (iniziali) ammesse e di pagamento sono sottoposte a controlli amministrativi, compresi i controlli incrociati nell'ambito del sistema integrato, per consentire la verifica del rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi.

Tra i controlli amministrativi l'Organismo Pagatore procede ad estrarre tramite Sis.Co. l'elenco dei beneficiari che non hanno presentato domanda di pagamento nel caso di impegni non ancora chiusi. Sulla base di tale elenco l'OPR, anche tramite i propri Organismi Delegati, procederà ad effettuare delle verifiche amministrative per individuare le possibili cause che giustificano la mancata presentazione delle domande di pagamento (esempi: beneficiario deceduto, cause di forza maggiore, cambio di beneficiario ecc.). Nei casi in cui non si riuscisse a determinare in via amministrativa le motivazioni della mancata presentazione delle domande di pagamento, l'OPR o suo delegato procederà con l'emissione di un provvedimento di decadenza provvisorio. Nel caso in cui il beneficiario risponda al provvedimento di decadenza con memorie scritte che attestino la buona fede della dimenticanza e sostengano il rispetto degli impegni anche a fronte di un premio non richiesto,

³⁰ Per "domanda di pagamento" si intende sia la domanda presentata negli anni successivi a quello della domanda di sostegno (iniziale) sia la domanda di sostegno (iniziale) dopo la sua ammissione a finanziamento disposta dal Responsabile delle operazioni.

³¹ Art. 28 e art. 29 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014

OPR o suo delegato provvederà ad effettuare un controllo in loco per la verifica del corretto mantenimento degli impegni per l'annualità in corso.

- controlli in loco³² per la verifica degli impegni di Misura: questo controllo riguarda almeno il 5% dei beneficiari che presentano domanda escluse le domande non ricevibili o i richiedenti risultati non ammissibili al pagamento al momento della presentazione della domanda o dopo i controlli amministrativi.

Le modalità di estrazione del campione, il contenuto dei controlli, le modalità di svolgimento degli stessi e le riduzioni e sanzioni in applicazione degli esiti dei controlli sono definiti da OPR.

- controlli in loco "sul rispetto della condizionalità": questo controllo riguarda ogni anno almeno l'1% dei beneficiari.

12.1 Estrazione del campione per i controlli

Controllo in loco relativo agli impegni

Il campione di beneficiari da sottoporre a controllo in loco viene estratto dall'Organismo Pagatore Regionale e comprende almeno il 5% delle domande presentate e ammissibili.

Il controllo in loco ha l'obiettivo di verificare:

- l'esistenza della superficie minima per l'accesso alla operazione;
- l'effettiva estensione delle superfici ammesse a premio;
- l'identificazione delle colture presenti sulle superfici dichiarate;
- il rispetto degli impegni di Misura descritti al capitolo 6;
- il rispetto dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (Allegato A);
- il rispetto degli "impegni pertinenti di condizionalità" (Allegato A);
- il rispetto dei criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima (Allegato A).

I controlli delle domande estratte a campione, vengono effettuati durante il periodo d'impegno sottoscritto dal beneficiario.

Controllo in loco relativo alla condizionalità

Il controllo del rispetto della condizionalità viene effettuato in loco su un campione pari almeno all'1% delle domande presentate ed ammissibili.

Il controllo riguarda l'intera azienda e non solamente le superfici richieste a premio.

12.2 Esito dei controlli

I controlli possono avere esito positivo o rilevare delle irregolarità.

Le tipologie di irregolarità riscontrabili durante i controlli e le relative conseguenze sono stabilite dal:

- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo,
- Regolamento (UE) n. 809/2014,
- D.d.S. n. 16475 del 14 novembre 2018 "Programma di sviluppo rurale 2014 -2020 della Lombardia. Misura 10 sottomisura 10.1 «Pagamenti per impegni agro climatico ambientali»: modalità di riduzioni ed esclusioni dal premio, in applicazione del d.m. n. 1867 del 18 gennaio 2018 avente ad oggetto «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze

³² Art. 37 e art. 38 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014

dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale» anno 2018 e anni successivi».

Per quanto riguarda i dettagli riferiti all'intera casistica di irregolarità e alle loro conseguenza sulla domanda (es. esclusione di un beneficiario per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno successivo in caso di inadempienze definite gravi; esclusione di un beneficiario per l'anno successivo a quello della domanda per inadempienza intenzionale alle norme di condizionalità - art. 75 del reg. UE n. 809/2014-; etc.) si rimanda al decreto sopra citato.

13. PROCEDIMENTO DI DECADENZA

Qualora sia accertata l'esistenza di fattispecie previste al paragrafo precedente è avviato il procedimento finalizzato alla pronuncia della decadenza totale o parziale dai benefici previsti dall'Operazione, a cura dell'organismo delegato da OPR.

Nella comunicazione di avvio s'invita il beneficiario a fornire controdeduzioni entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento.

L'organismo delegato da OPR, nel termine di 45 (quarantacinque) giorni, esteso a 75 (settantacinque) giorni nel caso di particolare complessità oppure quando l'esame dei presupposti della decadenza riguarda più soggetti delegati coinvolti nel controllo e nello svolgimento dell'iter amministrativo, adotta il provvedimento di decadenza o di archiviazione, e lo trasmette via PEC al beneficiario.

14. MODALITÀ E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

OPR effettua il pagamento di un anticipo, fino al 75% del premio ammesso, dopo l'effettuazione dei controlli amministrativi e comunque entro il 30 novembre 2019.

Il pagamento del **saldo** avverrà:

- per le domande estratte nel campione per il controllo in loco, dopo la definizione dell'esito del controllo stesso;
- per le domande non estratte nel campione per il controllo in loco, potrà essere avviato a partire dal 1 dicembre 2019.

Ai fini dell'erogazione del premio deve essere verificata la regolarità della documentazione antimafia, di cui al d.lgs 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni (vedi tabella); eventuali irregolarità comporteranno la decadenza totale della domanda.

Soglia (riferita all'importo complessivo del contributo)	Comunicazione antimafia	Informazione antimafia	Inizio periodo di applicazione della disciplina (riferito alla data di erogazione)	Termine periodo di applicazione della disciplina (riferito alla data di erogazione)
Fino a 25.000 euro	No	No	19 dicembre 2017	31 dicembre 2019
Oltre 25.000 euro	No	Sì	19 dicembre 2017	31 dicembre 2019

15. MONITORAGGIO DEI RISULTATI

15.1 Indicatori

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa operazione, gli indicatori individuati sono i seguenti:

- totale spesa pubblica (€);

- Superficie sotto impegno (ha).

16. CUSTOMER SATISFACTION

In attuazione della normativa nazionale e regionale (Art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, c. 2 bis, lettera c della l.r. 1/02/2012, n. 1) è possibile compilare un questionario di Customer satisfaction, sia fase di “adesione” che di “rendicontazione”.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un’ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

17. RICORSI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Regione relativi all’istruttoria, accertamento e controlli per l’erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale è diritto dell’interessato di presentare ricorso o alternativamente di esercitare azione secondo le modalità alternative di seguito indicate.

Rimedi amministrativi

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 “Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi”.

Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse entro il termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Rimedi giurisdizionali

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione.

Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell’atto impugnato o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l’ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previsto dall’ordinamento.

18. SANZIONI

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall’articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l’esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se’ o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell’indebito.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all’Organismo Pagatore Regionale, mentre la competenza all’irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi.

19. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. N. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato L "Trattamento dati personali".

20. RIEPILOGO TEMPISTICHE

FASE	PERIODO /TERMINE
Presentazione della domanda di sostegno (iniziale)/pagamento ai sensi dell'art. 13 reg.(UE) n. 809/2014	Entro il 15 maggio 2019
Presentazione della domanda di modifica delle domande di sostegno (iniziale)/pagamento presentate entro il 15/05/2018, ai sensi dell'art.15 reg. (UE) n. 809/2014	Dal 16 maggio fino al 31 maggio 2019
Presentazione tardiva della domanda di sostegno (iniziale)/pagamento con riduzione ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n.640/2014	Dal 16 maggio al 10 giugno 2019
Presentazione tardiva (con riduzione) della domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) n. 809/2014	Dal 1 giugno al 10 giugno 2019
Presentazione domanda di ritiro ai sensi dell'art. 3 reg. (UE) n. 890/2014	Entro il 19 luglio 2019
Decreto di Regione Lombardia relativo alle domande di sostegno (iniziali) ammesse a finanziamento	Entro il 30 settembre 2019
Pagamento dell'anticipo	Entro il 30 novembre 2019
Controllo in loco - campione del 5% di beneficiari	Entro il 31 dicembre 2019
Pagamento del saldo alle aziende non a campione	A partire dal 1 dicembre 2019
Pagamento del saldo alle aziende a campione	Successivamente all'esito dei controlli

21. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

Il provvedimento di cui al paragrafo 11.4, a cura del Responsabile delle Operazioni, è:

- Pubblicato sul BURL e diventa efficace dalla data di pubblicazione;
- Pubblicato sul portale di Regione Lombardia, all'indirizzo: <http://www.psr.regione.lombardia.it> – sezione bandi;

Per rendere più agevole la partecipazione al bando da parte di cittadini, imprese ed Enti Locali, in attuazione della L.R. 1 febbraio 2012 n. 1, si rimanda alla scheda informativa riportata in Allegato I.

21.1 Contatti

Di seguito i riferimenti e contatti per:

- **Informazioni relative ai contenuti del bando (Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi):**

Responsabile delle Operazioni: Roberto Carovigno Tel. 02.67.65.25.53

Referente: Chiara Carasi Tel. 02.67.65.22.71

Email: chiara_carasi@regione.lombardia.it

- **Assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate (Sis.Co.)**

Numero Verde 800 131 151

Email: sisco.supporto@regione.lombardia.it

- **Informazioni relative ai controlli ed ai pagamenti (Organismo Pagatore Regionale)**

Dirigente Servizio Tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA: Giulio Del Monte Tel. 02 67.65.02.15

Referente: Veronica Agostoni Tel. 02.67.65.87.46

Email veronica_agostoni@regione.lombardia.it

22. GLOSSARIO

APPEZZAMENTO = una o più particelle catastali contigue aventi lo stesso utilizzo e condotte dallo stesso beneficiario.

Art.: Articolo

BCAA: Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali

BURL: Bollettino Ufficiale Regione Lombardia

CAA: Centro Assistenza Agricola

CEE: Comunità Economica Europea

CGO: Criteri di Gestione Obbligatori

CRA – MAC: Unità di ricerca per la maiscoltura di Bergamo

CRA –ORL: Unità di ricerca per l'orticoltura di Montanaso Lombardo

CRS/CNS: Carta Regionale dei Servizi/Carta Nazionale dei Servizi

D.d.S. Decreto del Dirigente di Struttura

D.lgs.: Decreto legislativo

D.P.R.: Decreto Presidente della Repubblica

DGR: Deliberazione Giunta Regionale

DM: Decreto Ministeriale

DOMANDA DI SOSTEGNO (iniziale): domanda presentata nel primo anno di adesione all'operazione; vale anche come domanda di pagamento

DOMANDA DI PAGAMENTO: domanda presentata negli anni successivi a quello di adesione (1° anno di impegno) con la quale si confermano gli impegni assunti e si richiede il pagamento dell'annualità

GIS Sistema Informativo Computerizzato; in inglese: Geographic Information System

GPS: Sistema di Posizionamento Globale; in inglese: Global Positioning System

Ha: Ettaro

IMPRENDITORE AGRICOLO: art. 2135 Codice civile “È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. ..”

L.r.: Legge Regionale

OP: Organizzazione Produttori Ortofrutticoli

OPR: Organismo Pagatore Regionale

PAN: Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
 PARCELLA = insieme di uno o più appezzamenti contigui a cui in domanda viene associato uno stesso gruppo coltura.
 P.C.G. Piano Culturale Grafico
 PEC: Posta elettronica certificata
 PIN: Codice identificativo personale (Personal Identification Number)
 PO: Programmi Operativi delle organizzazioni produttori ortofrutticoli
 PSR: Programma di Sviluppo Rurale
 FEASR: Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
 Reg. UE: Regolamento della Unione Europea
 SAU: Superficie Agricola Utilizzata
 S.O.I.: superficie oggetto di impegno
 Sis.Co: Sistema delle Conoscenze - Portale delle Aziende Agricole di Regione Lombardia
 SOCIETÀ AGRICOLE: art. 2135 Codice civile "È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. *omissis*
 SOCIETÀ COOPERATIVE AGRICOLE: Le cooperative agricole devono essere iscritte all'albo delle società cooperative, curato dal Ministero delle attività produttive (D.M. 23 giugno 2004 "Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile" e pubblicato nella Gazz. Uff. 13 luglio 2004, n. 162)
 s.m.i: Successive modiche e integrazioni
 UB: Unità di Bestiame
 ZVN: Zone Vulnerabili ai Nitrati
 NZVN: Zone non vulnerabili ai nitrati

ALLEGATI

ALLEGATO A	CONDIZIONALITA', CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE E ATTIVITA' AGRICOLA MINIMA, REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI, IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA'.
ALLEGATO B	IMPORTI DEI PREMI COMBINATI TRA PIU' OPERAZIONI/MISURE.
ALLEGATO C	ESEMPI PER RIDUZIONI MASSIME DI SUPERFICIE SOTTO IMPEGNO
ALLEGATO D	ELENCO DELLE RAZZE ANIMALI LOCALI MINACCIATE DI ESTINZIONE E TERRITORI AMMESSI A PREMIO
ALLEGATO E	ELENCO DELLE VARIETA' VEGETALI MINACCIATE DI ABBANDONO E TERRITORI AMMESSI A PREMIO
ALLEGATO F	FAC SIMILE MODULISTICA PER PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI RICONOSCIMENTO ERRORE PALESE, CAMBIO BENEFICIARIO, CAUSA DI FORZA MAGGIORE, TRASFORMAZIONE IMPEGNI
ALLEGATO G	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN "DE MINIMIS"
ALLEGATO H	MODELLO DA COMPILARSI DA PARTE DELL'IMPRESA CONTROLLANTE O CONTROLLATA (DE MINIMIS) PER I SOGGETTI CHE NON ESERCITANO ATTIVITA' AGRICOLA
ALLEGATO I	SCHEDA DI SINTESI
ALLEGATO L	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI



PSR
2014 2020
LOMBARDIA
L'INNOVAZIONE
METTE RADICI



Regione
Lombardia

FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

Misura 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali

Sottomisura 10.1. - Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali

ALLEGATO A

CONDIZIONALITA', CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE E ATTIVITA' AGRICOLA MINIMA, REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI, IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA'.

Condizionalità (CGO e BCAA)

La condizionalità è costituita dall'insieme degli impegni previsti dai Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e dalle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA).

Ai sensi del Titolo VI del Reg. UE 1306/2013 art. 93 per “condizionalità” si intendono i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).

Ogni elemento/vincolo di condizionalità diventa applicabile all'azienda in funzione delle caratteristiche dei terreni aziendali o delle attività agricole svolte dall'azienda stessa.

CGO e BCAA sono raggruppati in 3 settori e 9 temi principali così come riportato in tabella:

SETTORE	TEMA	CGO/BCAA	DESCRIZIONE CGO E BCAA
AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI BUONE	ACQUE	CGO 1	<i>Direttiva 91/676/CEE</i> , relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (articoli 4 e 5)
		BCAA 1	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
		BCAA 2	Rispetto della procedura di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione
		BCAA 3	Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola
		BCAA 4	Copertura minima del suolo

CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO	SUOLO STOCK E DI CARBONIO	BCAA 5	Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione
		BCAA 6	Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante
	BIODIVERSITA'	CGO 2	Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici Articolo 3, paragrafo 1; articolo 3, paragrafo 2, lettera b), Articolo 4, paragrafi 1, 2, 4,
		CGO 3	Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (articoli 6 paragrafi 1 e 2)
	LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO DEI PAESAGGI	BCAA 7	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive.

SETTORE	TEMA	CGO/BCAA	DESCRIZIONE CGO E BCAA
	SICUREZZA ALIMENTARE	CGO 4	Regolamento (CE) 178/2002, che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1) e articoli 18, 19 e 20.
		CGO 5	Direttiva 96/22/CEE, concernente il divieto dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali Articoli 3 lettere a), b),d) ed e), e art. 4, 5 e 7.
		CGO 6	Direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini Articoli 3, 4 e 5

Serie Ordinaria n. 9 - Martedì 26 febbraio 2019

SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI	CGO 7	<i>Regolamento CE 1760/2000</i> che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. Articolo 4 e 7
		CGO 8	<i>Regolamento (CE) 21/2004</i> del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini. Articoli 3, 4 e 5
	MALATTIE DEGLI ANIMALI	CGO 9	<i>Regolamento (CE) 999/2001</i> , recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili. Articoli 7, 11, 12, 13, 15
	PRODOTTI FITOSANITARI	CGO 10	<i>Reg CE n. 1107/2009</i> , relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari - art. 55, prima e seconda frase
SETTORE	TEMA	CGO/BCAA	DESCRIZIONE CGO E BCAA
BENESSERE DEGLI ANIMALI	BENESSERE DEGLI ANIMALI	CGO 11	<i>Direttiva 2008/119/CE</i> che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. Articoli 3 e 4
		CGO 12	<i>Direttiva 2008/120/CE</i> che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini. Articoli 3 e 4
		CGO 13	<i>Direttiva 98/58/CE</i> , riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. Articolo 4

La condizionalità si applica **all'intera superficie aziendale e non solamente alle parcelle richieste a premio.**

Criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima (attività agricola)

Si precisa che le regole riportate di seguito si riferiscono esclusivamente alle domande relative ai terreni ricadenti in regione Lombardia. L'attività agricola può essere esercitata secondo una o più modalità tra quelle individuate dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 1307/2013.

E' considerata **"attività agricola"**:

1. la **produzione**, l'**allevamento** o la **coltivazione** di prodotti agricoli compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;
2. il **mantenimento di una superficie agricola** attraverso un'attività con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria che, fermo restando il rispetto dei criteri di condizionalità consenta il mantenimento delle superfici in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, assicurando la loro accessibilità, rispettivamente, per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari;
3. lo **svolgimento di un'attività agricola minima** con cadenza annuale, consistente in almeno una pratica colturale ordinaria sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.

Le superfici agricole mantenute naturalmente sono individuate nei prati permanenti situati ad un'altitudine superiore a 1.700 metri s.l.m. (Appennini), 1.800 metri s.l.m. (Alpi Orientali), 2.000 metri s.l.m. (Alpi Occidentali), caratterizzati da vincoli ambientali che ne consentono la conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione colturale.

L'attività agricola di mantenimento e l'attività agricola minima risponde ai seguenti criteri:

- previene la formazione di potenziali inneschi di incendi;
- limita la diffusione delle infestanti;

- nel caso di colture permanenti, mantiene in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali;
- non danneggia il cotico erboso dei prati permanenti.

Il **pascolamento** è l'unica attività agricola riconosciuta sulle **superfici mantenute naturalmente** caratterizzate da una pendenza maggiore del trenta per cento ovvero da particolari vincoli ambientali che ne riducono sensibilmente la produttività e non ne consentono lo sfalcio.

Il pascolamento è attività agricola ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), trattino i) del regolamento (UE) n. 1307/2013, se conforme ai seguenti requisiti:

- è esercitato con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni;
- è esercitato con un carico minimo di 0,2 UB/ha riferito al periodo di effettivo pascolamento, corrispondente su base annua ad un caricamento minimo del pascolo di 0,033 UB/ha/anno;
- se ha inizio entro il 15 luglio dell'anno di presentazione della domanda.

Il rapporto UBA per ettaro è calcolato considerando, al numeratore, il numero medio annuo di UBA corrispondenti agli animali detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, registrati al pascolo nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, e, al denominatore, la superficie aziendale complessiva di prato permanente, esclusa quella su cui il produttore dichiara di esercitare pratiche agronomiche diverse dal pascolamento.

Nel caso in cui il comune di ubicazione dei pascoli non coincida con il comune di ubicazione dell'allevamento e non sia ad esso limitrofo, il pascolamento degli animali può essere dimostrato attraverso idonea documentazione delle ATS competenti che attesta la movimentazione dei capi verso le località di pascolo.

Esercizio dell'attività agricola sui prati permanenti

Il DM n. 5465 del 07.06.2018 specifica alcune tipologie di superficie ricomprese nella definizione dei prati permanenti, indicando per ciascuna le pratiche di mantenimento ammesse. I prati permanenti possono essere sfalciati, pascolati o sottoposti a pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo.

Le pratiche di mantenimento delle superfici a prato permanente devono essere dichiarate nel piano colturale grafico (PCG).

Si precisa che in tutti i casi in cui l'agricoltore dichiara a fascicolo, relativamente alle superfici a prato permanente (inteso come pascolo con o senza tara, prato - pascolo e prato permanente propriamente detto), di effettuare lo sfalcio o pratiche di miglioramento del pascolo - diverse dal pascolamento - come pratiche di mantenimento del prato permanente stesso, dovrà essere in grado, in caso di controllo, di dimostrare, secondo le modalità stabilite dall'Organismo Pagatore Regionale, di aver effettivamente eseguito queste operazioni colturali.

Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari

I requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari sono declinati a livello regionale come di seguito specificato.

A - REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI***B - REQUISITI MINIMI RELATIVI DEI PRODOTTI FITOSANITARI***

<i>A - REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI - RM FERT</i>

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, sia per le aziende situate nelle Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN), sia per le aziende situate al di fuori delle zone medesime (ZNVN), nonché i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo.

A1 - Il beneficiario che aderisce alla Misura 10 ed utilizza agronomicamente gli effluenti di allevamento (e.a.), le acque reflue e i digestati, nonché i fertilizzanti azotati di cui al dlgs 75/2010 e i fanghi di depurazione di cui al dlgs 99/1992, deve rispettare gli impegni disposti da:

- programma d'azione in vigore per le ZVN approvato con D.G.R. X/5171 del 16/05/2016 per le zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) e riportati nel CGO 1;
- linee guida per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone non vulnerabili (ZNVN) ai sensi della Direttiva nitrati 91/676/CEE, approvate con D.G.R. X/5418 del 18/07/2016 e di seguito descritti.

Sui terreni ricadenti in ZNVN l'agricoltore è tenuto a rispettare gli impegni collegati ai seguenti aspetti:

a) adempimenti amministrativi

- b) obblighi relativi alle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento
- c) divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti
- d) rispetto dei massimali previsti per l'utilizzo di fertilizzanti.

a) ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

1. L'impresa che produce e/o utilizza azoto organico e/o minerale, o che tratta gli effluenti di allevamento e/o le acque reflue dell'industria agroalimentare è tenuta a presentare a Regione Lombardia la Comunicazione nitrati.
La Comunicazione nitrati deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda o dal suo delegato e, nei casi previsti dal paragrafo 2.4, comma 5 della DGR n. 5418/2016, deve essere sottoscritta anche da un dottore agronomo, perito agrario o agrotecnico.
2. Per la presentazione e l'aggiornamento della Comunicazione nitrati deve essere utilizzata la "Procedura nitrati" presente sul sistema informatizzato Sis.Co.
3. Le imprese sono tenute a segnalare tempestivamente, aggiornando il fascicolo aziendale nel Sis.Co., ogni eventuale variazione inerente la tipologia, la quantità e le caratteristiche delle sostanze destinate all'utilizzazione agronomica, delle strutture di allevamento e di stoccaggio, nonché dei terreni oggetto di utilizzazione agronomica.

La "Procedura nitrati" classifica, sulla base dei criteri riassunti nell'ALLEGATO 7 - "Classificazione aziendale" - della DGR n. 5418/2016, l'impresa agricola rispetto agli obblighi di comunicazione definiti dalle Linee Guida e consente la compilazione della Comunicazione nitrati, e laddove richiesto, altresì la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica dei fertilizzanti aziendali (PUA). Il Piano di Utilizzazione Agronomica è un documento che integra la Comunicazione nitrati delle imprese che producono o utilizzano un elevato quantitativo di azoto.

4. L'impresa agricola, sulla base di tale classificazione può essere:
 - esonerata dalla Comunicazione nitrati;
 - tenuta alla Comunicazione nitrati semplificata (senza PUA) o completa (con PUA).

Il periodo di riferimento della Comunicazione nitrati è l'anno solare (1 gennaio – 31 dicembre).

IMPRESE ESONERATE DALL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE NITRATI

1. E' esonerata dalla presentazione della Comunicazione nitrati l'impresa ubicata in zona non vulnerabile che:

- a. produce e/o stocca e/o tratta e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto “al campo” inferiore o uguale a 3.000 kg/anno;
 - b. utilizza agronomicamente fertilizzanti organici e/o prodotti aggiuntivi ed eventuali fertilizzanti minerali corrispondenti ad un quantitativo complessivo di azoto “al campo” inferiore o uguale a 3.000 kg/anno;
 - c. utilizza agronomicamente esclusivamente fertilizzanti minerali corrispondenti ad un quantitativo di azoto “al campo” inferiore o uguale a 6.000 kg/anno.
2. L'impresa agricola esonerata dalla Comunicazione nitrati, deve in ogni caso rispettare le regole generali definite in attuazione dalla Direttiva nitrati. In particolare per quanto riguarda le regole relative alle strutture di stoccaggio, all'utilizzazione agronomica, al trasporto e alla tenuta e conservazione del Registro delle distribuzioni di fertilizzanti di cui all'allegato 12 della DGR n. 5418/2016 su cui registrare, entro 10 giorni dalla distribuzione: il tipo e la quantità di fertilizzante, l'appezzamento identificabile sulla cartografia, la coltura praticata, la data dell'intervento.

IMPRESE TENUTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE NITRATI

1. È tenuta alla Comunicazione nitrati l'impresa ubicata in zona non vulnerabile che:
 - a. produce e/o stocca e/o tratta e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto “al campo” superiore a 3.000 kg/anno;
 - b. utilizza agronomicamente fertilizzanti organici e/o prodotti aggiuntivi e fertilizzanti minerali corrispondenti ad un quantitativo di azoto “al campo” superiore a 3.000 kg/anno;
 - c. utilizza agronomicamente solo fertilizzanti minerali corrispondenti ad un quantitativo di azoto “al campo” superiore a 6.000 kg/anno.
2. Ha l'obbligo di integrare la Comunicazione nitrati con un **Piano di utilizzazione agronomica (PUA)** l'impresa ubicata in zona non vulnerabile che:
 - a. produce e/o tratta e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto “al campo” superiore a 6.000 kg/anno;
 - b. utilizza agronomicamente fertilizzanti organici e/o prodotti aggiuntivi e fertilizzanti minerali, corrispondenti ad un quantitativo di azoto “al campo” superiore a 6.000 kg/anno;
 - c. alleva più di 500 Unità bovine adulte (UBA);
 - d. è soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.).

L'impresa tenuta alla Comunicazione nitrati ha l'obbligo di:

- provvedere alla presentazione e all'aggiornamento della Comunicazione nitrati;
- conservare presso il centro aziendale, o presso la sede legale qualora l'impresa sia sprovvista di strutture, i seguenti documenti su supporto informatico e/o cartaceo:
 - Comunicazione nitrati;
 - Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 o altro idoneo documento cartografico recante l'individuazione degli appezzamenti aziendali;
 - Planimetria (oppure fotografia aerea, o altra documentazione equivalente) che individui i settori di allevamento e le strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento indicate nella Comunicazione nitrati;
 - Registro delle distribuzioni di fertilizzanti (di cui all'ALLEGATO 12 "Registro delle distribuzioni di fertilizzanti") su cui registrare, entro 10 giorni dalla distribuzione: il tipo e la quantità di fertilizzante, l'appezzamento identificabile sulla cartografia, la coltura praticata, la data dell'intervento;
 - Contratto/i per la valorizzazione degli effluenti di allevamento stipulato/i in caso di cessione o acquisizione di effluenti di allevamento per lo stoccaggio e/o per la distribuzione e/o per il trattamento;
 - Documentazione di trasporto degli effluenti di allevamento, nei casi previsti dal presente Programma d'Azione;
 - Relazioni tecniche a supporto delle scelte aziendali segnalate nella
 - Rapporti di monitoraggio degli impianti di trattamento ove previsti;
 - Qualsiasi altro documento necessario e/o utile a rappresentare/tracciare le diverse fasi di produzione, trattamento, trasporto, stoccaggio e spandimento di effluenti, acque reflue o digestato effettuate anche da soggetti diversi.

Obblighi supplementari per l'impresa che produce o utilizza digestato

L'impresa che produce o utilizza digestato è altresì tenuta ai seguenti adempimenti:

- tenuta di un registro dei materiali di ingresso nell'impianto da esibire in caso di controllo da parte delle autorità competenti (idoneo registro definito in fase di eventuale autorizzazione ambientale) con l'indicazione del tipo di digestato prodotto dall'impianto di digestione anaerobica e delle matrici in ingresso all'impianto di digestione anaerobica, specificando il soggetto fornitore;

- redazione e conservazione delle registrazioni delle operazioni di utilizzazione agronomica del digestato sui terreni nella propria disponibilità ovvero alla tenuta delle documentazioni di cessione del digestato a soggetti terzi (ALLEGATO 8 alla DGR n. 5418/2016- Contratti di valorizzazione degli effluenti di allevamento);
- redazione del PUA.

VALIDITA' DELLA COMUNICAZIONE NITRATI

La Comunicazione nitrati ha **validità quinquennale** per l'impresa che dimostra di essere conforme rispetto ai vincoli inerenti l'applicazione della direttiva nitrati. Pertanto tale Comunicazione deve essere rinnovata almeno ogni 5 anni dalla data di prima presentazione. Qualora però la Comunicazione nitrati evidenzii non conformità, la **validità diventa annuale**.

La validità quinquennale della comunicazione viene meno nei casi riportati in dettaglio al paragrafo 2.4.3 "Interruzione della validità pluriennale della Comunicazione nitrati" della DGR n. 5418/2016. Nei casi di interruzione di validità pluriennale della Comunicazione nitrati l'impresa ha l'obbligo di aggiornare la sua posizione presentando, entro 30 giorni, una nuova Comunicazione nitrati. Viceversa qualora, durante i controlli previsti, l'azienda risulti non conforme ai vincoli inerenti l'applicazione della direttiva nitrati, la nuova Comunicazione nitrati deve essere presentata l'anno successivo a quello del controllo. A partire dall'anno in cui l'azienda presenta una Comunicazione nitrati conforme decorre il termine di durata quinquennale.

Le scadenze e le modalità per la presentazione o l'aggiornamento della comunicazione nitrati sono fissate da Regione Lombardia con provvedimento del Direttore Generale Agricoltura.

Per l'anno 2019 il riferimento è il D.d.g. 31 ottobre 2018 - n. 15730 "Determinazioni in merito ai tempi e alle modalità di presentazione e/o aggiornamento, per l'anno 2019, della comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti azotati prevista dalle d.g.r. n. 5171/2016 (zone vulnerabili) e n. 5418/2016 (zone non vulnerabili).

b) OBBLIGHI RELATIVI ALLE STRUTTURE DI STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

b.1) Stoccaggio dei LETAMI

1. Lo stoccaggio dei letami deve avvenire su platea impermeabilizzata, con portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione. In relazione alla consistenza palabile dei materiali, la platea di stoccaggio deve essere munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale di contenimento con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi

meccanici per la completa asportazione del materiale e deve essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea, verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea.

2. Fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, la capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in 90 giorni.
3. Per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%, la capacità di stoccaggio non deve essere inferiore al volume di materiale prodotto in 120 giorni.
4. Il dimensionamento della platea di stoccaggio dei letami, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, deve essere coerente con i valori indicati alla Tabella 1 – Effluenti zootecnici: quantità di effluente prodotta per peso vivo e per anno in relazione alla tipologia di stabulazione dell'ALLEGATO 1 della d.g.r. 5418/2016– “Effluenti zootecnici: volumi e azoto prodotti per categoria animale e tipologia di stabulazione”

b.1.1) Stoccaggio dei liquidi di sgrondo dei LETAMI

1. I liquidi di sgrondo dei materiali palabili vengono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili (vedi “stoccaggio dei liquami”)
2. Le platee per lo stoccaggio dei materiali palabili devono essere forniti di idoneo sistema di raccolta dei liquidi di sgrondo. Il dimensionamento di tale sistema di raccolta dipende dal tipo di gestione del liquido di sgrondo:
 - nel caso in cui il liquido di sgrondo venga riversato, con idonea attrezzatura, in una struttura di stoccaggio degli effluenti non palabili, il suo volume deve essere considerato nel dimensionamento della struttura di stoccaggio degli effluenti non palabili;
 - nel caso in cui il liquido di sgrondo non venga riversato in una struttura di stoccaggio degli effluenti non palabili, deve essere raccolto in un pozzetto opportunamente dimensionato per contenere anche le acque meteoriche in caso di contenitore di stoccaggio non provvisto di copertura, per uno stoccaggio di almeno 120 giorni o 180 giorni secondo i criteri indicati per lo “Stoccaggio dei liquami”.

b.1.2) Stoccaggio in lettiera permanente

1. Sono considerate utili, ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio, le superfici della lettiera permanente, purché alla base siano impermeabilizzate, nonché, nel caso delle galline ovaiole e dei riproduttori, le cosiddette “fosse profonde” dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati (posatoi) nell'allevamento a terra.

2. Per le lettiere permanenti il calcolo del volume stoccato fa riferimento ad altezze massime della lettiera di 0,60 m nel caso dei bovini, di 0,15 m per gli avicoli, 0,30 m per le altre specie.

b.1.3) Accumulo temporaneo di LETAME su suolo agricolo

1. L'accumulo temporaneo su suolo agricolo è ammesso soltanto per i letami, con l'esclusione degli altri materiali ad essi assimilati (come i digestati), e per le lettiere degli allevamenti avicunicoli che possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo.
2. L'accumulo temporaneo è ammesso su suolo agricolo solo per un periodo non superiore a tre mesi e, nel caso dei letami, dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni; deve essere praticato ai soli fini della utilizzazione agronomica e deve avvenire in prossimità o sui terreni utilizzati per lo spandimento.
3. La quantità di letame accumulato deve essere funzionale alle esigenze delle colture dell'appezzamento utilizzato per l'accumulo e/o degli appezzamenti limitrofi.
4. L'accumulo è vietato nei seguenti casi:
 - a) a distanze inferiori a 5 m dalle scoline;
 - b) a 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
 - c) a 40 m dalle sponde dei laghi, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
 - d) Nelle aree di salvaguardia così come definite dalla sez. II^ capo II^ Art. 94 del d.lgs. 152/06.
5. Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni, le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo, fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, conseguenti ad epizootie, lotte obbligatorie ecc.
6. L'accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata agraria e in quella successiva.
7. Gli accumuli devono essere di forma e dimensioni tali da garantire una buona aerazione della massa e, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie per effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo.

b.2) Stoccaggio dei LIQUAMI

1. Lo stoccaggio dei liquami deve essere realizzato in modo da poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattorie agricole, quando queste acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque

meteoriche convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla presenza di effluenti zootecnici.

2. Le acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché le acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento devono essere escluse dallo stoccaggio dei liquami, attraverso opportune deviazioni. Nel caso in cui non ci sia una gestione separata di tali acque, è necessario tenere conto del loro volume nel dimensionamento delle strutture di stoccaggio.
3. Le dimensioni dei contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana, devono tenere conto delle precipitazioni medie e di un "franco minimo di sicurezza" di 30 centimetri.
4. Il fondo e le pareti dei contenitori devono essere adeguatamente impermeabilizzati mediante materiale naturale od artificiale al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno.
5. Il dimensionamento dei contenitori di stoccaggio dei liquami deve essere tale da evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire la possibilità di omogeneizzazione del liquame e, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, è definito in considerazione dei valori indicati nella Tabella 1 – Effluenti zootecnici: quantità di effluente prodotta per peso vivo e per anno in relazione alla tipologia di stabulazione dell'ALLEGATO 1 – "Effluenti zootecnici: volumi e azoto prodotti per categoria animale e tipologia di stabulazione" della DGR 5418/2016.

Dimensione dei contenitori

1. La capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza media annua dell'allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, deve essere adeguata alle esigenze di una corretta gestione agronomica e comunque non deve essere inferiore al volume definito al punto successivo.
2. I contenitori per lo stoccaggio dei liquami e dei materiali ad essi assimilati devono avere un volume non inferiore a quello del liquame prodotto in allevamenti stabulati in:
 - a. 120 giorni - per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicapri in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata o cereali autunno-vernini, ivi compresi i medica;;
 - b. 180 giorni - in presenza di tipologie di allevamento diverse da quelle della lettera a.
3. Nei comuni classificati di montagna, per gli allevamenti di bovini, bufalini, equini, suini e ovicapri, qualora il peso vivo allevato non superi i 3.000 kg, è richiesta una capacità di stoccaggio dei materiali non palabili non inferiore a 90 giorni.
4. Non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio (ad esclusione degli allevamenti localizzati in comuni di montagna) le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati costruite a partire dal 21/11/2007, ex novo o a seguito di ampliamenti di strutture di allevamento esistenti.

b.2.2) Stoccaggio dell'acqua meteorica e/o di altra acqua aggiunta agli effluenti di allevamento non palabili

1. Nei casi in cui nelle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento non palabili recapitino anche acque meteoriche e/o altre acque provenienti dalle diverse fasi di gestione dell'allevamento, è necessario incrementare opportunamente la loro capacità.
2. Tale capacità aggiuntiva deve quindi tenere in considerazione il "volume" di acqua da stoccare e i giorni minimi di stoccaggio dell'acqua.
3. Per quanto riguarda il volume, si deve fare riferimento alle precipitazioni medie annuali per le acque meteoriche e/o ai consumi effettivi o stimati delle altre acque aggiunte.
4. I giorni minimi di stoccaggio da adottare per tali acque è di 120 giorni, assumendo come nullo l'apporto di azoto e considerando il loro effetto diluente rispetto all'azoto presente negli effluenti di allevamento.
5. Il calcolo dei giorni minimi di stoccaggio delle strutture di stoccaggio degli effluenti non palabili nei quali affluiscono anche le acque meteoriche e/o altre acque, deve quindi risultare dalla media dei giorni per le diverse tipologie di effluente di allevamento e per le diverse tipologie di effluente di allevamento e per l'acqua meteorica e/o altra acqua aggiunta, ponderata per i diversi volumi.

b.3) Stoccaggio del digestato e delle matrici in ingresso del digestore

1. Lo stoccaggio del digestato prodotto dal processo di digestione anaerobica avviene secondo le modalità individuate al capitolo "Stoccaggio dei liquami" qualora tale matrice abbia caratteristiche di non palabilità, al capitolo "Stoccaggio dei letami su platea" e seguenti qualora abbia caratteristiche di palabilità.
2. Nel caso di utilizzo di matrici miste per l'alimentazione del digestore, lo stoccaggio minimo richiesto è ottenuto dalla ponderazione tra quantità e periodo minimo di stoccaggio richiesto per ognuna delle matrici immesse/utilizzate.
3. Nel caso di inserimento di biomasse o altri prodotti/sottoprodotti consentiti ("prodotti aggiuntivi" nella Procedura nitrati, definibili anche come "biomasse/matrici vegetali"), nel processo di digestione anaerobica di effluenti di allevamento, lo stoccaggio minimo richiesto si ottiene dalla ponderazione tra quantità e periodo minimo di stoccaggio richiesto per ognuna delle matrici immesse, comprese quelle vegetali.
4. I giorni minimi di stoccaggio per le biomasse/matrici vegetali inserite come prodotto aggiuntivo alla digestione anaerobica sono 120.
5. Il volume del post fermentatore è considerato utile ai fini del dimensionamento dei contenitori di stoccaggio.

b.4) Stoccaggio dei fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento (fanghi)

Qualora ricorra la necessità di uno stoccaggio temporaneo di fanghi derivanti da processi di depurazione di acque reflue urbane o altri reflui analoghi aventi caratteristiche tali da giustificarne un uso agronomico deve essere attuato in platee, generalmente dotate di copertura, con fondo impermeabilizzato, cordoli per il contenimento dei liquidi di sgrondo e la separazione dalla rete scolante.

c) DIVIETI SPAZIALI E TEMPORALI RELATIVI ALL'UTILIZZAZIONE DEI FERTILIZZANTI**c.1) DIVIETI SPAZIALI****Divieti spaziali relativi ai LETAMI, concimi azotati e ammendanti organici**

1. L'utilizzazione agronomica del letame e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici è vietato entro:
 - a) 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
 - b) 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali nei terreni ricadenti o limitrofi ai Siti Natura 2000, a meno che siano presenti elementi lineari (siepi e fasce boscate) sulle sponde dei corsi d'acqua stessi;
 - c) 25 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano a:
 - scoline (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente;
 - adduttori d'acqua per l'irrigazione: rappresentati dai canali artificiali, le cui acque sono destinate ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali;
 - pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura trattata;
 - canali arginati.
3. Nelle fasce di divieto di cui al comma 1, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi oppure di altre superfici boscate atte a contrastare il trasporto dei nutrienti verso i corsi d'acqua.
4. L'utilizzo dei letami è vietato nelle seguenti situazioni:

- a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale;
 - b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti di allevamento rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
 - c) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
 - d) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto volti a prevenire il contagio di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.
5. In golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e venga interrato immediatamente.
6. L'utilizzo dei concimi azotati e ammendanti organici è vietato sui terreni gelati, saturi d'acqua o innevati e nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati.
7. Sui terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%. Tale pendenza può essere incrementata dal 10% al 15%, applicando ove possibile l'aratura entro le 12 ore successive.

Divieti spaziali relativi ai LIQUAMI

1. L'utilizzo di liquami e dei materiali ad essi assimilati, nonché del digestato e delle acque reflue è vietato almeno entro:
- a) 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
 - b) 30 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano a:
- scoline (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente;
 - adduttori d'acqua per l'irrigazione: rappresentati dai canali artificiali, le cui acque sono destinate ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali;
 - pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura trattata;
 - canali arginati.

3. Nelle fasce di divieto di cui al comma 1, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi oppure di altre superfici boscate, atte a contrastare il trasporto di nutrienti verso i corsi d'acqua.
4. L'utilizzo dei liquami è vietato inoltre nelle seguenti situazioni:
 - a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale;
 - b) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
 - c) nei boschi, ad esclusione degli effluenti di allevamento rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
 - d) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
 - e) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto volti a prevenire il contagio di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.
 - f) in prossimità di strade statali o provinciali per una fascia di 5 metri dalla carreggiata; su terreni situati in prossimità delle abitazioni (ad esclusione degli insediamenti produttivi) per una fascia di almeno 100 metri ovvero di case sparse per una fascia di almeno 20 metri, a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli (distribuzione con iniezione o fertirrigazione ed equivalenti) o vengano immediatamente interrati;
 - g) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
 - h) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
 - i) su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento.
5. L'utilizzo dei liquami è vietato in golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e venga interrato immediatamente.
6. L'utilizzo dei liquami è vietato nelle fasce fluviali classificate dall'Autorità di Bacino del Fiume Po fascia di deflusso della piena (Fascia A)"
7. L'utilizzo dei liquami è vietato nelle aree di salvaguardia così come definite dalla sez. II^ capo II^ Artt. 94 del d.lgs. 152/06.
8. L'utilizzo dei liquami è vietato se si applicano le seguenti tecniche:
 - a) irrigatori a lunga gittata;
 - b) distribuzione da strada o da bordo campo;

- c) tubazioni o manichette di irrigazione a bocca libera;
 - d) erogazione con sistemi ad alta pressione (maggiore 2 ATM).
9. L'utilizzo di liquami è vietato su terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%. Tale limite è incrementato al 20%, in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie (quali quelle descritte al punto 10 b)) o pratiche tra le quali le seguenti, volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione:
- a) dosi di liquami frazionate in più applicazioni;
 - b) iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione con interrimento entro le 12 ore sui seminativi in prearatura;
 - c) iniezione diretta, ove tecnicamente possibile, o spandimento a raso sulle colture prative;
 - d) spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura su colture cerealicole o di secondo raccolto.
10. Nelle zone svantaggiate individuate ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999, l'applicazione dei liquami e dei materiali assimilati è vietato su pendenze superiori al 20% e fino a 30%:
- a) nel caso di appezzamenti coltivati di superficie inferiore ad un ettaro è permessa;
 - b) nel caso di appezzamenti coltivati di superficie superiore ad un ettaro è permessa a condizione di assicurare che il quantitativo di azoto e di effluente applicato per ciascun singolo intervento di distribuzione non ecceda rispettivamente i 50 kg/ha di azoto e le 35 t/ha di effluente. Nel caso di colture primaverili-estive (come il mais), deve essere inoltre rispettata almeno una delle seguenti disposizioni aggiuntive:
 - interrompere le superfici con pendenza declinante verso corpi idrici con colture seminate in bande trasversali, ovvero con solchi acquai provvisti di copertura vegetale, ovvero con altre modalità atte a limitare lo scorrimento superficiale (run-off) dei fertilizzanti;
 - mantenere fasce di rispetto, larghe almeno 20 metri, tra le aree che si intendono fertilizzare e il limite dei corpi idrici;
 - seminare le coltivazioni trasversalmente rispetto alla massima pendenza ovvero usare tecniche atte a prevenire il run-off (es. semina su sodo);
 - assicurare una copertura vegetale anche durante tutta la stagione invernale.

NB - L'utilizzazione agronomica del digestato avviene nel rispetto dei divieti relativi ai liquami. Nel caso di separazione solido-liquido del digestato, alla frazione solida si applicano i divieti relativi ai letami, alla frazione liquida si applicano i divieti relativi ai liquami.

Alle acque reflue si applicano gli stessi divieti spaziali previsti per i liquami.

Divieti di utilizzo dei FANGHI DI DEPURAZIONE

Fermo restando che l'utilizzazione agronomica i fanghi derivanti da trattamenti di depurazione di cui al D.lgs. 99/92 deve avvenire nel rispetto della DGR 2031/2014, ai fini del presente RM FERT, l'agricoltore è tenuto al rispetto dei seguenti divieti spaziali e temporali.

L'utilizzo dei fanghi in agricoltura è vietato:

a) su terreni:

1. allagati, acquitrinosi, con falda acquifera affiorante o saturi d'acqua o con frane in atto. Tali condizioni devono essere verificate come sussistenti od imminenti al momento dello spandimento (es. presenza acqua nello strato pedogenetico, corso d'acqua in pericolo di straripamento);
2. nelle fasce fluviali A e B del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po;
3. nelle golene dei corsi d'acqua non oggetto di fasce fluviali di cui al precedente punto 2;
4. destinati a pascolo, a prato – pascolo o foraggiere, anche in consociazione con altre colture, limitatamente alle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio;
5. destinati all'orticoltura e alla frutticoltura, i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, limitatamente ai 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
6. quando è in atto una coltura (con l'eccezione delle colture arboree), pertanto tra la semina ed il raccolto;
7. soggetti a vincolo idrogeologico;
8. ricoperti di neve oppure gelati. Tale condizione deve essere verificata come sussistente o imminente al momento dello spandimento;
9. interessati da boschi naturali;
10. situati in prossimità delle abitazioni per una fascia di almeno 100 m. Tale limite non vale per gli insediamenti produttivi, mentre per le case sparse la distanza sopra indicata è ridotta a 20 m;
11. situati nelle zone di rispetto delle sorgenti di montagna (o fontanili) per una fascia a semicerchio con raggio pari a 500 m a monte;
12. situati entro una fascia di 10 m dalle sponde dei corpi d'acqua superficiali, esclusi i canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non direttamente connessi ai corpi idrici naturali ed i canali arginati;
13. situati entro una fascia di 100 m dalle sponde dei laghi, fiumi, torrenti;
14. situati entro la zona di rispetto dei pozzi di captazione di acqua destinata al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico interesse, così come definita dalla normativa;
15. situati in prossimità delle strade statali o provinciali per una fascia di 5 m dalla carreggiata;

16. situati nelle aree S.I.C. (Siti d'Interesse Comunitario);
 17. situati nelle serre e nei tunnel, salvo il caso di floricoltura e vivaistica relativamente all'utilizzo dei fanghi di alta qualità;
 18. destinati a ricevere effluenti di allevamenti zootecnici;
 19. territorialmente localizzati in comuni¹ in cui la produzione di effluenti di allevamento, dovuta al carico zootecnico insistente sugli stessi, correlata alle coltivazioni presenti sul territorio comunale, supera il limite massimo di azoto da effluenti zootecnici fissato dalla Direttiva nitrati e dalle sue norme di recepimento (170/kgN/ha/anno per le zone vulnerabili; 340/kgN/ha/anno per le zone non vulnerabili);
- b) durante l'irrigazione, sulle colture in vegetazione. Tale condizione deve essere verificata come sussistente od imminente e tende a evitare la possibilità di percolamento o ruscellamento di materiali o sostanze derivante dai fanghi, ovvero l'intimo contatto degli stessi con la coltura;
- c) nei periodi di divieto invernale resi obbligatori dalla normativa nitrati e fissati con provvedimenti della Direzione Generale Agricoltura.

c.2) DIVIETI TEMPORALI

Divieti temporali di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti

Divieti nella stagione autunno-invernale

1. Regione Lombardia individua i seguenti periodi minimi di divieto:
 - a) dal 15 dicembre al 15 gennaio (32 giorni) per il letame bovino e bufalino, ovicaprino e di equidi, quando utilizzato su pascoli e prati permanenti o avvicendati ed in pre-impianto di colture orticole;
 - b) 90 giorni tra il 1 novembre e fine febbraio:
 - per i fertilizzanti azotati e gli ammendanti organici di cui al d.lgs. 75/2010;
 - per i letami diversi da quelli della lettera a) e per i materiali assimilati al letame;
 - per il liquami e materiali ad essi assimilati, per le acque reflue, e per i fanghi derivati da trattamenti di depurazione di cui al decreto legislativo 99/1992, per le aziende con ordinamenti colturali che prevedono almeno una delle seguenti opzioni:
 - i. presenza di prati e/o cereali autunno vernini e/o colture ortive e/o, arboree con inerbimenti permanenti;
 - ii. terreni con residui colturali;

¹ Per il 2019 la DG Agricoltura ha individuato tali comuni con decreto D.d.s. 13 novembre 2018 - n. 16377 "Identificazione dei comuni dove è vietato, nell'anno campagna 2018-2019, l'impiego per uso agronomico dei fanghi di depurazione in attuazione dell'articolo 6.2 «Condizioni e modalità di utilizzo dei fanghi», lettera d) dell'allegato 1 della deliberazione della giunta regionale 1° luglio 2014, n. X/2031"

- iii. preparazione dei terreni ai fini della semina primaverile anticipata o autunnale posticipata
- iv. colture che utilizzano l'azoto in misura significativa anche nella stagione autunno-invernale, come per esempio le colture ortofloricole e vivaistiche protette o in pieno campo.

Di tali 90 giorni, 62 continuativi tra il 1 dicembre ed il 31 gennaio e i restanti 28, definiti in funzione dell'andamento meteorologico, nei mesi di novembre e/o di febbraio.

A tale scopo sono predisposti da Regione Lombardia appositi bollettini agrometeorologici con le informative sui possibili periodi di spandimento.

- c) dal 1 novembre a fine febbraio (120 giorni):
 - a. per il liquami e materiali ad essi assimilati, per le acque reflue e per i fanghi derivati da trattamenti di depurazione di cui al decreto legislativo 99/1992, nei terreni destinati a colture diverse da quelle di cui alla lettera b) terzo trattino;
 - b. per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiore la 65%.
- 2. L'utilizzazione agronomica dell'ammendante compostato verde e dell'ammendante compostato misto, in presenza di tenori in azoto totale inferiori al 2.5 % sul secco di cui non oltre il 20 % in forma di azoto ammoniacale non è soggetta a divieti temporali nella stagione autunno-invernale.

Con i provvedimenti del Direttore Generale Agricoltura vengono individuati i periodi e le modalità di gestione dei divieti temporali di spandimento degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati nella stagione autunno vernina.

Per l'anno 2019 il riferimento è il decreto n. 15728 del 31/10/2018 Individuazione dei divieti temporali di utilizzazione agronomica nella stagione Autunno Vernina 2018/2019 in applicazione del d.m. 25 febbraio 2016 che stabilisce che i 28 giorni di divieto nei mesi di novembre e di febbraio siano individuati tramite il Bollettino Nitrati prodotto a cadenza bisettimanale dalla Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia in collaborazione con ARPA Lombardia ed ERSAF.

Divieti nei giorni di pioggia e altri divieti

L'utilizzazione agronomica dei materiali o sostanze di cui al capitolo 1.2, comma 1 della DGR 5418/2016, è comunque vietata:

- nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi al fine di garantire il non percolamento in falda e il non costipamento del terreno.
- in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

d) RISPETTO DEI MASSIMALI PREVISTI PER L'UTILIZZO DI FERTILIZZANTI**d.1) Dosi di applicazione degli EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO**

1. Sui terreni agricoli, devono essere impiegati come fertilizzanti, prioritariamente, ove disponibili, gli effluenti di allevamento ed i digestati le cui quantità di applicazione devono tenere conto, ai fini del rispetto del bilancio dell'azoto, del reale fabbisogno delle colture, della mineralizzazione netta dei suoli e degli apporti degli organismi azotofissatori.
2. La quantità di effluente non deve in ogni caso determinare, in ogni singola azienda o allevamento, **un apporto di azoto superiore a 340 kg per ettaro di SAU** (superficie agricola utilizzabile) **e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale.**
3. Per le aziende ricadenti in parte anche in zone vulnerabili, il quantitativo medio aziendale sopraindicato deve intendersi riferito esclusivamente alla superficie aziendale ricadente in zona non vulnerabile.
4. La quantità di effluente deve essere comprensiva delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento e dalle acque reflue di cui alle Linee guida (DGR 5418/2016).
5. Per calcolare il quantitativo di azoto presente negli effluenti di allevamento devono essere utilizzati i valori delle tabelle dell'ALLEGATO 1 - Effluenti zootecnici: volumi e azoto prodotti per categoria animale e tipologia di stabulazione".
6. Nel calcolo del "quantitativo medio aziendale" di apporto di azoto di cui al sopracitato punto 2, le superfici a pascolo possono essere considerate solo quando effettivamente utilizzate per il pascolo e/o per la distribuzione.

Apporti massimi standard di azoto efficiente alle colture (MAS)

1. Gli effluenti di allevamento devono essere distribuiti e frazionati in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento, ai precedenti culturali.
2. Gli apporti di azoto utilizzabili per le singole colture non possono superare gli apporti massimi standard di azoto efficiente espressi nell'ALLEGATO 2 - "Apporti massimi standard di azoto efficiente alle colture (MAS)" della DGR5148/2016.
3. Il limite d'uso di 340 kg di N/ha/anno è comprensivo:
 - a) delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo
 - b) degli eventuali fertilizzanti organici, di cui al d.lgs. 29 aprile 2010 n.75, per la parte derivante dagli effluenti di allevamento;
 - c) dalle acque reflue.

d.2) Dosi di applicazione FERTILIZZANTI DIVERSI DAGLI E.A. (concimi minerali e organici, ammendanti, correttivi e fanghi di depurazione)

1. La quantità di azoto totale apportato non deve superare le esigenze delle colture come calcolato con la Procedura nitrati.
2. L'apporto di azoto (azoto efficiente) non può superare, comunque, i limiti di cui alla tabella dell'ALLEGATO 2 - "Apporti massimi standard di azoto efficiente alle colture (MAS)" della DGR 5148/2016
3. Per i fertilizzanti diversi dagli effluenti di allevamento, compresi i digestati derivanti da biomasse vegetali, i limiti di azoto apportabile alle colture è il MAS di cui al precedente punto 2.

d.3) Dosi di applicazione e criteri di utilizzazione agronomica del DIGESTATO

1. Le dosi di applicazione dei digestati rispettano il bilancio di azoto come definito dalla Comunicazione nitrati nonché i limiti di azoto al campo per le zone non vulnerabili.
2. L'utilizzazione agronomica del digestato (agrozootecnico o agroindustriale) avviene nel rispetto del limite di azoto al campo di 340 kg per ettaro per anno in zone non vulnerabili al raggiungimento dei quali concorre la sola quota che proviene dagli effluenti di allevamento. La quota di digestato che proviene dalla digestione di altri materiali e sostanze di origine non zootecnica è conteggiata tra le altre fonti nel bilancio dell'azoto, così come previsto dalla Comunicazione nitrati.
3. Il calcolo dell'azoto nel digestato è effettuato secondo le indicazioni dell'ALLEGATO 3 - "Caratteristiche dei digestati e condizioni per il loro utilizzo" della DGR 5418/2016.

A2 - REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'INQUINAMENTO DA FOSFORO

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti figura anche il divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua, salvo limitazioni più restrittive previste in caso di utilizzo di fertilizzanti inorganici azotati di cui al programma d'azione nitrati.

B- REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI - RM FIT

Ai sensi dell'allegato I del regolamento di esecuzione n. 808/2014 punto 8 "Descrizione delle misure selezionate" paragrafo 9 e 10 viene esplicitato che tra i requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari devono figurare in particolare: i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali

prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale.

Di seguito si riporta la descrizione degli impegni relativi al **requisito minimo relativo all'uso di prodotti fitosanitari**:

1. Le attrezzature nuove, acquistate dopo il 26 novembre 2011, sono sottoposte al primo controllo funzionale entro 5 anni dalla data di acquisto e sono considerati validi i controlli funzionali, eseguiti dopo il 26 novembre 2011, effettuati da centri prova formalmente riconosciuti dalle regioni e province autonome, realizzati conformemente a quanto riportato nell'allegato II della Direttiva 2009/128/CE, in merito ai requisiti riguardanti la salute, la sicurezza e l'ambiente con riferimento all'ispezione delle attrezzature per l'applicazione di pesticidi.

Pertanto, ai sensi dell'art. 8, secondo comma, della Direttiva 2009/128/CE e dalle norme di recepimento successive, entro il 26 novembre 2016 le attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari devono essere state ispezionate almeno una volta. Dopo tale data potranno essere impiegate per uso professionale soltanto le attrezzature per l'applicazione di prodotti fitosanitari ispezionate con esito positivo.

Le attrezzature per uso professionale utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari, sia in ambito agricolo, sia extra agricolo, da sottoporre a controllo funzionale entro il 26 novembre 2016, sono quelle indicate nell'Allegato I al Decreto n. 4847 del 3.3.2015, che sostituisce l'elenco delle macchine riportato al punto A.3.2 del D.M. 22 gennaio 2014 "Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari", fatta eccezione per talune tipologie di macchine irroratrici individuate dal medesimo DM n. 4847/2015, per le quali sono state indicate scadenze diverse, in conformità a quanto disposto dalla direttiva 2009/128/CE.

L'obbligo del possesso dell'attestazione sul controllo funzionale periodico delle attrezzature utilizzate per l'applicazione dei prodotti fitosanitari è rilasciata dai centri prova autorizzati dalle regioni e province autonome così come descritto al punto A.3.2 e A.3.3 del Decreto 22 gennaio 2014 di adozione del Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN). Tale attestazione accerta che l'attrezzatura rispetta i requisiti di funzionalità previsti dall'allegato II del Decreto 22 gennaio 2014.

Ai sensi dell'art. 12, comma 2 del D.Lgs. n. 150/2012, dell'art. 4, comma 2 del Decreto n. 4847 del 3.3.2015, e dell'art. 12 della direttiva 2009/128/CE, l'intervallo tra i controlli di cui sopra non deve superare i cinque anni fino al 31 dicembre 2020 e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data. Fino a ciascuna delle date indicate dal Decreto n. 4847 del 3 marzo 2015, ai fini dell'assolvimento dell'impegno è valida anche la verifica statico funzionale delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari. **La verifica statica funzionale ha validità annuale.** Per verifica statico funzionale si intende il controllo della corretta funzionalità dei dispositivi di irrorazione attestata da un tecnico del settore o da una struttura specializzata. In attesa del controllo funzionale previsto dal DM 22/01/2014, la verifica statico funzionale è necessaria per le attrezzature da sottoporre al controllo funzionale entro il 26 novembre

2018 e per le attrezzature per le quali non si dispone di procedure tecniche standardizzate per il suddetto controllo funzionale. Di seguito si riporta un fac simile da utilizzare per la verifica statico- funzionale.

La verifica statico funzionale delle attrezzature ha lo scopo di adattare l'attrezzatura alle specifiche realtà colturali aziendali e di definire il corretto volume di miscela da distribuire, tenuto conto delle indicazioni riportate nelle etichette dei prodotti fitosanitari e verifica i seguenti aspetti:

- a. le eventuali lesioni o perdite di componenti della macchina;
- b. la funzionalità del circuito idraulico e del manometro;
- c. la funzionalità degli ugelli e dei dispositivi anti-goccia;
- d. la pulizia dei filtri e degli ugelli;
- e. l'integrità delle protezioni della macchina, ad esempio del giunto cardanico e della griglia di protezione del ventilatore (quando presenti).

Ai sensi del D.M. del 22 gennaio 2014, le aziende agricole devono rispettare i seguenti impegni:

2. Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012) attraverso il possesso o l'accesso a: dati meteorologici dettagliati per il territorio di interesse, acquisibili anche attraverso collegamento in rete; dati fenologici e fitosanitari forniti da una rete di monitoraggio e, ove disponibili, dai sistemi di previsione e avvertimento; bollettini territoriali di difesa integrata per le principali colture; materiale informativo e/o manuali per l'applicazione della difesa integrata, predisposti e divulgati anche per via informatica dalle autorità competenti. Per adempiere a quanto previsto dalla norma in generale gli utilizzatori professionali e le aziende agricole lombarde dovranno quindi utilizzare gli strumenti messi a disposizione di Regione Lombardia.

3. Dal 26 novembre 2015 tutti gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dovranno disporre di un certificato di abilitazione, ai sensi del punto A.1.2 del D.M. del 22 gennaio 2014, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Ai sensi di quanto previsto al punto A1.1 comma 7 del D.M. 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati per gli utilizzatori di prodotti fitosanitari tossici, molto tossici e nocivi, e rinnovati, prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, attraverso modalità precedentemente in vigore ai sensi del D.P.R. n. 290/2001 e successive modificazioni sono ritenuti validi fino alla loro scadenza.

4. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014.

5. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle **vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili**, conformemente alla legislazione vigente. In ogni caso rimane vincolante il rispetto delle prescrizioni di etichetta relative alle mitigazioni previste per la salvaguardia di corpi idrici, nonché il rispetto delle misure di mitigazione riportate nel Capitolo 7² delle Linee guida per l'applicazione in Lombardia del piano di azione nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, approvate con le emanande modifiche della DGR n. 3233/2015, cogenti a decorrere dal 15 marzo 2019.

² Capitolo 7 Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico, delle acque potabili e dei Siti Natura 2000

FAC SIMILE
VERIFICA STATICA DELLA FUNZIONALITA' DELLE ATTREZZATURE
PER LA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI
(Requisito minimo per l'uso di prodotti fitosanitari – RM FIT)

Il sottoscritto _____ in qualità di tecnico³, viste le attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari:

- ☐ irroratrici abbinate a macchine operatrici, quali seminatrici e sarchiatrici, che distribuiscono prodotti fitosanitari in forma localizzata o altre irroratrici, con banda trattata inferiore o uguale a tre metri (n. attrezzature verificate ____)
- ☐ irroratrici schermate per il trattamento localizzato del sottofila delle colture arboree
- ☐ attrezzature per la distribuzione di prodotti fitosanitari in forma solida o granulare (es.: impolveratrici, microgranulatori)
- ☐ barre umettanti
- ☐ attrezzature per la distribuzione/iniezione di prodotti fitosanitari nel terreno (es. fumigatrici)
- ☐ dispositivi termo-nebbiogeni (cd. fogger)
- ☐ Altro _____

di proprietà dell'azienda _____ CUA _____

DICHIARA

che in data _____ ha effettuato una verifica statica della funzionalità delle attrezzature sopracitate, con particolare riguardo ai seguenti elementi, in funzione dell'attrezzatura oggetto di indagine:

- Integrità del manometro
- Tubazioni e raccordi privi di tagli e/o riparazioni di fortuna
- Ugelli nebulizzano senza gocciolature
- Integrità del serbatoio
- Integrità degli organi di distribuzione

³ Per tecnico si intende un soggetto del settore in possesso di un diploma di perito agrario, diploma di agrotecnico, di una laurea in scienze agrarie, etc.

- **Assenza di occlusioni nelle condutture di veicolazione del prodotto**
- **Integrità degli organi per la regolazione proporzionale della dose**
- **Altro** _____

E che l'esito della verifica è risultato POSITIVO.

Data

Il Tecnico

Il Titolare /rappresentante legale dell'azienda: _____

Impegni pertinenti di condizionalità

Tra gli impegni di Condizionalità ne vengono individuati alcuni più strettamente collegati agli impegni dell'operazione; tale sottoinsieme assume la denominazione di "impegni pertinenti di condizionalità".

Nelle tabelle successive sono riportati, per ogni operazione e per ogni impegno, tali impegni pertinenti di condizionalità.

Il rispetto degli impegni pertinenti di condizionalità viene verificato durante il controllo in loco per le aziende estratte a campione per la Misura 10.

OPERAZIONE 10.1.01 PRODUZIONI AGRICOLE INTEGRATE

IMPEGNO DI OPERAZIONE	IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA'
A - rispetto dei disciplinari regionali di produzione integrata volontaria (gestione trattamenti fitosanitari): • obbligo di effettuare trattamenti sulla base dei monitoraggi aziendali delle fitopatie o delle soglie di intervento vincolanti o dei criteri di prevenzione riportati nei disciplinari in modo da limitare il numero dei trattamenti stessi; • obbligo di utilizzare solo i principi attivi ammessi dai disciplinari per ciascuna coltura; • obbligo di rispettare le dosi, il numero di trattamenti e le modalità di distribuzione dei prodotti fitosanitari (litro o kg/ha) indicate dai disciplinari	CGO10: Impegni di riferimento • corretto impegno dei prodotti fitosanitari secondo le indicazioni da etichetta; • tenuta del registro dei trattamenti fitosanitari e documentazione relativa all'acquisto dei medesimi; • possesso del patentino per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari tossici, molto tossici e nocivi o "certificazione di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificazione di abilitazione alla vendita" previsti al punto a.1.2 del DM 22/1/2012 (PAN), per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari.
A - rispetto dei disciplinari regionali di produzione integrata volontaria (gestione fertilizzazione): • obbligo di adottare un piano di fertilizzazione per coltura basato sui criteri riportati nei disciplinari oppure adottare le schede di fertilizzazione definite dai disciplinari per coltura • supporto alla predisposizione del piano di fertilizzazione:	CGO1: Impegni di riferimento in ZVN • obblighi amministrativi previsti dal programma d'azione nitrati adottati a livello regionale; • divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzo dei fertilizzanti; • rispetto dei massimali previsti per l'utilizzo dei fertilizzanti azotati sia come rispetto dei MAS per coltura sia come rispetto dei limiti quantitativi di azoto al campo derivanti da e.a. (170 kg/ha/anno)

effettuare l'analisi fisico-chimica del terreno secondo le indicazioni specifiche previste dai disciplinari.	
A - rispetto dei disciplinari regionali di produzione integrata volontaria (irrigazione): rispetto delle linee guida per la gestione dell'irrigazione aziendale che propongono metodologie differenziate in relazione alle proprie esigenze aziendali ed alla disponibilità di strumenti tecnologici. Gli elementi minimi da registrare si riferiscono a: data e volume di irrigazione, dati di pioggia e volumi di adacquamento.	BCAA2: Impegni di riferimento rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque ai fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.
B - Certificazione volontaria di regolazione o taratura delle macchine per i trattamenti fitosanitari prevista al punto A.3.7 del PAN a completamento delle operazioni di controllo funzionale di cui allegato II del DM 22.1.2014 acquisizione di una certificazione (volontaria) di "regolazione o taratura" strumentale effettuata presso i centri prova autorizzati dalle Regioni (secondo quanto definito dal PAN da effettuarsi ogni 5 anni) per le macchine che distribuiscono i prodotti fitosanitari a completamento delle operazioni del controllo funzionale.	NESSUNO
E - inerbimento nell'interfila degli impianti arborei secondo le modalità indicate nei Disciplinari regionali di Produzione Integrata: mantenere inerbita l'interfila degli impianti arborei secondo le modalità indicate nei Disciplinari regionali di Produzione Integrata.	BCAA4: Impegni di riferimento per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), ovvero di fenomeni di soliflusso - assicurare la copertura vegetale o in alternativa l'adozione di tecniche per la protezione del suolo per almeno 90 gg consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre ed il 15 maggio; - divieto di lavorazione e di affinamento del terreno per 90 gg consecutivi a partire dal 15 novembre.
G - effettuare la sommersione della risaia nel periodo compreso tra la raccolta del riso e la fine del mese di	BCAA2: Impegni di riferimento

Serie Ordinaria n. 9 - Martedì 26 febbraio 2019

febbraio per almeno 60 gg. Mantenere il livello dell'acqua almeno pari a 5 cm	rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, etc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.
Dotare le camere della risaia di una rete di solchi per sgrondare velocemente l'acqua nella fase precedente la preparazione del letto di semina, nonché ripristinare gli argini della camera di risaia eventualmente degradati	BCAA5: Impegni di riferimento manutenzione della rete idraulica aziendale rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza nello sgrondo della acque.
H - realizzare una cover crop con leguminose, almeno due anni nell'arco d'impegno, e mantenerla fino alla fine di febbraio, all'avvio delle usuali operazioni di preparazione delle camere di risaia. La cover crop va sovesciata. Realizzare una cover crop con leguminose, almeno due anni nell'arco d'impegno, mantenerla fino all'avvio delle usuali operazioni di preparazione delle camere di risaia e sovesciarla.	BCAA4: Impegni di riferimento per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), ovvero di fenomeni di soliflusso: - assicurare la copertura vegetale o in alternativa l'adozione di tecniche per la protezione del suolo per almeno 90 gg consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre ed il 15 maggio; - divieto di lavorazione e di affinamento del terreno per 90 gg consecutivi a partire dal 15 novembre.

OPERAZIONE 10.1.02 AVVICENDAMENTO CON LEGUMINOSE FORAGGERE

IMPEGNO DI OPERAZIONE	IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA'
B - Divieto di impiego di prodotti fitosanitari; sulle leguminose è ammesso unicamente il diserbo invernale	CGO10: Impegni di riferimento - corretto impiego dei prodotti fitosanitari secondo le indicazioni da etichetta; - tenuta del registro dei trattamenti fitosanitari e documentazione relativa all'acquisto dei medesimi; - possesso del patentino per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari tossici, molto tossici e nocivi o "certificazione di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificazione di abilitazione alla vendita" previsti al punto a.1.2 del DM 22/1/2012 (PAN), per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari.

OPERAZIONE 10.1.03 CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA' NELLE RISAIE

IMPEGNO DI OPERAZIONE	IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA'
A - Realizzazione e mantenimento di un fossetto (profondo 40 cm e largo 60 cm) in risaia per il mantenimento dell'acqua durante le fasi di asciutta. A tale fosso, ove necessario, dovranno essere collegati solchi secondari ad andamento tendenzialmente perpendicolare, in modo da poter raccogliere e direzionare, in occasione delle asciutte, le acque di sommersione.	BCAA5 – Impegni di riferimento manutenzione della rete idraulica aziendale rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza nello sgrondo della acque.
B - Inerbimento di un argine della risaia per favorire la nidificazione	BCAA1 – Impegni di riferimento costituzione/non eliminazione di fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali indicati nell'elaborato 5 del Piano di gestione delle acque adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po e nei Volumi 2A e 6A del piano di gestione delle acque adottato dall'Autorità di bacino del distretto Idrografico delle Alpi Orientali. Deroga: gli impegni della BCAA 1 non si applicano alla coltura del riso.
C - Mantenere le stoppie in campo fino alla fine di febbraio	BCAA6 – Impegni di riferimento divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie.
D – effettuare la sommersione della risaia nel periodo compreso tra la raccolta del riso e la fine del mese di febbraio per almeno 60 gg. Mantenere il livello dell'acqua almeno pari a 5 cm	BCAA2: Impegni di riferimento rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, etc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.
Dotare le camere della risaia di una rete di solchi per	BCAA5: Impegni di riferimento

Serie Ordinaria n. 9 - Martedì 26 febbraio 2019

sgrondare velocemente l'acqua nella fase precedente la preparazione del letto di semina, nonché ripristinare gli argini della camera di risaia eventualmente degradati	manutenzione della rete idraulica aziendale rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza nello sgrondo della acque.
E – realizzare una cover crop con leguminose, almeno due anni nell'arco d'impegno, e mantenerla fino alla fine di febbraio, all'avvio delle usuali operazioni di preparazione delle camere di risaia. La cover crop va sovesciata Realizzare una cover crop con leguminose, almeno due anni nell'arco d'impegno, mantenerla fino all'avvio delle usuali operazioni di preparazione delle camere di risaia e sovesciarla.	BCAA4: Impegni di riferimento per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), ovvero di fenomeni di soliflusso: - assicurare la copertura vegetale o in alternativa l'adozione di tecniche per la protezione del suolo per almeno 90 gg consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre ed il 15 maggio; - divieto di lavorazione e di affinamento del terreno per 90 gg consecutivi a partire dal 15 novembre.

OPERAZIONE 10.1.04 AGRICOLTURA CONSERVATIVA

IMPEGNO DI OPERAZIONE	IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA'
INTERVENTO 1 – SEMINA SU SODO IMPEGNI A, B e C Effettuare la semina diretta su sodo, evitando il rimescolamento degli strati del terreno e mantenimento in loco di residui culturali	BCAA4: Impegni di riferimento per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), ovvero di fenomeni di soliflusso: - assicurare la copertura vegetale o in alternativa l'adozione di tecniche per la protezione del suolo per almeno 90 gg consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre ed il 15 maggio; - divieto di lavorazione e di affinamento del terreno per 90 gg consecutivi a partire dal 15 novembre.

	BCAA6 – Impegni di riferimento • divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie.
INTERVENTO 2 – MINIMA LAVORAZIONE IMPEGNI A, B e C Divieto di lavorazione del terreno a profondità superiori a 20 cm (o adottare la tecnica dello strip till equiparata a minima lavorazione), divieto di rimescolamento degli strati del terreno lavorato, e mantenimento in loco di residui culturali	BCAA4: Impegni di riferimento per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), ovvero di fenomeni di soliflusso: • assicurare la copertura vegetale o in alternativa l'adozione di tecniche per la protezione del suolo per almeno 90 gg consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre ed il 15 maggio; • divieto di lavorazione e di affinamento del terreno per 90 gg consecutivi a partire dal 15 novembre.
	BCAA6 – Impegni di riferimento • divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie.
IMPEGNO F – • Realizzare una cover crop, almeno due anni nell'arco d'impegno, entro 30 giorni dalla raccolta della coltura principale e mantenerla almeno fino a trenta giorni prima della semina della successiva coltura. In caso di cover crop autunno vernina obbligo di mantenerla fino alla fine di febbraio dell'annualità successiva.	BCAA4: Impegni di riferimento per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), ovvero di fenomeni di soliflusso: • assicurare la copertura vegetale o in alternativa l'adozione di tecniche per la protezione del suolo per almeno 90 gg consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre ed il 15 maggio; • divieto di lavorazione e di affinamento del terreno per 90 gg consecutivi a partire dal 15 novembre.
• Divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari, con possibilità di utilizzo solo di dissecanti prima della semina della coltura principale (legato alla realizzazione di una cover crop)	CGO10 Impegni di riferimento • corretto impiego dei prodotti fitosanitari secondo le indicazioni da etichetta; • tenuta del registro dei trattamenti fitosanitari e documentazione relativa all'acquisto dei medesimi; • possesso del patentino per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari tossici, molto tossici e nocivi o "certificazione di abilitazione all'acquisto e

	all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita" previsti al punto A.1.2 del DM 22/1/2012, per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari.
--	---

OPERAZIONE 10.1.05 INERBIMENTI A SCOPO NATURALISTICO

IMPEGNO DI OPERAZIONE	IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA'
A - Conservazione della superficie inerbita a scopo naturalistico pari almeno al 10 % dei seminativi aziendali (esclusi terreni lasciati a riposo, erbai ed prati avvicendati) richiesti a premio la superficie deve essere distribuita in strutture lineari inerbite, poste ai margini delle superfici coltivate a seminativo e su superfici diverse da quelle già soggette al vincolo di condizionalità	BCAA1 Impegni di riferimento • costituzione/non eliminazione di fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali indicati nell'elaborato 5 del Piano di gestione delle acque adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po e nei Volumi 2A e 6A del piano di gestione delle acque adottato dall'Autorità di bacino del distretto Idrografico delle Alpi Orientali.
C - divieto di sfalcio della superficie inerbita prima del 31 agosto di ogni anno	CG02 e CG03 Impegni di riferimento • divieto annuale di sfalcio o altre operazioni equivalenti tra il 15 marzo ed il 15 agosto di ogni anno, ove non diversamente disposto dal piano di gestione.

OPERAZIONE 10.1.07 MANTENIMENTO FUNZIONALE DELLE ZONE UMIDE REALIZZATE CON L'OPERAZIONE 4.4.02 E CON LE MISURE DEI PRECEDENTI PERIODI DI PROGRAMMAZIONE

IMPEGNO DI OPERAZIONE	IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA'
Mantenimento della vegetazione arborea ed arbustiva , prevista dall'intervento, mantenendo la densità di impianto e sostituendo le fallanze.	BCAA7: Impegni di riferimento – divieto di potature ed estirpo delle specie arbustive ed arboree tra il 15 marzo e il 15 agosto.

OPERAZIONE 10.1.08 SALVAGUARDIA DI CANNETI, CARICETI, MOLINIETI

IMPEGNO DI OPERAZIONE	IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA'
A - taglio annuale , da effettuarsi in particolari periodi dell'anno e con specifiche modalità definiti dall'Ente gestore. Asportazione della vegetazione tagliata	BCAA6 Impegni di riferimento • divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie. CGO2 – Impegni di riferimento • nelle aree umide e nei canneti sono vietate le attività di taglio ed i lavori di ordinaria gestione nel periodo compreso dal 1 marzo al 10 agosto, salvo diversa prescrizione del Piano di Gestione. CGO3 Impegni di riferimento • rispettare i divieti cogenti di taglio previsti nei periodi individuati nei Piani di gestione.

OPERAZIONE 10.1.09 SALVAGUARDIA DI COPORTURE ERBACEE SEMINATURALI

IMPEGNO DI OPERAZIONE	IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA'
B effettuare lo sfalcio annuale tra il 30 settembre e il 30 novembre, salvo diverse tempistiche previste dall'Ente Gestore, ed asportare obbligatoriamente i residui degli sfalci	BCAA6 Impegni di riferimento - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie. CG02 Impegni di riferimento - rispettare le indicazioni cogenti dei piani di gestioni per quanto riguarda le tempistiche di sfalcio. CG03 Impegni di riferimento - rispettare le indicazioni cogenti dei piani di gestione per quanto riguarda le tempistiche di sfalcio.
In alternativa allo sfalcio, con le medesime tempistiche può essere effettuato un pascolo con ovini e/o caprini, ove consentito dai piani di gestione.	CG02 Impegni di riferimento - rispettare le indicazioni cogenti dei piani di gestioni per quanto riguarda tempistiche e modalità di pascolamento. CG03 Impegni di riferimento - rispettare le indicazioni cogenti dei piani di gestione per quanto riguarda tempistiche e modalità di pascolamento.
C - Effettuare tagli o estirpi per contenere le specie erbacee, arbustive ed arboree estranee all'habitat con conseguente sgombero della biomassa	BCAA7 Impegni di riferimento divieto di estirpo delle specie arbustive ed arboree alloctone tra il 15 marzo e il 15 agosto.

OPERAZIONE 10.1.10 TECNICHE DI DISTRIBUZIONE DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

IMPEGNO DI OPERAZIONE	IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA'
A - effettuare la distribuzione degli effluenti di allevamento (e.a.), trattati e non trattati, tramite iniezione diretta, con macchine dotate di GPS	CG01 Impegni di riferimento in ZVN rispetto dei divieti spaziali e temporali e dei massimali previsti per lo spandimento degli e.a..
C - predisporre, anche in caso di esonero, la Comunicazione nitrati comprensiva di Piano di Utilizzazione Agronomica	CG01 Impegni di riferimento in ZVN obblighi amministrativi previsti dal programma d'azione nitrati regionale.

OPERAZIONE 10.1.11 SALVAGUARDIA DI RAZZE ANIMALI LOCALI MINACCIATE DI ABBANDONO

IMPEGNO DI OPERAZIONE	IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA'
B - Tenere le registrazioni aziendali delle fecondazioni in monta naturale e in fecondazione artificiale, secondo quanto previsto dal Disciplinare del relativo Libro Genealogico o Registro Anagrafico.	CG07 Impegni di riferimento per allevamenti di bovini/bufalini - aggiornamento del registro di stalla e della BDN rispetto alla realtà aziendale e identificazione corretta dei capi. CG08 Impegni di riferimento per allevamenti di ovini e caprini - aggiornamento del registro di stalla e della BDN rispetto alla realtà aziendale e identificazione corretta dei capi.

OPERAZIONE 10.1.12 SALVAGUARDIA DI VARIETA' VEGETALI MINACCIATE DI ABBANDONO

IMPEGNO DI OPERAZIONE	IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA'
INTERVENTO 1 - COLTIVAZIONE DI VARIETA' AGRARIE E ORTIVE DA CONSERVAZIONE	NESSUNO
INTERVENTO 2 - COLTIVAZIONE DI VARIETA' DI VITE E FRUTTIFERI ISCRITTI AL REGISTRO NAZIONALE VARIETALE	NESSUNO



FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

Misura 10 – Pagamenti agro-climatico-ambientali
Sottomisura 10.1. – Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali

ALLEGATO B

IMPORTI PREMI COMBINATI TRA PIU' OPERAZIONI O MISURE

Combinabilità (Reg. UE n. 808/2014 art. 11)

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare, su una stessa parcella, contestualmente agli impegni di Misura 10 anche gli impegni a valere su Misure/Operazioni diverse, percependo i relativi premi, nei limiti dei massimali per ettaro previsti dall'allegato II del Reg. UE n. 1305/2013.

Il presente allegato definisce le combinabilità possibili tra la Misura 10 e altre Misure e Operazioni del PSR 2014 - 2020.

Qualora il beneficiario intenda avvalersi di una delle possibili combinabilità, dovrà selezionare in fase di presentazione della domanda di sostegno o pagamento le relative operazioni all'interno della stessa Misura, oppure, in caso intenda combinare due Misure diverse, dovrà compilare la domanda per entrambe le Misure.

La combinabilità si può attivare in un anno qualsiasi del periodo di impegno.

Le singole operazioni/Misure conservano ognuna la propria scadenza.

In caso di recesso parziale o totale o decadenza totale di una delle operazioni/Misure si procederà al recupero dei premi percepiti per l'operazione su cui è stato operato il recesso o la decadenza mentre per l'operazione/Misura restante si procederà negli anni successivi di impegno al pagamento dell'importo corrispondente all'operazione singola.

Di seguito si descrivono, per ogni operazione della Misura 10, le possibili combinabilità e si riportano i premi corrispondenti.

Il premio relativo alle operazioni combinate può essere ridotto degli importi relativi agli impegni comuni per evitarne il doppio pagamento, secondo quanto specificato nel PSR 2014-2020 - allegato L "Calcolo dei mancati redditi e dei maggiori costi per le Misure relative agli articoli 22, 28, 29, 30 e 31 e dei costi standard per le misure relative agli articoli 17, 22 e 24 del re. (UE) n. 1305/2013".

Gli importi dei premi vengono arrotondati per eccesso o per difetto.

Operazione 10.1.01 Produzioni agricole integrate

L'operazione 10.1.01 è combinabile con le seguenti operazioni della Misura 10 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali":

- 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie"
- 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento"
- 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie" + 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento"

Operazione 10.1.01 "Produzioni agricole integrate" e operazione 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie"

Per richiedere il premio combinato sulla superficie **a riso** occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sull'operazione 10.1.01 e sull'operazione 10.1.03 della Misura 10.

Per l'operazione 10.1.01 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno G: sommersione invernale della risaia;
 - o impegno H: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Per l'operazione 10.1.03 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno C: gestione delle stoppie;
 - o impegno D: sommersione invernale della risaia;
 - o impegno E: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Può essere scelto **uno solo** degli impegni accessori tra quelli previsti sia per l'operazione 10.1.01, sia per l'operazione 10.1.03.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l'operazione 10.1.01 che per l'operazione 10.1.03 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 1 Premio combinato Operazione 10.1.01 e Operazione 10.1.03

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.01 (Riso) + impegni principali op. 10.1.03	272
Impegni principali op. 10.1.01 (Riso) + [impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio gestione stoppie]	312
[Impegni principali op. 10.1.01 (Riso) + impegno accessorio sommersione invernale] + impegni principali op. 10.1.03	462
[Impegni principali op. 10.1.01 (Riso) + impegno accessorio cover crop] + impegni principali op. 10.1.03	452

Operazione 10.1.01 “Produzioni agricole integrate” e operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti”

Per richiedere il premio combinato sulla superficie oggetto di impegno occorre presentare domanda di aiuto o pagamento sull'operazione 10.1.01 e sull'operazione 10.1.10 della Misura 10.

Per l'operazione 10.1.01 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali
- oppure
- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno H: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Per l'operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l'operazione 10.1.01 che per l'operazione 10.1.10 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nelle tabelle seguenti:

Tabella n. 2 Premio combinato Operazione 10.1.01 e Operazione 10.1.10

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.01 (Riso) + impegni principali op. 10.1.10	282
[Impegni principali op. 10.1.01 (Riso) + impegno accessorio cover crop] + impegni principali op. 10.1.10	462
Impegni principali op. 10.1.01 (Colture orticole) + impegni principali op. 10.1.10	584
Impegni principali op. 10.1.01 (Colture arboree) + impegni principali op. 10.1.10	700

Nel caso in cui le aziende siano associate ad Organizzazioni Produttori Ortofrutticoli (OP), il premio combinato viene ridotto del costo relativo al consulente.

Coltura	Impegni principali (€/ha) 10.1.01 + 10.1.10	Riduzione costo consulente (€/ha)	Totale Indennizzo (€/ha)
Colture orticole	585	75	509
Colture arboree	700	175	524

Operazione 10.1.01 “Produzioni agricole integrate” + operazione 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie” + operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento”.

Per richiedere il premio combinato sulla stessa superficie coltivata a riso occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sulle Operazioni 10.1.01, 10.1.03 e 10.1.10 della Misura 10.

Per l’operazione 10.1.01 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno H: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Per l’operazione 10.1.03 della Misura 10 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno C: gestione delle stoppie;
 - o impegno E: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Può essere scelto **uno solo** degli impegni accessori tra quelli previsti sia per l'operazione 10.1.01, sia per l'operazione 10.1.03.

Per l'operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l'operazione 10.1.01 che per le operazioni 10.1.03 e 10.1.10 e per le sole parcelle ammissibili a tutte le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 3 Premio combinato Operazione 10.1.01 + Operazione 10.1.03 + Operazione 10.1.10

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.01 (Riso) + impegni principali op. 10.1.03 + impegni principali op. 10.1.10	371
Impegni principali op. 10.1.01 (Riso) + [impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio gestione stoppie] + impegni principali op. 10.1.10	411
[Impegni principali op. 10.1.01 (Riso) + impegno accessorio cover crop] + impegni principali op. 10.1.03 + impegni principali op. 10.1.10	551

Operazione 10.1.02 Avvicendamento con leguminose foraggiere

L'operazione 10.1.02 è combinabile con la seguente operazione della Misura 10 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali":

- 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti"

Operazione 10.1.02 "Avvicendamento con leguminose foraggiere" e operazione 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti"

Per richiedere il premio combinato sulla superficie oggetto di impegno occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sull'operazione 10.1.02 e sull'operazione 10.1.10 della Misura 10.

Per entrambe le operazioni sono previsti solamente impegni principali

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l'operazione 10.1.02 che per l'operazione 10.1.10 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 4 Premio combinato Operazione 10.1.02 e Operazione 10.1.10

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.02 + impegni principali op. 10.1.10	244

Operazione 10.1.03 Conservazione della biodiversità nelle risaie

L'operazione 10.1.03 è combinabile con le seguenti operazioni della Misura 10 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali":

- 10.1.01 "Produzioni agricole integrate";
- 10.1.01 "Produzioni agricole integrate" e 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti";
- 10.1.04 "Agricoltura conservativa";
- 10.1.04 "Agricoltura conservativa" e 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti";
- 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti".

E' combinabile inoltre con la Misura 11 "Agricoltura biologica" con le seguenti opzioni:

10.1.03 + Misura 11

10.1.03 + 10.1.10 + Misura 11

Operazione 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie" e operazione 10.1.01 "Produzioni agricole integrate"

Per richiedere il premio combinato sulla superficie **a riso** occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sull'operazione 10.1.03 e sull'operazione 10.1.01 della Misura 10.

Per l'operazione 10.1.03 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno C : gestione delle stoppie
 - o impegno D: sommersione invernale della risaia;
 - o impegno E: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Per l'operazione 10.1.01 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno G: sommersione invernale della risaia;
 - o impegno H: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Può essere scelto **uno solo** degli impegni accessori tra quelli previsti sia per l'operazione 10.1.03, sia per l'operazione 10.1.01.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l'operazione 10.1.03 che per l'operazione 10.1.01 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 5 Premio combinato Operazione 10.1.03 e Operazione 10.1.01

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.03 + impegni principali op. 10.1.01 (Riso)	272
[Impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio gestione stoppie] + Impegni principali op. 10.1.01 (Riso)	312
[Impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio sommersione invernale] + impegni principali op. 10.1.01 (Riso)	462
[Impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio cover crop] + impegni principali op. 10.1.01 (Riso)	452

Operazione 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie” + operazione 10.1.01 “Produzioni agricole integrate” + operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento”.

Per richiedere il premio combinato sulla stessa superficie coltivata a riso occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sulle Operazioni 10.1.03, 10.1.01 e 10.1.10 della Misura 10.

Per l’operazione 10.1.03 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno C : gestione delle stoppie
 - o impegno E: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Per l’operazione 10.1.01 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno H: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Per l’operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.

Può essere scelto **uno solo** degli impegni accessori tra quelli previsti sia per l’operazione 10.1.03, sia per l’operazione 10.1.01.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l’operazione 10.1.03 che per le operazioni 10.1.01 e 10.1.10 e per le sole parcelle ammissibili a tutte le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 6 Premio combinato Operazione 10.1.03 + Operazione 10.1.01 + Operazione 10.1.10

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.03 + Impegni principali op. 10.1.01 (Riso) + impegni principali op. 10.1.10	371
[Impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio gestione stoppie] + Impegni principali op. 10.1.01 (Riso) + impegni principali op. 10.1.10	411
Impegni principali op. 10.1.03 + [Impegni principali op. 10.1.01 (Riso) + impegno accessorio cover crop] + impegni principali op. 10.1.10	551

Operazione 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie” e operazione 10.1.04 “Agricoltura conservativa”.

Per richiedere il premio combinato sulla superficie **a riso** occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sull'operazione 10.1.03 e sull'operazione 10.1.04 della Misura 10.

Per l'operazione 10.1.03 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno C : gestione delle stoppie
 - o impegno D: sommersione invernale della risaia;

Per l'operazione 10.1.04 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno E: realizzazione di una cover crop estiva o autunno vernina;

La combinabilità si può attivare solo in caso di adesione alla minima lavorazione (Intervento 2).

Può essere scelto **uno solo** degli impegni accessori tra quelli previsti sia per l'operazione 10.1.03, sia per l'operazione 10.1.04.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l'operazione 10.1.03 che per l'operazione 10.1.04 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 7 Premio combinato Operazione 10.1.03 + Operazione 10.1.04 Minima lavorazione

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.03 + Impegni principali op. 10.1.04	279
[Impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio gestione stoppie] + Impegni principali op. 10.1.04	319
[Impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio sommersione invernale] + impegni principali op. 10.1.04	469
Impegni principali op. 10.1.03 + [Impegni principali op. 10.1.04 + impegno accessorio cover crop]	459

Operazione 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie” + operazione 10.1.04 “Agricoltura conservativa” + operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento”.

Per richiedere il premio combinato sulla superficie **a riso** occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sulle operazioni 10.1.03, 10.1.04 e 10.1.10 della Misura 10.

Per l’operazione 10.1.03 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno C : gestione delle stoppie

Per l’operazione 10.1.04 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno E: realizzazione di una cover crop estiva o autunno vernina;

Per l’operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.

La combinabilità si può attivare solo in caso di adesione alla minima lavorazione (Intervento 2).

Può essere scelto **uno solo** degli impegni accessori tra quelli previsti sia per l’operazione 10.1.03, sia per l’operazione 10.1.04.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario risulti ammesso sia per l'operazione 10.1.03 che per l'operazione 10.1.04 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 8 Premio combinato Operazione 10.1.03 + Operazione 10.1.04 Minima lavorazione + 10.1.10

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.03 + Impegni principali op. 10.1.04 + Impegni principali op. 10.1.10	378
[Impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio gestione stoppie] + Impegni principali op. 10.1.04 + Impegni principali op. 10.1.10	418
Impegni principali op. 10.1.03 + [Impegni principali op. 10.1.04 + impegno accessorio cover crop] + Impegni principali op. 10.1.10	558

Operazione 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie” e operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento”.

Per richiedere il premio combinato sulla superficie **a riso** occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sull'operazione 10.1.03 e sull'operazione 10.1.10 della Misura 10.

Per l'operazione 10.1.03 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno C : gestione delle stoppie;
 - o impegno E: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Può essere scelto **uno solo** degli impegni accessori tra quelli previsti per l'operazione 10.1.03.

Per l'operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l'operazione 10.1.03 che per l'operazione 10.1.10 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 9 Premio combinato Operazione 10.1.03 e Operazione 10.1.10

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.03 + impegni principali op. 10.1.10	224
[Impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio gestione stoppie] + Impegni principali op. 10.1.10	264
[Impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio cover crop] + impegni principali op. 10.1.10	404

Operazione 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie” e operazioni 11.1.01 “Conversione all’agricoltura biologica”/11.2.01 “Mantenimento dell’agricoltura biologica” (Misura 11).

Per richiedere il premio combinato sulla superficie **a riso** occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sull’operazione 10.1.03 e sulla Misura 11 “Agricoltura biologica (operazione 11.1.01/11.2.01).

Per l’operazione 10.1.03 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno C : gestione delle stoppie
 - o impegno D: sommersione invernale della risaia;
 - o impegno E: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Può essere scelto **uno solo** degli impegni accessori tra quelli previsti per l’operazione 10.1.03.

Per la Misura 11 possono essere combinate parcelle ammesse all’operazione 11.1.01 (Conversione all’agricoltura biologica) o all’operazione 11.2.01 (Mantenimento dell’agricoltura biologica).

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l’operazione 10.1.03 che per la Misura 11 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 10 Premio combinato Operazione 10.1.03 e Misura 11

Impegni	Totale premio Combinato Op. 11.1.01 Conversione (€/ha)	Totale premio Combinato Op. 11.2.01 Mantenimento (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.03 + impegni principali Misura 11 (riso)	465	431
[Impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio gestione stoppie] + impegni principali Misura 11 (riso)	505	471
[Impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio sommersione invernale] + impegni principali Misura 11 (riso)	655	621
[Impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio cover crop] + impegni principali Misura 11 (riso)	645	611

Operazione 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie” + operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento” + operazioni 11.1.01 “Conversione all’agricoltura biologica”/11.2.01 “Mantenimento dell’agricoltura biologica” (Misura 11).

Per richiedere il premio combinato sulla superficie **a riso** occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sulle operazioni 10.1.03, 10.1.10 della Misura 10 e sulla Misura 11 “Agricoltura biologica (operazione 11.1.01/11.2.01).

Per l’operazione 10.1.03 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno C : gestione delle stoppie
 - o impegno E: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Può essere scelto **uno solo** degli impegni accessori tra quelli previsti per l’operazione 10.1.03.

Per l’operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.

Per le operazioni 11.1.01 e 11.2.01 sono previsti solo impegni principali

Per la Misura 11 possono essere combinate parcelle ammesse all’operazione 11.1.01 (Conversione all’agricoltura biologica) o all’operazione 11.2.01 (Mantenimento dell’agricoltura biologica).

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per le operazioni 10.1.03, 10.1.10 che per la Misura 11 e per le sole parcelle ammissibili a tutte le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 11 Premio combinato Operazione 10.1.03 + operazione 10.1.10 + Misura 11

Impegni	Totale premio Combinato Op. 11.1.01 Conversione (€/ha)	Totale premio Combinato Op. 11.2.01 Mantenimento (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.03 + Impegni principali op. 10.1.10 + impegni principali Misura 11 (riso)	564	530
[Impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio gestione stoppie] + Impegni principali op. 10.1.10 + impegni principali Misura 11 (riso)	604	570
[Impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio cover crop] + Impegni principali op. 10.1.10 + impegni principali Misura 11 (riso)	744	710

Operazione 10.1.04 Agricoltura conservativa

L’operazione 10.1.04 è combinabile con le seguenti operazioni della Misura 10 “Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali”:

- 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie”;
- 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti”;
- 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie” e 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti”;

Operazione 10.1.04 “Agricoltura conservativa” e operazione 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie”.

Per richiedere il premio combinato sulla superficie **a riso** occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sull’operazione 10.1.04 e sull’operazione 10.1.03 della Misura 10.

Per l’operazione 10.1.04 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali
- oppure
- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:

- impegno E: realizzazione di una cover crop estiva o autunno vernina;

Per l'operazione 10.1.03 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - impegno C : gestione delle stoppie
 - impegno D: sommersione invernale della risaia;

La combinabilità si può attivare solo in caso di adesione minima lavorazione (Intervento 2).

Può essere scelto **uno solo** degli impegni accessori tra quelli previsti sia per l'operazione 10.1.04, sia per l'operazione 10.1.03.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l'operazione 10.1.04 che per l'operazione 10.1.03 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 12 Premio combinato Operazione 10.1.04 Minima lavorazione + Operazione 10.1.03

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.04 + impegni principali op. 10.1.03	279
Impegni principali op. 10.1.04 + [impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio gestione stoppie]	319
Impegni principali op. 10.1.04 + [Impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio sommersione invernale]	469
[Impegni principali op. 10.1.04 + impegno accessorio cover crop] + Impegni principali op. 10.1.03	459

Operazione 10.1.04 "Agricoltura conservativa" e operazione 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento".

Per richiedere il premio combinato sulla superficie oggetto di impegno occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sull'operazione 10.1.04 e sull'operazione 10.1.10 della Misura 10.

Per l'operazione 10.1.04 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:

- impegno E: realizzazione di una cover crop estiva o autunno vernina;

Per l'operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.

La combinabilità si può attivare sia in caso di adesione alla semina su sodo (Intervento 1), sia in caso di adesione alla minima lavorazione (Intervento 2).

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l'operazione 10.1.04 che per l'operazione 10.1.10 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 13 Premio combinato Operazione 10.1.04 Minima lavorazione + Operazione 10.1.10

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.04 Intervento 1 A (seminativi) + impegni principali op. 10.1.10	342
[Impegni principali op. 10.1.04 Intervento 1 A (seminativi)+ impegno accessorio cover crop] + impegni principali op. 10.1.10	522
Impegni principali op. 10.1.04 Intervento 1 B (seminativi) + impegni principali op. 10.1.10	156
[Impegni principali op. 10.1.04 Intervento 1 B (seminativi)+ impegno accessorio cover crop] + impegni principali op. 10.1.10	336
Impegni principali op. 10.1.04 Intervento 2 (seminativi) + impegni principali op. 10.1.10	287
[Impegni principali op. 10.1.04 Intervento 2 (seminativi)+ impegno accessorio cover crop] + impegni principali op. 10.1.10	467

Operazione 10.1.04 “Agricoltura conservativa” + operazione 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie” + operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento”.

Per richiedere il premio combinato sulla superficie **a riso** occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sulle operazioni 10.1.04, 10.1.03 e 10.1.10 della Misura 10.

Per l'operazione 10.1.04 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali
- oppure
- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - impegno E: realizzazione di una cover crop estiva o autunno vernina;

Per l'operazione 10.1.03 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno C : gestione delle stoppie

Per l'operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.

La combinabilità si può attivare solo in caso di adesione alla minima lavorazione (Intervento 2).

Può essere scelto **uno solo** degli impegni accessori tra quelli previsti sia per l'operazione 10.1.04, sia per l'operazione 10.1.03.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l'operazione 10.1.04 che per l'operazione 10.1.03 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 14 Premio combinato Operazione 10.1.04 Minima lavorazione + Operazione 10.1.03 + 10.1.10

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.04 + impegni principali op. 10.1.03 + Impegni principali op. 10.1.10	378
Impegni principali op. 10.1.04 + [impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio gestione stoppie] + Impegni principali op. 10.1.10	418
[Impegni principali op. 10.1.04 + impegno accessorio cover crop] + Impegni principali op. 10.1.03 + Impegni principali op. 10.1.10	558

Operazione 10.1.08 Salvaguardia di canneti, cariceti, molinieti

L'operazione 10.1.08 è combinabile con la Misura 12 "Pagamenti compensativi per le aree agricole Natura 2000", per l'operazione:

- 12.1.02 "Conservazione di canneti, cariceti, molinieti"

Operazione 10.1.08 "Salvaguardia di canneti, cariceti, molinieti" e operazione 12.1.02 "Conservazione di canneti, cariceti, molinieti" (Misura 12).

Per richiedere il premio combinato sulla superficie oggetto di impegno occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sulle operazioni 10.1.08 della Misura 10 e 12.1.02 della Misura 12 "Pagamenti compensativi per le aree agricole Natura 2000".

Per l’operazione 10.1.08 e l’operazione 12.1.02 sono previsti solo impegni principali.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per le operazioni 10.1.08 che per l’operazione 12.1.02 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 15 Premio combinato Operazione 10.1.08 + Operazione 12.1.02

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.08 + impegni principali op. 12.1.02	950

Operazione 10.1.09 Salvaguardia di coperture erbacee seminaturali

L’operazione 10.1.09 è combinabile con la Misura 12 “Pagamenti compensativi per le aree agricole Natura 2000”, per l’operazione:

- 12.1.03 “Conservazione di coperture erbacee seminaturali”

Operazione 10.1.09 “Salvaguardia di coperture erbacee seminaturali” e operazione 12.1.03 “Conservazione di coperture erbacee seminaturali” (Misura 12).

Per richiedere il premio combinato sulla superficie oggetto di impegno occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sulle operazioni 10.1.09 della Misura 10 e 12.1.03 della Misura 12 “Pagamenti compensativi per le aree agricole Natura 2000”.

Per l’operazione 10.1.09 e l’operazione 12.1.03 sono previsti solo impegni principali.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per le operazioni 10.1.09 che per l’operazione 12.1.03 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 16 Premio combinato Operazione 10.1.08 + Operazione 12.1.02

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.09 + impegni principali op. 12.1.03	705

Operazione 10.1.10 Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento

L'operazione 10.1.10 è combinabile con le seguenti operazioni della Misura 10 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali":

- 10.1.01 "Produzioni agricole integrate"
- 10.1.02 "Avvicendamento con leguminose foraggiere"
- 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie"
- 10.1.04 "Agricoltura conservativa"
- 10.1.12 "Salvaguardia di varietà vegetali a rischio di abbandono. Intervento 1 (varietà agrarie ed ortive)"
- 10.1.01 "Produzioni agricole integrate" + 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie"
- 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie" +10.1.04 "Agricoltura conservativa"

E' combinabile inoltre con la Misura 11 "Agricoltura biologica".

Operazione 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento" e operazione 10.1.01 "Produzioni agricole integrate"

Per richiedere il premio combinato sulla superficie oggetto di impegno occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sull'operazione 10.1.10 e sull'operazione 10.1.01 della Misura 10.

Per l'operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.

Per l'operazione 10.1.01 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali
- oppure
- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno H: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Può essere scelto **uno solo** degli impegni accessori tra quelli previsti sia per l'operazione 10.1.01.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l'operazione 10.1.10 che per l'operazione 10.1.01 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 17 Premio combinato Operazione 10.1.10 e Operazione 10.1.01

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.10 + Impegni principali op. 10.1.01 (riso)	282
Impegni principali op. 10.1.10 + [Impegni principali op. 10.1.01 (riso) + impegno accessorio cover crop]	462
Impegni principali op. 10.1.10 + Impegni principali op. 10.1.01 (colture orticole)	584
Impegni principali op. 10.1.10 + Impegni principali op. 10.1.01 (colture arboree)	700
Impegni principali op. 10.1.10 + Impegni principali op. 10.1.01 (colture orticole per beneficiari aderenti a OP)	509
Impegni principali op. 10.1.10 + Impegni principali op. 10.1.01 (colture arboree per beneficiari aderenti a OP)	524

Operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento” e operazione 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie”

Per richiedere il premio combinato sulla superficie **a riso** occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sull’operazione 10.1.01 e sull’operazione 10.1.03 della Misura 10.

Per l’operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.

Per l’operazione 10.1.03 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali
- oppure
- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno C: gestione delle stoppie;
 - o impegno E: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Può essere scelto **uno solo** degli impegni accessori tra quelli previsti sia per l’operazione 10.1.03.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l’operazione 10.1.10 che per l’operazione 10.1.03 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 18 Premio combinato Operazione 10.1.10 e Operazione 10.1.03

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.10 + impegni principali op. 10.1.03	224
Impegni principali op. 10.1.10 + [impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio gestione stoppie]	264
Impegni principali op. 10.1.10 + [Impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio cover crop]	404

Operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti” e operazione 10.1.02 “Avvicendamento con leguminose foraggere”

Per richiedere il premio combinato sulla superficie oggetto di impegno occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sull'operazione 10.1.10 e sull'operazione 10.1.02 della Misura 10.

Per entrambe le operazioni sono previsti solamente impegni principali.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l'operazione 10.1.10 che per l'operazione 10.1.02 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 19 Premio combinato Operazione 10.1.10 + Operazione 10.1.02

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.10 + Impegni principali op. 10.1.02	244

Operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento” e operazione 10.1.04 “Agricoltura conservativa”.

Per richiedere il premio combinato sulla superficie oggetto di impegno occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sull’operazione 10.1.10 e sull’operazione 10.1.04 della Misura 10.

Per l’operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.

Per l’operazione 10.1.04 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali
- oppure
- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno E: realizzazione di una cover crop estiva o autunno vernina;

La combinabilità si può attivare sia in caso di adesione alla semina su sodo (Intervento 1), sia in caso di adesione alla minima lavorazione (Intervento 2).

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l’operazione 10.1.10 che per l’operazione 10.1.04 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 20 Premio combinato Operazione 10.1.10 + Operazione 10.1.04

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.10 + Impegni principali op. 10.1.04 Intervento 1 A (seminativi)	342
Impegni principali op. 10.1.10 + [Impegni principali op. 10.1.04 Intervento 1 A (seminativi)+ impegno accessorio cover crop]	522
Impegni principali op. 10.1.10 + Impegni principali op. 10.1.04 Intervento 1 B (seminativi)	156
Impegni principali op. 10.1.10 + [Impegni principali op. 10.1.04 Intervento 1 B (seminativi)+ impegno accessorio cover crop]	336
Impegni principali op. 10.1.10 + Impegni principali op. 10.1.04 Intervento 2 (seminativi)	287
Impegni principali op. 10.1.10 + [Impegni principali op. 10.1.04 Intervento 2 (seminativi)+ impegno accessorio cover crop]	467

Operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento” e operazione 10.1.12 “Salvaguardia di varietà vegetali minacciate di abbandono – intervento 1 (varietà agrarie ed ortive)”.

Per richiedere il premio combinato sulla superficie oggetto di impegno occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sull’operazione 10.1.10 e sull’operazione 10.1.12 della Misura 10.

Per l’operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.

Per l’operazione 10.1.12 sono previsti solo impegni principali.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l’operazione 10.1.10 che per l’operazione 10.1.12 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 21 Premio combinato Operazione 10.1.10 + Operazione 10.1.12

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.10 + Impegni principali op. 10.1.12 Intervento 1 (orticole – Cipolla rossa di Breme)	254
Impegni principali op. 10.1.10 + Impegni principali op. 10.1.12 Intervento 1 (orticole – Zucca cappello del prete mantovana)	291
Impegni principali op. 10.1.10 + Impegni principali op. 10.1.12 Intervento 1 (seminativi – Mais spinato di Gandino)	274

Operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento” + operazione 10.1.01 “Produzioni agricole integrate” + operazione 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie”.

Per richiedere il premio combinato sulla stessa superficie coltivata a riso occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sulle Operazioni 10.1.10, 10.1.01 e 10.1.03 della Misura 10.

Per l’operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.

Per l’operazione 10.1.01 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno H: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Per l’operazione 10.1.03 della Misura 10 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali
- oppure
- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno C: gestione delle stoppie;
 - o impegno E: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l’operazione 10.1.10 che per le operazioni 10.1.03 e 10.1.01 e per le sole parcelle ammissibili a tutte le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 22 Premio combinato Operazione 10.1.10 + Operazione 10.1.03 + Operazione 10.1.01

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.10 + Impegni principali op. 10.1.01 (Riso) + impegni principali op. 10.1.03	371
Impegni principali op. 10.1.10 + Impegni principali op. 10.1.01 (Riso) + [impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio gestione stoppie]	411
Impegni principali op. 10.1.10 [Impegni principali op. 10.1.01 (Riso) + impegno accessorio cover crop] + impegni principali op. 10.1.03	551

Operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento” + operazione 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie” + operazione 10.1.04 “Agricoltura conservativa”.

Per richiedere il premio combinato sulla superficie **a riso** occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sulle operazioni 10.1.10, 10.1.03 e 10.1.04della Misura 10.

Per l’operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.

Per l’operazione 10.1.03 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali
- oppure
- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno C : gestione delle stoppie

Per l'operazione 10.1.04 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno E: realizzazione di una cover crop estiva o autunno vernina;

La combinabilità si può attivare solo in caso di alla minima lavorazione (Intervento 2).

Può essere scelto **uno solo** degli impegni accessori tra quelli previsti sia per l'operazione 10.1.03, sia per l'operazione 10.1.04.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l'operazione 10.1.03 che per l'operazione 10.1.04 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 23 Premio combinato Operazione 10.1.10 + Operazione 10.1.03 + Operazione 10.1.04
Minima lavorazione

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.10 + impegni principali op. 10.1.03 + Impegni principali op. 10.1.04	378
Impegni principali op. 10.1.10 + [impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio gestione stoppie] + Impegni principali op. 10.1.04	418
Impegni principali op. 10.1.10 + Impegni principali op. 10.1.03 + [Impegni principali op. 10.1.04 + impegno accessorio cover crop]	558

Operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento” + operazione 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie” + operazioni 11.1.01 “Conversione all’agricoltura biologica”/11.2.01 “Mantenimento dell’agricoltura biologica” (Misura 11).

Per richiedere il premio combinato sulla superficie **a riso** occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sulle operazioni 10.1.10 e 10.1.03 della Misura 10 e sulla Misura 11 “Agricoltura biologica (operazione 11.1.01/11.2.01).

Per l'operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.

Per l'operazione 10.1.03 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali
- oppure
- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno C : gestione delle stoppie
 - o impegno E: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Per le operazioni 11.1.01 e 11.2.01 sono previsti solo impegni principali

Può essere scelto **uno solo** degli impegni accessori tra quelli previsti per l’operazione 10.1.03.

Per la Misura 11 possono essere combinate parcelle ammesse all’operazione 11.1.01 (Conversione all’agricoltura biologica) o all’operazione 11.2.01 (Mantenimento dell’agricoltura biologica).

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per le operazioni 10.1.10, 10.1.03 che per la Misura 11 e per le sole parcelle ammissibili a tutte le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 24 Premio combinato operazione 10.1.10 + Operazione 10.1.03 + Misura 11

Impegni	Totale premio Combinato Op. 11.1.01 Conversione (€/ha)	Totale premio Combinato Op. 11.2.01 Mantenimento (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.10 + Impegni principali op. 10.1.03 + impegni principali Misura 11 (riso)	564	530
Impegni principali op. 10.1.10 + [impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio gestione stoppie] + impegni principali Misura 11 (riso)	604	570
Impegni principali op. 10.1.10 + [Impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio cover crop] + impegni principali Misura 11 (riso)	744	710

Operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento” + operazioni 11.1.01 “Conversione all’agricoltura biologica”/11.2.01 “Mantenimento dell’agricoltura biologica” (Misura 11).

Per richiedere il premio combinato sulla superficie oggetto di impegno occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sulle operazioni 10.1.10 della Misura 10 e sulla Misura 11 “Agricoltura biologica (operazione 11.1.01/11.2.01).

Per l’operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.

Per le operazioni 11.1.01 e 11.2.01 sono previsti solo impegni principali

Per la Misura 11 possono essere combinate parcelle ammesse all'operazione 11.1.01 (Conversione all'agricoltura biologica) o all'operazione 11.2.01 (Mantenimento dell'agricoltura biologica).

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per le operazioni 10.1.10 che per la Misura 11 e per le sole parcelle ammissibili a tutte le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 25 Premio combinato operazione 10.1.10 + Misura 11

Impegni	Totale premio Combinato Op. 11.1.01 Conversione (€/ha)	Totale premio Combinato Op. 11.2.01 Mantenimento (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.10 + impegni principali Misura 11 (seminativi)	476	442
Impegni principali op. 10.1.10 + impegni principali Misura 11 (colture orticole)	699	639
Impegni principali op. 10.1.10 + impegni principali Misura 11 (colture arboree)	999	909
Impegni principali op. 10.1.10 + impegni principali Misura 11 (prato permanente)	221	209
Impegni principali op. 10.1.10 + impegni principali Misura 11 (colture foraggere per le aziende zootecniche)	699	639

Operazione 10.1.12 Salvaguardia di varietà vegetali minacciate di abbandono – intervento 1 (varietà agrarie ed ortive)

L’operazione 10.1.12 è combinabile con le seguenti operazioni della Misura 10 “Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali”:

- 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento”

Operazione 10.1.12 “Salvaguardia di varietà vegetali minacciate di abbandono – intervento 1 (varietà agrarie ed ortive)” e Operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento”

Per richiedere il premio combinato sulla superficie oggetto di impegno occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sull’operazione 10.1.12 e sull’operazione 10.1.10 della Misura 10.

Per l’operazione 10.1.12 sono previsti solo impegni principali.
Per l’operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l’operazione 10.1.12 che per l’operazione 10.1.10 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 26 Premio combinato Operazione 10.1.12 + Operazione 10.1.10

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.12 Intervento 1 (orticole – Cipolla rossa di Breme) + Impegni principali op. 10.1.10	254
Impegni principali op. 10.1.12 Intervento 1 (orticole – Zucca cappello del prete mantovana) + Impegni principali op. 10.1.10	291
Impegni principali op. 10.1.12 Intervento 1 (seminativi – Mais spinato di Gandino) + Impegni principali op. 10.1.10	274



FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

Misura 10 – Pagamenti agro-climatico-ambientali
Sottomisura 10.1. – Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali

ALLEGATO C

RIDUZIONE MASSIMA DELLA SUPERFICIE ACCERTATA

RIDUZIONE MASSIMA DELLA SUPERFICIE ACCERTATA

Nell'arco del periodo d'impegno di ogni operazione la **superficie accertata** può ridursi di una **quota massima pari al 15 %** della superficie accertata nel primo anno di adesione ¹.

Di seguito si riportano alcuni esempi.

ESEMPIO 1 – RIDUZIONE AMMESSA

DOMANDE	SUPERFICIE ACCERTATA	VARIAZIONE SUPERFICIE IN DIMINUZIONE (ha)
domanda sostegno 2016	100 ha	-
domanda pagamento 2017	100 ha	-
domanda pagamento 2018	100 ha	-
domanda pagamento 2019	85 ha	-15
domanda pagamento 2020	85 ha	-
Domanda pagamento 2021	85 ha	
TOTALE RIDUZIONE SUP. ACCERTATA		15

ESEMPIO 2 – RIDUZIONE AMMESSA a seguito di precedente ampliamento della superficie accertata

DOMANDE	SUPERFICIE ACCERTATA	VARIAZIONE SUPERFICIE IN DIMINUZIONE (ha)
domanda sostegno 2016	100 ha	-
domanda pagamento 2017	130 ha	-
domanda pagamento 2018	115 ha	-15
domanda pagamento 2019	115 ha	
domanda pagamento 2020	115 ha	-
Domanda pagamento 2021	115 ha	
TOTALE RIDUZIONE SUP. ACCERTATA		-15

Sia per l'esempio 1 che per l'esempio 2:

La riduzione è ammessa in quanto non ha superato i 15 Ha corrispondenti al 15 % della riduzione massima consentita calcolata sulla domanda di sostegno.

La massima riduzione ammessa (15 ha) può essere ottenuta anche con riduzioni effettuate in più anni, esempio: domanda di pagamento anno 2017 = riduzione di 8 ha e domanda di pagamento anno 2018 = riduzione di 7 ha (totale riduzione per il periodo di impegno= 15 ha).

¹ La superficie accertata nel primo anno di impegno rappresenta la superficie su cui si calcola la riduzione massima ammissibile, indipendentemente da successive variazioni in aumento dalla superficie accertata con le domande di pagamento.

In caso di riduzione della superficie, per la superficie sottratta all'impegno il beneficiario deve restituire i contributi percepiti negli anni precedenti per quella superficie. L'impegno prosegue sulle restanti superfici chieste a contributo.

ESEMPIO 3 – RIDUZIONE NON AMMESSA

DOMANDE	SUPERFICIE ACCERTATA	VARIAZIONE SUPERFICIE IN DIMINUZIONE (ha)
domanda sostegno 2016	100 ha	-
domanda pagamento 2017	130 ha	-
domanda pagamento 2018	114,9 ha	- 15,1
domanda pagamento 2019		-
domanda pagamento 2020		-
Domanda pagamento 2021		
TOTALE RIDUZIONE SUP. ACCERTATA		-15,1

La riduzione NON è ammessa in quanto la superficie è diminuita di una quota superiore a quella massima di 15 ha, pertanto la domanda DECADE TOTALMENTE con conseguente recupero dei contributi percepiti negli anni precedenti.

La massima riduzione ammessa (15 ha) si considera raggiunta anche se ottenuta con riduzioni effettuate in più anni, esempio: domanda di pagamento anno 2017 = riduzione di 8,1 ha e domanda di pagamento anno 2018 = riduzione di 7 ha (totale riduzione per il periodo di impegno= 15,1 ha)

NOTA BENE:

Qualora la superficie accertata del primo anno di impegno sia pari a zero, in sua sostituzione si assume come riferimento la superficie accertata con la domanda del secondo anno di impegno.



FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

Misura 10 – Pagamenti agro-climatico-ambientali
Sottomisura 10.1. – Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali

ALLEGATO D

Operazione 10.1.11 Salvaguardia di razze animali locali minacciate di abbandono

**ELENCO DELLE RAZZE ANIMALI LOCALI MINACCIATE DI
ABBANDONO E TERRITORI AMMESSI A PREMIO**

RAZZA	Territori in cui i soggetti sono ammessi a premio
Bovini	
• Varzese Ottonese	Tutti i comuni delle province di Lodi, Milano e Pavia.
• Cabannina	Tutti i comuni della provincia di Pavia
• Bianca di Val Padana (o Modenese)	Tutto il territorio regionale ad esclusione delle Comunità Montane
• Rendena	Comuni compresi nelle Comunità Montane delle Province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Sondrio e Varese
• Grigio Alpina	Comuni compresi nelle Comunità Montane delle Province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Sondrio e Varese
• Bruna Linea Carne	Comuni compresi nelle Comunità Montane delle Province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Sondrio e Varese
Ovini	
• Pecora di Corteno	<u>Comunità Montana di Valle Camonica</u> - Comuni di: Corteno Golgi, Edolo, Malonno, Paisco Lovenjo.
• Pecora Brianzola	Tutti i comuni delle province di Como, Lecco e Monza
• Pecora Ciuta	<u>Comunità Montana Valtellina di Tirano</u> – Comuni di Aprica, Bianzone, Grosio, Grosotto, Lovero, Mazzo di Valtellina, Sernio, Teglio, Tirano, Tovo di Sant'Agata, Vervio, Villa di Tirano. <u>Comunità Montana Valtellina di Bormio</u> – Comuni di: Bormio, Livigno, Sondalo, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva. <u>Comunità Montana Valtellina di Sondrio</u> – Comuni di: Albosaggia, Berbenno di Valtellina, Caiolo, Caspoggio, Castello dell'acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Chiesa in Valmalenco, Chiuro, Colorina, Faedo Valtellino, Fusine, Lanzada, Montagna in Valtellina, Piateda, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Spriana, Torre di Santa Maria, Tresivio. <u>Comunità Montana Valtellina di Morbegno</u> – Comuni di: Albaredo per San Marco, Andalo Valtellino, Ardenno, Bema, Buglio in Monte, Cercino, Cino, Civo, Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, Dubino, Forcola, Gerola Alta, Mantello, Mello, Morbegno, Pedesina, Piantedo, Rasura, Rogolo, Talamona, Tartano, Traona, Val Masino. <u>Comunità Montana Valtellina di Chiavenna</u> – Comuni di: Campodolcino, Chiavenna, Gordona (comprende anche il territorio dell'ex Comune di Menarola), Madesimo, Mese, Novate Mezzola, Piuro, Prata Camportaccio, Samolaco, San Giacomo Filippo, Verceia, Villa di Chiavenna
Caprini	
• Capra di Livo o Lariana	<u>Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio</u> – Comuni di: Consiglio di Rumo, Crema, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Garzeno, Gera Lario, Germasino, Gravedona, Livo, Montemezzo, Musso, Peglio, Pianello del Lario, Sorico, Stazzona, Trezzone,

	Vercana.
Capra Orobica o di Valgerola	<u>Comunità Montana Valle Brembana</u> - Comuni di: Algua, Averara, Biello, Bracca, Branzi, Camerata Cornello, Carona, Cassiglio, Cornalba, Costa di Serina, Cusio, Dossena, Foppolo, Isola di Fondra, Lenna, Mezzoldo, Moio dè Calvi, Olmo al Brembo, Oltre il Colle, Ornica, Piazza Brembana, Piazzatorre, Piazzolo, Roncobello, San Giovanni Bianco, San Pellegrino Terme, Santa Brigida, Sedrina, Serina, Taleggio, Ubiale Clanezzo, Val Brembilla (accorpamento dei Comuni ex Brembilla e Gerosa) Valleve, Valnegrà, Valtorta, Vedeseta, Zogno. <u>Comunità Montana della Val Seriana</u> - Comuni di: Albino, Alzano Lombardo, Ardesio, Aviatico, Casnigo, Castione della Presolana, Cazzano Sant'Andrea, Cene, Cerete, Clusone, Colzate, Fino del Monte, Fiorano al Serio, Gandino, Gandellino, Gazzaniga, Gorno, Gromo, Leffe, Nembro, Oltressenda alta, Oneta, Onore, Parre, Peia, Piario, Ponte Nossa, Pradalunga, Premolo, Ranica, Rovetta, Selvino, Songavazzo, Valbondione, Valgoglio, Vertova, Villa di Serio, Villa d'Ogna. <u>Comunità Montana Valsassina-Valvarone</u> - Comuni di: Barzio, Bellano, Casargo, Cassina Valsassina, Colico, Cortenova, Crandola Valsassina, Cremenò, Dervio, Dorio, Esino Lario, Introbio, Introzzo, Margno, Moggio, Morterone, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Perledo, Premana, Primaluna, Sueglio, Taceno, Tremenico, Varenna, Vendrogno, Vestreno. <u>Comunità Montana Valle Imagna</u> - Comuni di: Almenno San Bartolomeo, Almenno San Salvatore, Bedulita, Berbenno, Brumano, Capizzone, Corna Imagna, Costa Valle Imagna, Fuiplano Valle Imagna, Locatello, Palazzago, Roncola, Rota d'Imagna, Sant'Omobono Imagna, Sant'Omobono Terme (accorpamento dei Comuni ex Sant'Omobono Terme e Valsecca), Strozza. Comune di Lecco. <u>Comunità Montana Lario Orientale e Valle San Martino</u> - Comuni di: Abbazia Lariana, Ballabio, Lierna, Mandello del Lario. <u>Comunità Montana Valtellina di Sondrio</u> - Comuni di: Albosaggia, Caiolo, Cedrasco, Colorina, Faedo Valtellino, Fusine. <u>Comunità Montana Valtellina di Morbegno</u> - Comuni di: Albaredo per San Marco, Andalo Valtellino, Bema, Cosio Valtellino, Delebio, Forcola, Gerola Alta, Morbegno, Pedesina, Piantedo, Rasura, Rogolo, Talamona, Tartano.
Capra Frisa Valtellinese o Frontalasca	<u>Comunità Montana Valtellina di Bormio</u> - Comuni di: Bormio, Livigno, Sondalo, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva. <u>Comunità Montana Valtellina di Tirano</u> - Comuni di: Aprica, Bianzone, Grosio, Grosotto, Lovero, Mazzo Di Valtellina, Sernio, Teglio, Tirano, Tovo di Sant'agata, Vervio, Villa di Tirano. <u>Comunità Montana Valtellina di Sondrio</u> - Comuni di: Berbenno Di Valtellina, Caspoggio, Castello Dell'acqua, Castione Andevenno, Chiesa Valmalenco, Chiuro, Lanzada, Montagna In Valtellina, Piateda, Poggiridenti, Ponte In Valtellina, Postalesio, Sondrio, Spriana, Torre Di Santa Maria, Tresivio.

	<u>Comunità Montana Valtellina di Morbegno</u> - Comuni di: Ardenno, Buglio In Monte, Cercino, Cino, Civo, Dazio, Dubino, Mantello, Mello, Traona, Valmasino. <u>Comunità Montana Valtellina di Chiavenna</u> - Comuni di: Campodolcino, Chiavenna, Gordona, Madesimo, Menarola, Mese, Novate Mezzola, Piuro, Prata Camportaccio, Samolaco, San Giacomo Filippo, Verceia, Villa Di Chiavenna.
Capra Bionda dell'Adamello	<u>Comunità Montana Laghi Bergamaschi</u> - Comuni di: Bossico, Castro, Costa Volpino, Fonteno, Lovere, Pianico, Riva di Solto, Rogno, Solto Collina, Sovere. <u>Comunità Montana Val di Scalve</u> - Comuni di: Azzone, Colere, Schilpario, Vilminore di Scalve. <u>Comunità Montana Alto Garda Bresciano</u> - Comuni di: Gardone Riviera, Gargnano, Limone sul Garda, Magasa, Salò, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine sul Garda, Valvestino. <u>Comunità Montana Valle Sabbia</u> - Comuni di: Agnosine, Anfo, Bagolino, Barghe, Bione, Capovalle, Casto, Gavardo, Idro, Lavenone, Mura, Odolo, Paitone, Pertica Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Provaglio Valsabbia, Roè Valciano, Sabbio Chiese, Serle, Treviso Bresciano, Vallio Terme, Vestone, Villanuova sul Clisi, Vobarno. <u>Comunità Montana Valle Trompia</u> - Comuni di: Bovegno, Bovezzo, Brione, Caino, Collio, Concesio, Gardone Val Trompia, Irma, Lodrino, Lumezzane, Marcheno, Marmentino, Nave, Pezzaze, Polaveno, Sarezzo, Tavernole sul Mella, Villa Carcina. <u>Comunità Montana Valle Camonica</u> - Comuni di: Angolo Terme, Artogne, Berzo Demo, Berzo Inferiore, Bienno (comprende anche il territorio dell'ex Comune di Prestine), Borno, Braone, Breno, Capo di Ponte, Cedegolo, Cervenno, Ceto, Cevo, Cimbergo, Cividate Camuno, Corteno Golgi, Darfo Boario Terme, Edolo, Esine, Gianico, Incudine, Losine, Lozzio, Malegno, Malonno, Monno, Niardo, Ono San Pietro, Ossimo, Paisco Lovenno, Paspardo, Piano Camuno, Piancogno, Ponte di Legno, Saviore dell'Adamello, Sellero, Sonico, Temù, Vezza d'Oglio, Vione. <u>Comunità Montana Sebino Bresciano</u> - Comuni di: Iseo, Marone, Monte Isola, Monticelli Brusati, Ome, Pisogne, Sale Marasino, Sulzano, Zone. <u>Comunità Montana Lario Orientale, Valle San Martino</u> - Comuni di: Cesana Brianza, Civate, Colle Brianza, Ello, Galbiate, Garlate, Malgrate, Olginate, Oliveto Lario, Pescate, Suello, Valgrehentino, Valmadrera. Comune di Como. <u>Comunità Montana Triangolo Lariano</u> - Comuni di: Albavilla, Albese con Cassano, Asso, Barni, Bellagio (comprende anche il territorio dell'ex Comune di Civenna), Blevio, Brunate, Caglio, Canzo, Caslino d'Erba, Castelmarte, Erba, Eupilio, Faggeto Lario, Lasnigo, Lezzano, Longone al Segrino, Magreglio, Nesso, Pognana Lario, Ponte Lambro, Proserpio, Pusiano, Rezzago, Sormano, Tavernerio, Torno, Valbrona, Veleso, Zelbio.
Capra Verzaschese	<u>Comunità Montana del Lario Intelvese</u> - Comuni di: Alta Valle Intervi (accorpamento dei Comuni ex Ramponio Verna, Pello Intervi, Lanzo d'Intelvi), Argegno, Blessagno, Brienno, Carate Uriò, Casasco

	d'Intelvi, Castiglione d'Intelvi, Cerano d'Intelvi, Cernobbio, Claino con Osteno, Colonno, Dizzasco, Griante, Laglio, Laino, Moltrasio, Pigra, Ponna, Sala Comacina, San Fedele Intelvi, Schignano, Tremezzina (accorpamento dei Comuni ex Lenno, Ossuccio, Tremezzo, Mezzegra). <u>Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio</u> - Comuni di: Bene Lario, Carlazzo, Cavargna, Consiglio di Rumo, Corrido, Crema, Cusino, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Garzeno, Gera Lario, Germasino, Grandola ed Uniti, Gravedona, Livo, , Menaggio, Montemezzo, Musso, Peglio, Pianello del Lario, Plesio, Porlezza, San Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro Val Cavargna, San Siro, Sorico, Stazzona, Trezzona, Val Rezzo, Valsolda, Vercana <u>Comunità Montana Pianbello</u> - Comuni di: Arcisate, Besano, Bisuschio, Brusimpiano, Cadegliano Viconago, Cantello, Clivio, Cremenaga, Cuasso al Monte, Cugliate Fabiasco, Cunardo, Ferrera di Varese, Induno Olona, Lavena Ponte Tresa, Marchirolo, Marzio, Porto Ceresio, Saltrio, Valganna, Viggiù. <u>Comunità Montana Valli del Verbano</u> - Comuni di: Agra, Azzio, Brenta, Brezzo di Bedero, Brissago Valtravaglia, Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Castelveccana, Cittiglio, Cocquio Trevisago, Curiglia con Monteviasco, Cuveglio, Cuvio, Dumenza, Duno, Gavirate, Gemonio, Germignaga, Grantola, Laveno Mombello, Luino, Maccagno con Pino e Veddasca (accorpamento dei Comuni ex Maccagno, Pino sulla Sponda del Lago Maggiore, Veddasca), Mesenzana, Montegrino Valtravaglia, Masciago Primo, Orino, Porto Valtravaglia, Rancio Valcuvia, Tronzano Lago Maggiore,.
<i>Equini</i>	
<i>Cavallo Tiro Pesante Rapido (TPR)</i>	<u><i>Tutto il territorio regionale</i></u>



FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

Misura 10 – Pagamenti agro-climatico-ambientali Sottomisura 10.1. – Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali

ALLEGATO E

Misura 10 – Pagamenti agro-climatico-ambientali

Operazione 10.1.12 Salvaguardia di varietà vegetali a rischio di abbandono

ELENCO DELLE VARIETA' VEGETALI LOCALI MINACCIATE DI ABBANDONO E TERRITORI AMMESSI A PREMIO
--

Varietà agrarie e ortive iscritte al Registro Nazionale Varietale – varietà da conservazione

DENOMINAZIONE VARIETA'	ZONA DI COLTIVAZIONE AMMESSA A PREMIO
Cipolla rossa di Breme	Comune di Breme (Pv)
Zucca cappello da prete mantovana	Comuni di: Viadana, Dosolo, Pomponesco, Motteggiana, Suzzara, Pegognaga, Gonzaga, S. Benedetto Po, Moglia, Quistello, S. Giacomo Delle Segnate, S. Giovanni Del Dosso, Schivenoglia, Quingentole, Pieve Di Coriano, Villa Poma, Revere, Borgocarbonara (ex Borgofranco Sul Po, Carbonara Di Po) Magnacavallo, Poggio Rusco, Sermide, Felonica, Sustinente, Serravalle Po, Ostiglia.
Mais spinato di Gandino	Comuni di: Gandino, Leffe, Casnigo, Cazzano e Peia

Varietà di vite iscritte al Registro Nazionale delle varietà di vite

VITE	Origine e diffusione	Territori in cui le varietà sono ammesse a premio
Groppello di Mocasina	Brescia	Tutti i Comuni della provincia di Brescia
Invernenga	Brescia	Tutti i Comuni della provincia di Brescia
Maiolina	Brescia	Tutti i Comuni della provincia di Brescia
Mornasca	Oltrepò pavese	Comuni dell'Oltrepò pavese: Albaredo Arnaboldi, Arena Po, Bagnaria, Barbianello, Bastida Pancarana, Borgo Priolo, Borgo Ratto Mormorolo, Bosnasco, Brallo di Pregola, Bressana Bottarone, Broni, Calvignano, Campospinoso, Colli Verdi (ex Canevino, Ruino, Valverde) Canneto Pavese, Casanova Lonati, Casafisma, Casei Gerola, Castana, Casteggio, Castelletto di Branduzzo, Cecima, Cervesina, Cigognola, Codevilla, Corana, Cornale e Bastida, Corvino San Quirico, Fortunago, Godiasco Salice Terme, Golferenzo, Lirio, Lungavilla, Menconico, Mezzanino, Montalto Pavese, Montebello della Battaglia, Montecalvo Versiggia, Montescano, Monteseale, Montù Beccaria, Mornico Losana, Oliva Gessi, Pancarana, Pietra de' Giorgi, Pinarolo Po, Pizzale, Ponte Nizza, Portalbera, Rea, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano, Robecco Pavese, Rocca de' Giorgi, Rocca Susella, Romagnese, , San Cipriano Po, San Damiano al Colle, Santa Giulietta, Santa Margherita di Staffora, Santa Maria della Versa, Silvano Pietra, Stradella, Torrazza Coste, Torricella Verzate, Val di Nizza, , Varzi, Verretto, Verrua Po, Voghera, Volpara, Zavattarello, Zenevredo.
Schiava Nera	Introdotta anticamente dall'area Danubiana , diffusa a Como, Lecco e Brescia	Tutti i Comuni delle province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco.



PSR
2014 2020
LOMBARDIA
L'INNOVAZIONE
METTERADICI



FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

Misura 10 – Pagamenti agro-climatico-ambientali
Sottomisura 10.1. – Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali

ALLEGATO F

FAC SIMILE MODULISTICA DA ALLEGARE IN SIS.CO. ALLE RICHIESTE DI RICONOSCIMENTO CAUSE DI FORZA MAGGIORE, CAMBIO BENEFICIARIO.

FAC SIMILE MODULO DA ALLEGARE IN SIS.CO. ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE RICHIESTA CAMBIO BENEFICIARIO

OGGETTO: PSR 2014/2020 MISURA 10 SOTTOMISURA 10.1. DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL CAMBIO DI BENEFICIARIO AI SENSI DELL'ART. 8 DEL REG. (UE) N. 809/2014.

Il sottoscritto _____ (nome e cognome del beneficiario) nato a _____
provincia di _____ in data gg/mm/aa, residente in _____
_____ (indirizzo completo del beneficiario),
titolare/legale rappresentante della Ditta _____ (denominazione Ditta), CUAA
_____, con sede in _____ (indicare sede
legale della ditta), con riferimento alla domanda di sostegno/pagamento n. _____ (indicare ID
procedimento ultima domanda valida se esistente)

in qualità di cessionario (subentrante);

Il sottoscritto _____ (nome e cognome del beneficiario) nato a _____
provincia di _____ in data gg/mm/aa, residente in _____
_____ (indirizzo completo del beneficiario),
titolare/legale rappresentante della Ditta _____ (denominazione Ditta), CUAA
_____, con sede in _____ (indicare sede
legale della ditta), con riferimento alla domanda di sostegno/pagamento n. _____ (indicare ID
procedimento ultima domanda valida)

in qualità di cedente

con la presente dichiarano il proprio consenso al cambio beneficiario TOTALE / PARZIALE relativamente alla seguente domanda del PSR:

NUMERO DOMANDA di sostegno/pagamento	OPERAZIONE	COMUNE	FOGLIO	MAPPALE

NB SOLO in caso di cambio beneficiario relativo all'operazione 10.1.11 Salvaguardia di razze animali locali minacciate di abbandono, utilizzare la seguente tabella

NUMERO DOMANDA di sostegno/pagamento	OPERAZIONE	RAZZA	MATRICOLA	EQUIVALENTE UB

Per determinare le UB corrispondenti ai capi utilizzare la tabella inserita nel bando e sotto riportata.

Tipo animale	Unità Bestiame (UB)
Equini, Tori, vacche e altri bovini di oltre 2 anni, equini di oltre 6 mesi	1,0
Bovini da sei mesi a due anni	0,6
Bovini di meno di sei mesi	0,4
Caprini	0,15
Ovini	0,15

Entrambi i sottoscritti (cessionario e cedente) dichiarano, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di essere a conoscenza delle condizioni previste dal presente bando e dal decreto n. 12537 del 4 settembre 2018 relativamente al Cambio Beneficiario, nonché delle conseguenze per entrambi in caso di mancato mantenimento degli impegni assunti.

Dichiarazione in caso di richiesta di autorizzazione “Domanda di autorizzazione – Cessione di azienda (Cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014” presentata a Sis.Co. dopo il 20 novembre 2019 ed entro il 31 dicembre 2019.

Il subentrante dichiara:

- di assumere gli impegni dell’operazione connessa alle superfici trasferite a far data dalla presentazione della richiesta di autorizzazione al cambio beneficiario fino al 31/12/2019;
- di essere consapevole che il pagamento del premio connesso alle superfici trasferite relativo all’anno 2019 verrà erogato interamente al cedente;
- di essere consapevole che la richiesta di autorizzazione presentata a Sis.Co. entro il 31 dicembre deve essere riferita all’anno campagna 2020;
- di impegnarsi a presentare a Sis.Co. la domanda di sostegno (iniziale)/pagamento “Misura 10 - Cessione azienda (cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014” a valere sull’annualità 2020.

Data

Firma del subentrante (cessionario)

Infine chiedono di essere informati circa l’esito della presente richiesta ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata (pec)_____

Il cessionario (Subentrante)

Il Cedente

Luogo e Data

Il presente modello debitamente compilato e sottoscritto deve essere allegato alla richiesta di autorizzazione al cambio beneficiario “Domanda di autorizzazione – Cessione di azienda (Cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014”, mediante caricamento a Sis.Co, congiuntamente alla copia del documento di riconoscimento in corso di validità del cessionario e di quello del cedente e all’altra documentazione che si rendesse necessaria a supporto della presente richiesta di autorizzazione.

FAC SIMILE MODULO DA ALLEGARE IN SIS.CO. ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL **RICONOSCIMENTO DELLE CAUSE DI FORZA MAGGIORE**

OGGETTO: PSR 2014/2020 MISURA 10 – SOTTOMISURA 10.1. RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DI UNA DOMANDA DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 4 DEL REG DELEGATO (UE) 640/2014– RICONOSCIMENTO DI CAUSE DI FORZA MAGGIORE, CIRCOSTANZE ECCEZIONALI.

Il sottoscritto _____ (*nome e cognome del beneficiario*) titolare/legale rappresentante della Ditta _____ (*denominazione Ditta*), CUA _____,

dichiara che la presente richiesta di autorizzazione alla presentazione di una domanda di modifica per il riconoscimento della seguente causa di forza maggiore o circostanza eccezionale è motivata come segue¹ :

- ☐ decesso del beneficiario;
- ☐ incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- ☐ espropriazione della totalità o di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile alla data di presentazione della domanda;
- ☐ calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda;
- ☐ distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- ☐ epizootia o fitopatìa che colpisca la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario.

Si allegano i seguenti documenti utili per una valutazione di merito:

Infine chiede di essere informato circa l'esito della presente richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (pec) _____

Luogo e data

Il richiedente/beneficiario

Allega: fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.

¹ Barrare la voce che corrisponde alla propria motivazione



ALLEGATO G – MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE PER REGIME DE MINIMIS (per i soggetti diversi dagli imprenditori agricoli)

Alla Regione Lombardia

.....
.....

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 10 sottomisura 10.1 Pagamenti per impegni agro climatico ambientali.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN ‘DE MINIMIS’
(ART. 47 D.P.R. 28/12/2000, N.445)**

Il/la sottoscritto/a:

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente					
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome		nato/a il	nel Comune di	
	Comune di residenza	CAP	Via		n.
					Prov.

In qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			

In relazione a quanto previsto dall'Avviso Pubblico

Bando/Avviso	Titolo:	Estremi provvedimento	Pubblicato in BUR

Per la concessione di aiuti *'de minimis'* di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L352 del 24 dicembre 2013), nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

- Regolamento n. 1407/2013 *'de minimis'* generale
- Regolamento n. 1408/2013 *'de minimis'* nel settore agricolo
- Regolamento n. 717/2014 *'de minimis'* nel settore pesca
- Regolamento n. 360/2012 *'de minimis'* SIEG

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione;

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*);

DICHIARA

Sezione A – Natura dell'impresa

☐ che l'**impresa non è controllata né controlla**, direttamente o indirettamente¹, altre imprese.

☐ che l'**impresa controlla**, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all'allegato E DICHIARAZIONE IMPRESA CONTROLLANTE O CONTROLLATA

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica impresa controllata					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			

☐ che l'impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità operativa in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all'allegato E DICHIARAZIONE IMPRESA CONTROLLANTE O CONTROLLATA:

¹ Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica dell'impresa che esercita il controllo sulla richiedente					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			

Sezione B - Rispetto del massimale

che l'esercizio finanziario (*anno fiscale*) dell'impresa rappresentata inizia il ___/___/___ e termina il ___/___/___ ;

- ☐ **2.1** - che all'impresa rappresentata **NON È STATO CONCESSO** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto *'de minimis'*, tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni²;
- ☐ **2.2** - che all'impresa rappresentata **SONO STATI CONCESSI** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti *'de minimis'*, tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni³.

² In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione

³ In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il "de minimis" usufruito dall'impresa o ramo d'azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l'ammontare attribuito o assegnato all'impresa richiedente. In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione

(Aggiungere righe se necessario)

n.	Impresa cui è stato concesso il 'de minimis'	Ente concedente	Riferimento normativo/ amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione e data	Reg. UE 'de minimis' ⁴	Importo dell'aiuto 'de minimis'		Di cui imputabile all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi
						Concesso	Effettivo ⁵	
1								
2								
3								
TOTALE								

Sezione C – settori in cui opera l'impresa

- ☐ che l'impresa rappresentata opera solo nei settori economici ammissibili al finanziamento;
- ☐ che l'impresa rappresentata opera anche in settori economici esclusi, tuttavia dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi;
- ☐ che l'impresa rappresentata opera anche nel settore economico del «trasporto merci su strada per conto terzi», tuttavia dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi.

Luogo, _____

data, _____

Firma del dichiarante

⁴ Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto "de minimis": Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG).

⁵ Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione e/o l'importo attribuito o assegnato al ramo d'azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione.

Se l'impresa ha ricevuto altri "aiuti di Stato"(regimi di aiuto di stato) o contributi nell'anno in corso compilare la tabella che segue:

Ente concedente	Riferimento normativo o amministrativo che prevede l'agevolazione	Importo dell'agevolazione	Data di concessione
_____	_____	€ _____ , ____	___/___/____
_____	_____	€ _____ , ____	___/___/____
_____	_____	€ _____ , ____	___/___/____

SI IMPEGNA

a ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato con la presente dichiarazione in occasione di ogni successiva erogazione

_____, ____/____/____
(Luogo) (Data)

(Firma)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE DE MINIMIS

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime *'de minimis'* è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti l'ammontare degli aiuti *'de minimis'* ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento.

Poiché il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con riferimento al momento della concessione.

Esempio calcolo importo *"de minimis"* nel triennio

	Anno concessione 2014 (Esercizio finanziario n - 3)	Anno concessione 2015 (Esercizio finanziario n - 2)	Anno concessione 2016 (Esercizio finanziario n - 1)	Contributo richiesto nel 2017 (Esercizio finanziario n)	Calcolo importi richiesti e concessi in regime <i>de minimis</i> , nel triennio	Anno concessione 2017 (Esercizio finanziario n) Contributo ammissibile in regime <i>de minimis</i>
Contributo concesso in regime <i>de minimis</i> (€)	50.000	0	0	200.000	200.000	200.000
	50.000	50.000	0	150.000	200.000	150.000
	0	50.000	50.000	100.000	200.000	100.000
	0	50.000	150.000	200.000	400.000	0
	0	50.000	0	160.000	210.000	150.000 ricalcolato*

*Si evidenzia che se con la nuova concessione fosse superato il massimale previsto, l'impresa perderebbe il diritto all'importo in eccedenza.

Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di *"controllo"* e l'impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, "le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria". Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione *'de minimis'* si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall'impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo alla "impresa unica".

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

Art. 2 par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE

Ai fini del presente regolamento s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Pertanto, qualora l'impresa richiedente faccia parte di «un'impresa unica» così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato E DICHIARAZIONE IMPRESA CONTROLLANTE O CONTROLLATA). Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell'impresa richiedente.

Sezione B: Rispetto del massimale

- Quali agevolazioni indicare

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in '*de minimis*' ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o "generale").

Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato l'importo dell'equivalente sovvenzione, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell'avviso.

Un'impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti '*de minimis*'; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti '*de minimis*' ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche liquidato a saldo, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.

- Periodo di riferimento

Il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce all'esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti. Per "esercizio finanziario" si intende l'anno fiscale dell'impresa. Qualora le imprese facenti parte dell'"impresa unica" abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l'esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'impresa unica.

- Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art.3(8) del Reg 1407/2013/UE) tutti gli aiuti '*de minimis*' accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il '*de minimis*' ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto acquisizione o fusione.

Esempio:

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in '*de minimis*' nell'anno 2010

All'impresa B sono stati concessi 20.000€ in '*de minimis*' nell'anno 2010

Nell'anno 2011 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)

Nell'anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo '*de minimis*' di 70.000€. L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000€

Qualora l'impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo '*de minimis*' nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono stati concessi nell'anno in corso e nei due precedenti aiuti '*de minimis*' pari a 170.000€

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di scissione (art.3(9) del Reg 1407/2013/UE) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti *'de minimis'* ottenuti dall'impresa originaria deve essere attribuito all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d'azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del *'de minimis'* in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto *'de minimis'* era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto *'de minimis'* imputato al ramo ceduto.

Sezione C: Campo di applicazione

Se un'impresa opera sia in settori ammissibili dall'avviso/bando, sia in settori esclusi, deve essere garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti *'de minimis'*.

Da Regolamento 1407/2013/UE (art. 1, par.1), sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti settori:

- della pesca e dell'acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- solo negli specifici casi in cui l'importo dell'aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o qualora l'aiuto sia stato subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

La stessa regola vale per le imprese che operano in settori ammissibili ma che ai sensi dei regolamenti *'de minimis'* godono di massimali diversi. Ad esempio, se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000€, all'impresa si applicherà quest'ultimo massimale, a condizione che sia garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 €.



ALLEGATO H - MODELLO DA COMPILARSI DA PARTE DELL'IMPRESA CONTROLLANTE O CONTROLLATA (per i soggetti diversi dagli imprenditori agricoli)

Il/la sottoscritto/a:

SEZIONE 1 – Anagrafica					
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome		nato/a il	nel Comune di	
	Comune di residenza	CAP	Via		n.
					Prov.

In qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			

CONTROLLATA o CONTROLLANTE dell'impresa richiedente _____
(denominazione/ragione sociale, forma giuridica)
in relazione a quanto previsto dall'Avviso Pubblico

Bando/Avviso	Titolo:	Estremi provvedimento di approvazione	di	Pubblicato in BURL

Per la concessione di aiuti *'de minimis'* di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L352 del 24 dicembre 2013),

nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

- Regolamento n. 1407/2013 *'de minimis'* generale
- Regolamento n. 1408/2013 *'de minimis'* nel settore agricolo
- Regolamento n. 717/2014 *'de minimis'* nel settore pesca
- Regolamento n. 360/2012 *'de minimis'* SIEG

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione;

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*);

DICHIARA¹

☐ **1.1** - che all'impresa rappresentata **NON È STATO CONCESSO** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto *'de minimis'*.

☐ **2.2** - che all'impresa rappresentata **SONO STATI CONCESSI** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti *'de minimis'*.

(Aggiungere righe se necessario)

n.	Impresa cui è stato concesso il <i>'de minimis'</i>	Ente concedente	Riferimento normativo/ amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione e data	Reg. UE <i>'de minimis'</i> ²	Importo dell'aiuto <i>'de minimis'</i>		Di cui imputabile all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi
						Concesso	Effettivo ³	
1								
2								
3								
TOTALE								

Il sottoscritto, infine, tenuto conto di quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione di dati personali*) e successive modifiche ed integrazioni:

AUTORIZZA

l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

Luogo, _____

data, _____

Firma del dichiarante

¹ Il triennio fiscale di riferimento da applicare è quello dell'impresa richiedente l'agevolazione.

² Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto *'de minimis'*: Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n. 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG).

³ Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione e/o l'importo attribuito o assegnato al ramo d'azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (allegato D)

Allegato I – scheda informativa



SCHEDA INFORMATIVA PER LA MISURA 10 SOTTOMISURA 10.1 PAGAMENTI PER IMPEGNI AGRO CLIMATICO AMBIENTALI

TITOLO	Misura 10 sottomisura 10.1 “Pagamenti per impegni agro climatico ambientali”. Disposizioni attuative per l’anno 2019.
DI COSA SI TRATTA	Il bando propone agli agricoltori lombardi incentivi per l’introduzione ed il mantenimento a pratiche agricole a basso impatto ambientale, attraverso modelli produttivi più attenti ad un uso sostenibile delle risorse; due operazioni sono finalizzate alla conservazione della biodiversità animale e vegetale. Il bando regola l’applicazione della Misura 10 sottomisura 10.1 relativamente alla presentazione delle domande di sostegno/pagamento per la campagna 2019.
CHI PUÒ PARTECIPARE	Possono presentare domanda gli imprenditori agricoli (imprese agricole individuali, Società agricole, Società cooperative agricole). Esclusivamente per le operazioni 10.1.08 “Salvaguardia di canneti, cariceti, molinieti” e 10.1.09 “Salvaguardia di coperture erbacee seminaturali” possono accedere al bando anche gli Enti Gestori di Aree protette e di Aree Natura 2000.
DOTAZIONE FINANZIARIA	La dotazione finanziaria complessiva della sottomisura 10.1 è pari a € 126.090.929 di cui 20.000.000 per le domande di sostegno (iniziali)
CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE	E’ concesso un aiuto a compensazione dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi all’adozione delle pratiche agricole connesse alle diverse operazioni.
REGIME DI AIUTO DI STATO	Per i beneficiari che sono persone giuridiche di diritto pubblico o privato, diversi dagli imprenditori agricoli, il contributo è erogato ai sensi del regime De minimis non agricolo (Reg. (UE) n. 1407/2013).
PROCEDURA DI SELEZIONE	Le domande sono istruite da Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura che si avvale degli Uffici Territoriali Regionali competenti per territorio e del Settore Agricoltura, ambiente, caccia e pesca della Provincia di Sondrio. L’istruttoria è tesa a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti da ogni operazione. Le operazioni istruttorie sono coordinate attraverso un Gruppo Tecnico di supporto alla valutazione. Le domande per cui la verifica dei requisiti da esito positivo vengono ammesse con decreto della Direzione Generale Agricoltura. Non sono previsti punteggi di selezione ma solo criteri di accesso preferenziale rivolti all’applicazione delle operazioni in aree più sensibili dal punto di vista ambientale, ad esempio superfici richieste a premio ricadenti in Rete Natura 2000, Aree Protette e Zone Vulnerabili ai nitrati.
DATA DI APERTURA	6 marzo 2019
DATA DI CHIUSURA	15 maggio 2019

COME PARTECIPARE	La domanda viene presentata attraverso l'accesso alla piattaforma regionale Sis.Co. (Sistema delle conoscenze) nell'ambito del quale è disponibile lo specifico applicativo per la presentazione delle domande per la Misura 10, sottomisura 10.1
CONTATTI	Per informazioni relative ai contenuti del bando (Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi): Responsabile di Operazione: Roberto Carovigno Tel. 02.67.65.25.53 Referenti: Chiara Carasi Tel. 02.6765.22.71 Email: chiara_carasi@regione.lombardia.it Per assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate (Sis.Co.): Numero Verde 800 131 151 Email: sisco.supporto@regione.lombardia.it Per informazioni relative ai controlli ed ai pagamenti (Organismo Pagatore Regionale): Dirigente: Giulio Del Monte Tel. 02.6765.0215 Referente: Veronica Agostoni Tel. 02.6765. 8746 Email: veronica_agostoni@regione.lombardia.it

Nota: La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.



ALLEGATO L TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Gestione della procedura di erogazione dei contributi collegati al Programma di sviluppo rurale Regione Lombardia

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali raccolti sono dati anagrafici, nome, cognome, il numero di telefono, l'indirizzo e-mail e in generale i dati di contatto dei legali Rappresentanti e delle persone fisiche che aderiscono alle operazioni del Programma di sviluppo rurale.

Il trattamento dei "Dati personali" avverrà al fine di realizzare gli adempimenti connessi alla gestione della procedura di erogazione dei contributi collegati al Programma di sviluppo rurale Regione Lombardia, di cui al Regolamento 1305/2013, e di ogni altro obbligo e procedimento previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale vigente in materia di agricoltura.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati anche con modalità cartacea.

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia, nella figura del suo legale rappresentante: il Presidente della Giunta, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@regione.lombardia.it.

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento dei dati pubblici o privati quali:

- Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo;
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
- Agenzia delle Entrate;
- Ministero sviluppo economico;

- Ministero delle Finanze;
- Organi Commissione europea;
- Altri soggetti pubblici specificatamente abilitati di volta in volta ai fini dello svolgimento di determinate attività;

I Suoi dati inoltre, vengono comunicati a soggetti terzi fornitori di servizi collegati al Programma di sviluppo rurale, in qualità di Responsabili del Trattamento, nominati dal Titolare. L'elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede del Titolare.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

6 Tempi di conservazione dei dati

Dati Personali saranno conservati in conformità ai termini di prescrizione ordinaria, per un periodo di 10 anni a partire:

- dalla data di chiusura del Suo fascicolo aziendale
- dall'ultimo pagamento erogato a Suo favore a valere sui fondi europei, nazionali o regionali, se successivo alla chiusura del Fascicolo aziendale.

7 Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le sue Richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata agricoltura@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano, all'attenzione della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi.

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente.